

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMORUSO, POLIZZI e MARENGO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

per i lavori di collegamento ed ampliamento della SS 16 bis nel tratto compreso tra Bari e Cerignola, furono disposti ed eseguiti numerosissimi espropri;

ad oggi, dopo numerosi anni, non è stato provveduto al pagamento delle indennità di esproprio;

l'interrogante già nel gennaio 1995 aveva interessato del problema il compartimento ANAS di Bari a seguito di numerosi solleciti da parte dei cittadini espropriati, in particolare dei comuni di Bisceglie e Molfetta;

l'impresa Dicorato SpA, appaltatrice dei lavori e che avrebbe dovuto effettuare gli indennizzi, è stata nel frattempo dichiarata fallita —:

come intenda adoperarsi per consentire l'immediato pagamento delle somme di cui sopra ai legittimi beneficiari, ormai esasperati da tanto ingiustificato ritardo;

se non ritenga di dover predisporre gli atti necessari al fine di accertare i motivi e le eventuali responsabilità che sono causa di tali ritardi. (4-13270)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS fa presente che già dal 1976 ha eseguito lungo la statale n. 16 «Adriatica» numerosi lavori di allargamento e di variante nel tratto compreso tra Cerignola, Barletta e Bari, tratto questo che viene identificato localmente col nome di statale 16 bis.*

Molti di tali lavori, sono stati eseguiti dall'Impresa Dicorato S.p.A. di Trani che, in

particolare, prima del fallimento avvenuto in data 2 maggio 1996, aveva in corso di esecuzione n. 8 lavori per i quali era contrattualmente previsto che provvedesse a svolgere, in rappresentanza dell'ANAS tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, compreso l'obbligo del pagamento delle indennità espropriative agli aventi diritto, con successivo rimborso delle somme da parte dell'ANAS.

A causa della grave crisi economica che ha colpito l'impresa, sfociata poi nel fallimento, si sono verificate gravi inadempienze contrattuali nel pagamento delle indennità di esproprio che hanno avuto come conseguenza un rallentamento delle procedure espropriative.

Allo stato attuale, considerato l'avvenuto fallimento, si sono acquisite le pratiche del Curatore fallimentare e si è provveduto ad effettuare sia i pagamenti per le pratiche già istruite sia gli affidamenti per il completamento delle operazioni di esproprio, affidando l'incarico agli stessi professionisti che avevano iniziato le espropriazioni per conto dell'appaltatore.

Infine l'ANAS fa presente che provvederà al pagamento delle indennità espropriative non appena verranno completate, dai professionisti a cui sono state affidate, tutte le procedure propedeutiche al pagamento delle indennità. Allo stato attuale tali procedure sono in avanzata fase di completamento.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Paolo Costa.

APOLLONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal mese di luglio 1984 è in corso una causa, promossa da Giuseppina Cattelan e Onorina Cattelan nei confronti di Giovanni Cattelan, Rosolina Cattelan e Silvana Cattelan, presso il Tribunale di Bassano del Grappa per una fideiussione;

la causa in questione è la n. 1243/84 Rg;

recentemente, il suddetto Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo e fissato l'udienza del 10 giugno 1997, alle ore 11, per un tentativo di conciliazione —:

se non ritenga eccessivo che una causa civile possa durare più di tredici anni;

quali siano le cause, giuridiche e non, che possono determinare tali cronici ritardi della giustizia italiana;

quali provvedimenti intenda assumere affinché l'intera magistratura, possa accelerare sensibilmente i tempi tra un'udienza e l'altra. (4-10732)

RISPOSTA. — Sono state acquisite informazioni presso il Tribunale di Bassano del Grappa in ordine alla causa civile oggetto dell'interrogazione dell'On. Apolloni che permettono di ricostruire la vicenda giudiziaria come segue.

La causa in esame, iscritta a ruolo nel settembre 1984, venne promossa da Giuseppina e Onorina Cattelan al fine di far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita 5.12.1977 con il quale il padre Ferdinando, deceduto nel febbraio 1984, aveva ceduto tutti i suoi beni al figlio Giovanni Battista, e quindi per la divisione giudiziale dei beni medesimi fra tutti i coeredi e cioè fra le due attrici ed i convenuti Giovanni Battista Cattelan, Rosalinda Cattelan, Silvana Cattelan e Maria Mulinari ved. Cattelan, figli i primi tre e coniuge superstite la quarta del defunto Ferdinando Cattelan.

Dopo la necessaria, non breve istruttoria, prolungatasi anche per effetto dell'interruzione del processo conseguente alla morte dell'originario difensore delle attrici avv. Renato Nicolussi, con sentenza non definitiva n. 523/1989 il Tribunale ebbe a dichiarare la simulazione relativa del citato negozio di compravendita, in quanto dissimulante la donazione dei beni compravenduti, e con separata ordinanza rimise le parti davanti al Giudice Istruttore per le operazioni di divisione dei beni e di rendiconto fra gli eredi.

Detti incumbenti, rivelatisi particolarmente laboriosi sia per la natura dei beni, di difficile divisione con assegni omogenei, sia per la scarsa documentazione reperita dal C.T.U. Geom. Luciano Baggio ai fini delle operazioni di rendiconto sia infine per le ripetute e nuove richieste istruttorie delle parti, sempre respinte dal Giudice Istruttore, si esaurivano con una nuova remissione delle parti davanti al Collegio, non avendo le parti medesime trovato l'accordo sul progetto divisionale risultante dalla relazione depositata in Cancelleria dal geom. Baggio il 4.5.1992, e fatto proprio dal Giudice Istruttore.

Senonché, all'udienza collegiale del 15.3.1996 la causa veniva dichiarata interrotta una seconda volta, per la sopravvenuta morte della convenuta Maria Mulinari ved. Cattelan.

A seguito di ricorso in riassunzione del luglio 1996 veniva fissata per la prosecuzione del processo la nuova udienza collegiale del 5.3.1997, ma il Tribunale si trovava nell'impossibilità di decidere la causa sulla base dell'istruttoria espletata, perché il progetto divisionale già predisposto dal C.T.U. geom. Baggio, e relativamente al quale erano insorte le contestazioni per la cui risoluzione le parti erano state rimesse davanti al Collegio, risultava superato e non più utilizzabile alla luce della sopravvenuta morte della condividente Maria Mulinari ved. Cattelan, fatto che aveva determinato l'apertura della successione quanto all'assegno divisionale destinato alla stessa Mulinari.

Pertanto, con ordinanza 19.3.1997 il Collegio rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore in vista ed in funzione della redazione di un nuovo progetto divisionale, con la formazione di assegni che tenessero conto anche della quota già di spettanza della condividente deceduta.

Peraltro il Collegio disponeva preliminarmente un tentativo di conciliazione, ritenuto opportuno nell'interesse delle parti onde evitare, come probabile esito finale della controversia, la vendita all'incanto dei beni comuni indivisi, e ciò sul rilievo che la divisibilità degli immobili si prospettava assai difficile oltretutto in conseguenza della

morte dell'originaria condividente Mulinari, alla quale nel progetto di divisione già predisposto dal C.T.U. geom. Baggio risultava destinato, in comunione con il figlio Giovanni Battista Cattelan, l'assegno di maggior valore.

Il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice Istruttore all'udienza del 10.6.1997 non ha avuto esito, ma i procuratori delle parti hanno comunque chiesto un rinvio semplice della causa, sempre nel tentativo di pervenire ad un componimento bonario della vertenza.

Alla luce di tutto quanto fin qui esposto la notevole durata della causa trova una sufficiente spiegazione, considerato invero l'oggettiva complessità della controversia che ha richiesto due distinte fasi istruttorie una precedente ed una successiva alla pronuncia di una sentenza non definitiva, la duplice interruzione e riassunzione del processo ed infine la morte sopravvenuta nel corso del processo di uno degli originari condividenti, che ha vanificato l'attività istruttoria precedentemente svolta in funzione della formazione di un progetto divisionale, ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria.

Per quanto di competenza, l'Ufficio Legislativo evidenzia il particolare impulso normativo dato da questo Dicastero alla risoluzione degli annosi problemi della giustizia civile, tramite interventi di ampio respiro finalizzati ad un completo riordino del settore e concretatosi nella recente riforma della normativa procedurale e nelle recentissime leggi istitutive delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso pendente e del giudice unico di primo grado, con conseguente revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

APOLLONI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il signor Antonio Salvador, settantacinque anni, ex sottufficiale dell'aeronautica, residente a Vittorio Veneto (Treviso)

in via Pasqualis, dal 1943 al 1947 ha continuato a girovagare per vari ospedali civili e militari continuando a lottare contro la malattia, contratta durante il servizio militare;

un'apposita commissione medica lo giudicò ufficialmente invalido;

in virtù di tale dichiarazione, il signor Antonio Salvador avrebbe pertanto avuto diritto a ricevere la pensione di guerra;

eppure, a tutt'oggi, lo Stato non ha ancora provveduto a riconoscere i diritti del signor Antonio Salvador, che da cinquant'anni attende invano;

eppure, il signor Antonio Salvador in questi anni non è rimasto con le mani in mano, rivolgendosi alla Corte dei conti affinché gli fosse riconosciuta la pensione di guerra;

tuttavia, dell'imponente pratica intestata a quest'ultimo, composta da perizie mediche, certificati e numerose altre documentazioni sanitarie, davanti ai giudici contabili sono arrivate solo tre cartelle cliniche su otto;

le altre sono evidentemente andate smarrite o inserite in altri fascicoli, probabilmente di altre persone;

l'odissea burocratica di Salvador non finisce qui: la documentazione rimasta a Roma è ritornata a Venezia, un particolare che ha costretto quest'ultimo a ripresentarne una copia;

ora, il fascicolo del signor Antonio Salvador è ripartito per Roma, con il numero 1013 —:

come sia possibile che in Italia accadano ancora questi indescrivibili ritardi;

se non ritenga sia giunto il momento, dopo cinquant'anni di logorante attesa, di riconoscere al signor Antonio Salvador la pensione di guerra;

se con l'introduzione, da parte del ministero del tesoro, della « Carta dei servizi », che dovrebbe perseguire gli obiettivi dell'informazione, dell'accoglienza, della

cortesìa e della tempestività, il signor Antonio Salvador si vedrà finalmente riconosciuta la pensione di guerra. (4-11535)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto, relativa al Signor SALVADOR Antonio, nato a Vittorio Veneto il 14 ottobre 1922 (Pos. 9101449/D), il quale ha presentato istanza, in data 7 maggio 1979, intesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di guerra per le infermità contratte durante il servizio militare, prestate in qualità di aviare.

Al riguardo, si fa presente che in sede di visita collegiale, effettuata il 26 settembre 1980, presso la Commissione medica per le pensioni di guerra di Padova, gli venivano riscontrate: 1) epatosplenomegalia post-malarica; 2) ulcera duodenale, infermità rispettivamente classificabili — se riconosciute dipendenti da causa di servizio di guerra — alla ottava categoria e alla sesta categoria per anni quattro.

Tuttavia, con determinazione n. 2680622 Z del 25 giugno 1981, la Direzione Generale delle Pensioni di Guerra non accoglieva la domanda presentata dal Sig. SALVADOR Antonio, ritenendola inammissibile per tardiva constatazione delle infermità, essendo stata presentata oltre il quinquennio dalla cessazione degli eventi bellici. Peraltro, tali infermità sono risultate non interdipendenti dal fatto episodico sofferto in periodo bellico e dalla malaria guarita senza reliquati.

Il successivo ricorso gerarchico veniva rigettato con decreto ministeriale n. 044410/RI.GE. del 22 novembre 1983.

Avverso tale pronuncia, il Signor Salvador ha proposto ricorso in sede giurisdizionale alla Corte dei Conti, la quale, con sentenza n. 28/PG/97 del 18 giugno 1996-16 gennaio 1997 della Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha respinto il ricorso stesso, richiamandosi al parere espresso dal Collegio medico legale secondo il quale l'epatosplenomegalia, rilevata nel 1980, non più presente, non può ricollegarsi alla malaria sofferta durante il periodo bellico, mentre l'ulcera duodenale non è interdipendente con questa né con le cure praticate in epoca bellica.

Allo stato degli atti, quindi, nessun ulteriore provvedimento può essere adottato da questa Amministrazione nei riguardi del Signor Salvador.

Si soggiunge, infine, che il Sig. SALVADOR ha proposto ricorso per rievocazione avverso la sentenza n.28/PG/97 e la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, ha richiesto il fascicolo in questione, che è stato già inviato.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

BACCINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

da quaranta anni la scuola elementare statale di Castel di Guido a Roma, 140° circolo, in via Sodini 25, opera con successo su una vasta realtà territoriale, insistente sull'area comprendente l'azienda agricola di Castel di Guido;

detta scuola, già in via di ristrutturazione, insiste su di un'area rurale ed accoglie un'utenza sparsa su un territorio di notevoli dimensioni

le voci di una sua possibile chiusura hanno destato allarme e preoccupazione nelle famiglie residenti, preoccupate dall'eventualità di dover ricorrere ad altri istituti situati a notevole distanza dalla zona, oltremodo impervia per la sua vocazione rurale —:

se le voci di una possibile chiusura corrispondano a verità e, nel caso, quali azioni intenda intraprendere per scongiurare una simile eventualità, anche in considerazione delle ragioni sopra esposte.

(4-09146)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, infatti, il Provveditore agli Studi di Roma non ha disposto alcun provvedimento

di soppressione nei confronti della scuola elementare di Castel di Guido.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BASTIANONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante norme in materia di rivalutazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 e a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale (e tra queste l'Inpdai), rinvia a separati provvedimenti da emanare da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro;

ad oggi — 15 ottobre 1997 — sono stati assunti tre provvedimenti, mediante appositi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con i quali si è provveduto alla liquidazione delle corrispondenti rivalutazioni;

da tempo sussistono le condizioni per procedere all'ulteriore rivalutazione e l'Inpdai ha già stanziato i fondi necessari ed inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relativa documentazione attuariale e contabile, senza che si sia provveduto ad emanare il relativo decreto;

gli aventi diritto legittimamente rivendicano la liquidazione degli incrementi pensionistici maturati —:

quali siano i motivi per i quali non si sia ancora provveduto all'emanazione dell'apposito provvedimento di cui al richiamato articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140. (4-13137)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si fa presente che sulla materia delle rivalutazioni delle pensioni d'annata in favore degli iscritti all'INPDAI è intervenuta, da ultimo, la legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

L'articolo 11, comma 39, della citata legge dispone che, previa proposta dell'INPDAI, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative della categoria interessata, si proceda alla rivalutazione delle pensioni in esame.

La stessa disposizione prevede, però, che si può dare corso a detta procedura solo a condizione che l'onere sia posto a totale carico dell'istituto, e « la rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'INPDAI, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 155 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 243 ».

Questo Ministero, quindi, ha esaminato il bilancio tecnico riferito alla data del 31 dicembre 1996 predisposto dall'Istituto succitato, dal quale emergono inequivocabilmente le precarie condizioni economico-patrimoniali.

Tale situazione, tra l'altro, emerge anche dai bilanci consuntivi degli ultimi anni.

In presenza di tale situazione questo Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, ritiene, pertanto, di non poter dar corso alla procedura di rivalutazione delle pensioni in mancanza dei presupposti di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ne abilitano l'esercizio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere:*

se risponda al vero la notizia secondo cui il Ministero delle finanze abbia affidato un ingentissimo ed importante lavoro di informatizzazione del catasto urbano, relativo alla provincia di Perugia e ad altre provincie, ad una ditta operante in Albania;

se risponda al vero che, allo scopo di attuare tutte le operazioni di detta infor-

matizzazione, siano stati trasferiti in una o più località dell'Albania tutti i documenti catastali originali, compresi rilievi e planimetrie degli immobili;

in base a quale procedura e con quali criteri, qualora la cosa risulti vera, sia stato deciso l'affidamento;

quale sia la ditta affidataria del lavoro, chi ne siano i titolari, dove abbia sede, di quali stabilimenti operativi sia dotata, quali precedenti di lavoro nel settore vanti al proprio attivo, di quale e quanto personale disponga, quale sia stato il corrispettivo convenuto per la prestazione di cui si parla, entro quanto tempo le prestazioni dovrebbero essere effettuate;

quali valutazioni esprima il Governo, sempre che la notizia sia veritiera, circa l'opportunità di affidare operazioni di tanta delicatezza ad una ditta operante fuori del territorio nazionale, ed in particolare in una terra per sua disgrazia interessata da tensioni, turbolenze e convulsi momenti popolari, rispetto ai quali il trasferimento di tutto il materiale catastale di intere provincie italiane non può che suscitare preoccupante perplessità;

quali garanzie siano state ottenute dall'Amministrazione circa la custodia, conservazione, riconsegna di tutta la documentazione originale, anche in caso di turbative quali quelle sopra ricordate, e quali sarebbero le conseguenze nel caso in cui tutto o parte del materiale dovesse andare disperso o deteriorato;

se non vi sarebbe stata nella struttura operativa del Ministero delle finanze la possibilità di attuare l'informatizzazione con personale e mezzi propri, o comunque dell'Amministrazione dello Stato. (4-08210)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede di conoscere se corrisponda al vero che il Ministero delle Finanze abbia affidato il lavoro di informatizzazione del Catasto Urbano, in particolare di quello relativo alla provincia di Perugia, ad una ditta operante in Albania e, in caso affermativo, per quali motivi e*

con quali procedure e garanzie si sia pervenuti all'affidamento in parola.

Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha rilevato che i lavori per la costituzione dell'archivio elettronico delle schede planimetriche del Catasto Urbano relativo alla provincia di Perugia rientrano nell'ambito di un contratto che comprende n. 18 sublotti, stipulato con un raggruppamento di imprese facenti capo alla ditta Alcatel Italia s.p.a., di cui fanno parte anche le ditte Need s.p.a., Cartografia Digitale s.r.l. e C.E.R.E.D. s.p.a. Dette società si sono avvalse, per l'espletamento di tale lavoro, delle loro filiali con sede a Tirana, in Albania.

L'affidamento delle lavorazioni è avvenuto mediante gara europea, che si è svolta nella forma dell'asta pubblica (procedura aperta, secondo la terminologia comunitaria) e il relativo bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (Serie S, n. 52/94) del 16 marzo 1994 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 57) del 10 marzo 1994, prevedeva come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.

Per ciò che concerne la composizione delle società interessate e le loro precedenti esperienze nel settore, il Dipartimento del Territorio ha comunicato che la Alcatel Italia s.p.a ha sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 25, ed è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano al numero 350026. Il suo Consiglio di Amministrazione è costituito da sei componenti (presidente: Ferrito Domenico; amministratore delegato: Gattegno Salomone; consiglieri: Palieri Raffaele, Piacentini Bruno, Tellier Benoit, Wille Caroline). Le sue sedi operative sono in Sesto Fiorentino (FI), via Provinciale Lucchese n. 33. e nella filiale di Tirana (Albania), Ruga Durresit. La società, che dispone di n. 237 dirigenti, n. 5.877 impiegati e n. 5.097 operai (dati relativi al 1994), ha eseguito forniture nel campo del trattamento informatizzato delle immagini per un importo di L.38.200.000.000 (esercizi 1992, 1993, 1994) per conto di importanti committenti (Telecom Italia s.p.a., ENEL, ecc.).

Riguardo alla *Need s.p.a.*, il medesimo Dipartimento ha riferito che essa ha sede in Pomezia (Roma) via Tito Speri s.n.c., e filiale a Tirana (Albania), Rruga Lek Dukagjini n. 3. ed è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al numero 629124. Il suo Consiglio di Amministrazione è costituito da tre componenti (presidente: Berardi Raffaele; amministratore delegato: Senfett Mario Luigi; consigliere: Profumo Giorgio). La società, che dispone di n. 146 dipendenti, ha eseguito forniture nel campo del trattamento informatizzato delle immagini per un importo di L. 3.975.000.000 (esercizi 1992, 1993, 1994) per conto di importanti committenti pubblici (Ministero delle Finanze, Biblioteca Nazionale di Roma. ecc.) e privati (Consorzio Sogein per conto del Ministero delle Finanze, Consorzio Conseidos per conto del Ministero delle Finanze, ecc.).

Risulta, inoltre, che la *Cartografia Digitale s.r.l.*, facente parte del medesimo raggruppamento, ha sede in Pomezia (Roma), via Castelli Romani n. 10, e filiale a Tirana (Albania), Rruga Lek Dukagjini n. 3, ed è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al numero 634882. Il suo Amministratore unico (Siddivò Francesco) è anche rappresentante legale. La società, che dispone di n. 9 dipendenti, ha eseguito forniture nel campo del trattamento informatizzato delle immagini per un importo di L. 2.365.000.000 (esercizi 1992, 1993) per conto di importanti committenti (Consorzio GIS per conto SOGEI, ecc.).

Infine, la *CE.R.E.D. — Centro Rilevazione ed Elaborazione Dati s.p.a.* ha sede in Bari, via G. Sangiorgi n. 15, e filiale a Tirana (Albania), Rruga Lek Dukagjini n. 3, ed è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari al numero 156727. Il suo Consiglio di amministrazione è costituito da tre componenti (presidente: Ricciardelli Nicola; consiglieri delegati: Ricciardelli Alfonso e Costantino Roberto). La società, che dispone di n. 364 dipendenti, ha eseguito forniture nel campo del trattamento informatizzato delle immagini per un importo di L. 1.823.000.000 circa (esercizi 1992, 1993, 1994) per impor-

tanti committenti pubblici (Comuni di Bari, Brindisi, CONI, ecc.) e privati (Consorzio Conseidos, Consorzio Considra, Telecom Italia s.p.a, ecc.).

Sempre il Dipartimento del Territorio ha riferito che le ditte che hanno richiesto di partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori sono state selezionate da una Commissione appositamente predisposta, che ha valutato le capacità tecnico-professionali dimostrate in precedenti lavori nel settore.

Per quanto riguarda specificamente la provincia di Perugia, il suo territorio è stato suddiviso in tre sublotti e per l'espletamento delle lavorazioni relative, che sono già state completate, era previsto un termine di quaranta giorni. In particolare, per il sublotto n. 1 i lavori hanno avuto inizio il 18.9.1996 e la consegna degli elaborati è avvenuta il 4.11.1996; per il sublotto n. 2 i lavori hanno avuto inizio il 5.11.1996 e la consegna degli elaborati è avvenuta il 16.12.1996; per il sublotto n. 3 i lavori hanno avuto inizio il 21.1.1997 e la consegna degli elaborati è avvenuta il 27.2.1997.

L'affidamento al raggruppamento di imprese facenti capo all'Alcatel Italia s.p.a. dei lavori del lotto in questione (comprendente complessivamente n. 18 sublotti), di importo pari a L. 4.670.361.003 più I.V.A., è avvenuto, come detto, mediante gara e tramite ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 358 del 1992 (recante il « Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 CEE, 80/767 CEE e 88/295 CEE »). L'urgenza è stata determinata dalla necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante « Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 », relativo all'istituzione del catasto dei fabbricati, nei termini nella medesima previsti (1° gennaio 1997).

Il Dipartimento del Territorio ha riferito ancora che i lavori di informatizzazione si sono conclusi prima del verificarsi dei noti disordini in terra d'Albania e, all'attualità, tutto il materiale oggetto delle lavorazioni

rientrato in Italia viene rigorosamente controllato dal personale del Dipartimento, coadiuvato da un'apposita commissione di collaudo.

Infine, il predetto Dipartimento ha precisato che la necessità del ricorso all'appalto è stata dettata dalla mole ingente di lavoro e dall'impossibilità di svolgerlo da parte dell'Amministrazione, già impegnata a far fronte ad altri, numerosi compiti di istituto.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 31 agosto 1989, il professor Romolo Calabrese di Cosenza, per raggiunti limiti di servizio, prestato per effettivi ed ininterrotti quarantotto anni, è stato posto in quiescenza;

con la legge 29 gennaio 1994, n. 87, su iniziativa del Governo Ciampi è stato riconosciuto anche al personale della scuola il diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della stessa legge, la riliquidazione della medesima indennità doveva essere effettuata, per il personale cessato dal servizio il 31 agosto 1989, entro l'anno 1996;

il ricalcolo della buonuscita è slittato al 1997 e, ai sensi della legge finanziaria per il 1997, i conti verranno saldati nel 1998;

dopo cinque anni, il Tar del Lazio (con sentenza n. 2263 del 1996) ha accolto il ricorso presentato dal professor Calabrese per la riliquidazione della buonuscita con gli integrali benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988:

inspiegabilmente, l'Inpdap e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con atti notificati in data 7 e 26 marzo 1997, hanno proposto due separati ri-

corsi contro la sentenza n. 2263 del 1996 del Tar del Lazio —:

quali iniziative urgenti intendano adottare per evitare che il signor Calabrese continui ad essere mortificato e leso nei suoi diritti dopo quasi cinquant'anni di onesto lavoro e servizio nella pubblica amministrazione. (4-11232)

RISPOSTA. — *In relazione alla questione sollevata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare indicato in oggetto si fa presente quanto segue.*

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato che con mandato n. 298 del 19.9.97 è stata disposta, in favore del Prof. CALABRESE Romolo, la riliquidazione dell'indennità di buonuscita comprensiva dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 87/94, per un importo netto di £. 16.613.284.

Si precisa inoltre, relativamente all'integrale applicazione del contratto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 399/98, che il Consiglio di Stato ha respinto la domanda incidentale di sospensiva della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Conseguentemente il suddetto Istituto, in data 25.9.97, ha disposto l'immediata esecuzione della decisione stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri per la solidarietà sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere, premesso che:

i recenti fatti di cronaca hanno recentemente evidenziato tutta la gravità del problema relativo all'assoluto vuoto legislativo nei confronti della protezione dei minori;

quali provvedimenti urgentissimi intendano assumere al fine di reprimere duramente gli abusi sui minori. (4-14005)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto con la quale l'On.le interpellante sollecita l'adozione di provvedimenti per la prevenzione di abusi sui minori, rappresento quanto segue.*

La situazione dell'infanzia, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi di abusi sessuali e violenze, ha indotto il Governo a fare il punto sulla sua politica in materia, già da tempo avviata ed assegnandomi il compito di coordinare tutte le attività a favore dell'infanzia. In particolare ha espresso pieno appoggio alla legge contro l'abuso sessuale dei minori, attualmente all'esame del Senato in sede deliberante con la quale si rafforza la normativa penale già esistente ma anche a nuove iniziative legislative finalizzate a prevenire situazioni di degrado morale che costituisce il terreno di cultura di tutte le violenze sui minori nonché ad intensificare i controlli nell'ambito scolastico e in quello familiare soprattutto in quelle zone urbane notoriamente a rischio.

Al riguardo il Governo ha convenuto su alcune linee di indirizzo tra le quali: un impegno per la formazione degli adulti e degli educatori sui temi della sessualità e della violenza contro i bambini e bambine e gli adolescenti in genere che prevede la convocazione di una conferenza nazionale di esperti e il varo di un disegno di legge per la formazione congiunta di magistrati, forze dell'ordine, operatori sociosanitari e personale docente e non docente; un impegno a diffondere le esperienze di educazione alla sessualità nelle scuole con una direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione e con uno stanziamento nella legge finanziaria 98 in attesa del varo di un apposito disegno di legge sulla educazione sessuale; un impegno a valorizzare le esperienze del volontariato e ad indirizzarle verso progetti per rendere le città più sicure per i più piccoli.

Su questi temi il Governo e il mio Ministero hanno avviato da tempo un'azione fondata sulla prevenzione e sul coordinamento degli interventi non solo di tipo repressivo, ma anche educativo, promozionale e culturale a favore dei diritti dei bambini e delle bambine.

Nel Piano d'azione governativo per l'infanzia e l'adolescenza sono previste una serie di misure coordinate e coerenti per interventi di carattere legislativo, amministrativo e di formazione culturale in favore dell'infanzia. Nell'ambito degli interventi relativi all'ordine pubblico, esso prevede misure ed attività di contrasto dello sfruttamento, anche sessuale e della violenza sui minori attraverso interventi educativi e formativi nella scuola; interventi tendenti a migliorare la qualità della vita nelle città rendendole più sicure per i bambini.

Il Piano d'azione è coordinato dal Comitato dei Ministri che cura il coordinamento di tutti gli interventi. Nell'ambito degli interventi di carattere legislativo può senz'altro includersi la legge d'iniziativa parlamentare 23 dicembre 1997, n. 451, di recente approvata dal Parlamento, istitutiva della Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia.

La Commissione acquisisce informazioni e dati sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti ed allo sviluppo dei minori e svolge, altresì, un'attività promozionale dei diritti dell'infanzia anche in base alle convenzioni internazionali in materia. La legge, inoltre, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio nazionale per l'infanzia con il compito di predisporre ogni due anni il Piano nazionale d'intervento per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei minori.

Il Governo, infine, con la legge 28 agosto 1997, n. 285 (c.d. « legge di spesa ») sulla promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, già in fase di attuazione, ha stanziato circa 800 miliardi in favore di Regioni e principali città per un intervento di sistema che garantisca alcuni orientamenti e servizi specifici attraverso un impegno riformatore per porre i bambini al centro dell'attenzione della vita pubblica.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del*

lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti, un misero aumento ai sensi della legge n. 59 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e, infine, del 34 per cento dal 1998, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con anni quaranta e oltre di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo dal 1967, percepiscono attualmente lire 2.300.000 circa mensili nette, mentre i parigrado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il settimo livello *bis*, percepiscono ben lire 3.600.000 mensili nette —:

quali provvedimenti intendano adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti *ex combattenti*, per anticipare dal gennaio 1998 la concessione del 33 per cento per l'avvio, quindi, della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti.

(4-12477)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.*

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n.59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale

recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste o nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993 fino all'attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, ad opera delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate Amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi Uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

BERTUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia vero che il decreto del ministero del tesoro n. 187 dell'8 maggio 1997, di approvazione del regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, non può concretamente essere applicato dall'Inpdap e dagli uffici competenti perché risulta ancora mancante la relativa circolare esplicativa;

se detta circolare sia stata già predisposta dal ministero e quali tempi occorreranno per procedere alla effettiva liquidazione delle somme dovute, anche per gli arretrati a partire dal 1° gennaio 1996, ai tanti aventi diritto. (4-12829)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti*

dell'Amministrazione pubblica, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 di cui al regolamento recante modalità applicative delle disposizioni concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, ha emanato la circolare n. 57 pubblicata sulla G.U. n. 257 del 4.11.1997.

Relativamente ai tempi necessari per la liquidazione della pensione per inabilità, riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, l'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato, una volta ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, dovrà inoltrare tutta la documentazione necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità alla sede provinciale dell'INPDAP che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta.

A tal fine l'Istituto suddetto sta provvedendo ad inviare alle proprie sedi provinciali il programma per poter erogare tali trattamenti pensionistici, con una procedura di liquidazione innovativa rispetto a quella precedente prevista dall'ordinamento delle ex Casse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BIANCHI CLERICI, SANTANDREA e RIZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie apparse a più riprese sulla stampa, e in particolare sul quotidiano *La Padania*: a) l'appalto sull'informatizzazione della scuola, per la creazione di una nuova rete di gestione di tutte le attività principali del Ministero della pubblica istruzione, è stato vinto dalla società Eds di Roma, con un'offerta pari a 639 miliardi e 950 milioni di lire, cinquanta milioni meno dell'offerta presentata dalla Finsiel, pari a 640 miliardi, ma superiore

all'ultima di 480 miliardi presentata dalla cordata Ibm-Olivetti per il medesimo servizio; b) sul bando l'unico accenno alle caratteristiche, sulla base delle quali sarebbe stato formulato il giudizio da parte dell'apposita commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione, recitava testualmente: « Verrà valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa »; c) sembrerebbe che uno dei giurati della gara, Giorgio De Michelis, fosse in relazioni dirette con la società che ha fornito materiale determinante per la presentazione dell'offerta della società vincitrice; d) l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata sulla regolarità dell'appalto, in meno di tre settimane, si è pronunciata dichiarando che non vi sono motivi per invalidare la gara —:

se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero. (4-09189)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto con la quale si chiedono chiarimenti circa i criteri seguiti per l'aggiudicazione della gestione del Sistema Informativo di questo Ministero.

Al fine di chiarire il comportamento tenuto dall'Amministrazione nella vicenda che si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo l'EDS Ltd si ritiene opportuno far presente quanto segue, riassumendo brevemente i fatti così come gli stessi risultano essersi svolti.

A seguito della pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 3.1.1996 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5.1.1996 del bando di gara internazionale per la realizzazione e la gestione della infrastruttura tecnologica e di servizi amministrativi informatizzati del Ministero, hanno presentato domanda di partecipazione le seguenti cinque imprese:

Cap. Gemini S.p.A.;

Bull HN Information Systems Italia S.p.A.;

Finsiel S.p.A.;

Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra ISSC Italia S.r.L (impresa

capogruppo) IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Syntax Processing S.p.A.;

Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra EDS Electronic Data Systems Ltd, EDS Electronic Data Systems Italia S.p.A. e le Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A.

Soltanto quattro delle predette imprese sono risultate in possesso dei prescritti requisiti, sulla base dell'esame compiuto dall'apposita Commissione, e sono state ammesse quindi a presentare la propria offerta; in effetti, le offerte poi pervenute sono state solo tre e precisamente quelle di:

Finsiel S.p.A.;

RTI tra EDS Electronic Data Systems Ltd — Eds Electronic Data Systems S.p.A., Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A.;

RTI tra ISSC Italia S.r.L, IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Syntax Processing S.p.A.

A questo punto si ritiene di dovere evidenziare che alla Commissione giudicatrice dell'appalto concorso — istituita con decreto ministeriale del 22.7.1996 — era stato conferito l'incarico di procedere all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sulla base, in ordine di preferenza, dei seguenti elementi:

Validità tecnica del progetto, da valutarsi con riferimento ai risultati assicurati agli uffici e alle scuole, agli indici di qualità del servizio garantito, ai livelli di servizi o, alla metodologia di gestione e manutenzione;

prezzo richiesto.

Premesso altresì che il relativo bando di concorso, unitamente a tutta la documentazione concernente la gara, era stato sottoposto al preventivo esame dell'Alta Autorità per l'Informatica (AIPA) e del Consiglio di Stato, si sottolinea che, secondo le disposizioni contenute nello stesso bando, nell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, si doveva attribuire prioritario rilievo alla

validità tecnica del progetto, rispetto al concorrente elemento costituito dal prezzo; non era pertanto da escludere che una offerta dal prezzo più elevato potesse essere giudicata, così come è poi avvenuto nella fattispecie, più valida dal punto di vista tecnico e risultasse, quindi, complessivamente più vantaggiosa rispetto ad altre di prezzo inferiore ma tecnicamente ritenute meno valide.

Sulla base del predetto criterio, la Commissione giudicatrice — a conclusione dei propri lavori in data 30 novembre 1996 — ha ritenuto che il progetto offerto al più basso prezzo... « si discosta dai precedenti per elementi non marginali e di non secon-

dario rilievo. Esso, infatti, pur facendosi carico delle richieste del capitolato, denota una minore cura nella predisposizione del sistema tecnico organizzativo che è necessario per garantire i servizi ad un ente di complessità elevata come il Ministero della Pubblica Istruzione.... Il vantaggio del prezzo inferiore non compensa la minore qualità del progetto di questo concorrente ».

Coerentemente con l'anzidetto criterio, la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori, formulando la seguente graduatoria:

I prezzi delle tre proposte progettuali sono i seguenti:

Società o R.T.I.	Punteggio per la validità tecnica del progetto (in 60 mi)	Punteggio per il prezzo (in 40 mi)	Punteggio totale (in 100 mi)
1. R.T.I. tra EDS Electronic Data Systems Ltd, EDS Electronic Systems Italia S.p.A. e Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e Servizi p.A.	52,8300	20,8416	73,6716
2. Finsiel S.p.A.	50,4180	20,7480	71,1660
3. R.T.I. tra ISSC Italia S.r.l. - IBM Semea S.p.A. - Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e Syntax Processing S.p.A.	29,4480	36,4923	65,9403

I prezzi delle tre proposte progettuali sono le seguenti:

R.T.I. con capogruppo EDS Ltd: Lire 630.528.000.000;

Finsiel: Lire 630.840.000.000;

R.T.I. con capogruppo ISSC S.r.l.: Lire 478.270.000.000.

Occorre anche precisare, in merito al punto C della interrogazione parlamentare in parola, che tutti i componenti della Commissione hanno sottoscritto una dichiarazione attestante la insussistenza di qualsiasi situazione in grado di condizionare la loro piena indipendenza ed obiettività di giudizio.

Con riguardo al punto d) si osserva che sui criteri previsti dal bando di concorso — ed in base ai quali la Commissione ha formulato le proprie proposte — si era già preventivamente pronunciato il Consiglio di Stato per cui era da ritenere superflua l'anticipata audizione anche dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Quest'ultima è stata invece interessata alla vicenda in quanto successivamente alla consegna del verbale conclusivo dei lavori da parte della Commissione, e nelle more degli adempimenti per la notificazione alle imprese concorrenti dell'esito della gara, la Finsiel, in data 9 dicembre 1996, aveva fatto pervenire una nota con la quale faceva

presente che, nell'ambito del RTI con capogruppo EDS Ltd, « la Ferrovie dello Stato S.p.A. non sarebbe stata in possesso dei requisiti richiesti ai partecipanti in sede di prequalificazione ». Ciò « in quanto in primo luogo, la Ferrovie dello Stato ha una missione istituzionale, rilevabile dallo Statuto, che sembra precludere la possibilità di svolgere direttamente a favore di terzi le prestazioni richieste dal bando di gara », e, in secondo luogo, in quanto la Ferrovie dello Stato S.p.A. « dopo la presentazione dell'offerta, in data 8 agosto 1996, con atto Rep. n. 11643 raccolta n. 3381 Notaio in Roma Angelo Falcone, ha conferito il proprio "ramo d'azienda EDP" ad altra Società trasferendo alla stessa le risorse professionali e strumentali essenziali ad assicurare le prestazioni richieste dal bando di gara »:

La lettera, come sopra formulata dalla Finsiel, è stata rimessa dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza a tutte le imprese concorrenti per acquisirne, le eventuali deduzioni.

Al fine di acquisire un autorevole parere sulla circostanza e al fine di una eventuale successiva tutela dell'Amministrazione, sulla base degli elementi scaturiti dal contraddittorio si è proceduto in data 16.12.1996 a chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale è stata inoltrata anche la documentazione, concernente i chiarimenti forniti dal RTI con capogruppo EDS Ltd.

In data 14 gennaio 1997, constatato che il parere come sopra richiesto non risultava pervenuto, si è inviata all'Avvocatura Generale dello Stato una ulteriore nota, per integrare « quanto già documentatamente rappresentato » e « al fine di offrire... una più ampia base conoscitiva per la formulazione del richiesto parere », così come sottolineato nella stessa nota.

In data 17 gennaio 1997, l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto un'ulteriore documentazione, ed in particolare quella attestante la titolarità delle quote della TSF — Tele Sistemi Ferroviari S.r.l. da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A.

Tale documentazione integrativa, compresa quella prodotta dalla Ferrovie dello

Stato S.p.A. in ordine alla titolarità delle quote della Società TSF, è stata inoltrata dall'Amministrazione in data 21.1.1997.

In data 22 gennaio 1997 è pervenuta una ulteriore nota datata 21 gennaio 1997 — della Società Finsiel con la quale — ad integrazione di quanto rappresentato con la precedente nota del 9 dicembre 1996 — si comunicava l'avvenuta formalizzazione, con atto pubblico notarile, della cessione, da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A., della maggioranza del pacchetto azionario della TSF S.p.A. e si asseriva, inoltre, che la Ferrovie dello Stato S.p.A. sarebbe priva di qualsiasi struttura della EDP e delle relative risorse professionali e che, pertanto, non sarebbe più in possesso dei requisiti inizialmente dichiarati.

Quest'ultima comunicazione della Finsiel è stata lo stesso 22 gennaio 1997 rimessa, per opportuna informazione e per le valutazioni di competenza, all'Avvocatura Generale dello Stato e, analogamente alla nota precedente, anche alle altre Imprese concorrenti; in data 27 gennaio 1997 è pervenuta una nota di precisazione della Ferrovie dello Stato S.p.A. — anch'essa trasmessa immediatamente all'Avvocatura — in cui si confermava sia che la Società Ferrovie dello Stato è proprietaria dell'intero capitale sociale di TSF sia « l'esistenza di un contratto preliminare tra Ferrovie dello Stato e Finsiel che, al verificarsi di alcune condizioni, determinerà la cessione della maggioranza di TSF alla stessa Finsiel ».

Sulla questione l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso il suo parere in data 13.2.1997 (nota n. 7449) pervenuta a questa Amministrazione in data 17 febbraio 1997.

Si ritiene di dover far presente, infine, che sia la Finsiel che il RTI con capogruppo ISSC S.r.l. hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI con capogruppo EDS Ltd.

Il TAR del Lazio il 26.6.1997 si è pronunciato negativamente in ordine alle richieste avanzate dai ricorrenti.

La Direzione Generale del Personale, pertanto, preso atto delle decisioni del TAR,

ha stipulato in data 9 luglio 1997 il contratto con RTI aggiudicatario.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CARMELO CARRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti, un misero aumento ai sensi della legge n. 59 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e, infine, del 34 per cento dal 1998, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato; in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con quaranta anni oltre di servizio e con i benefici di guerra, collocati a riposo dal 1967, percepiscono attualmente 2.300.000 lire circa mensili nette, mentre i parigrado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto l'VIII livello *bis*, percepiscono ben 3.600.000 lire mensili nette;

quali provvedimenti intendano adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare dal gennaio 1998 la concessione del 33 per cento e per l'avvio, quindi, della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti.

(4-12393)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.*

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste o nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, ad opera delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate Amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi Uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

NUCCIO CARRARA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:

per quali ragioni ad oggi non si sia dato compiuto corso all'applicazione delle previsioni della legge n. 59 del 1991, che prevede la riliquidazione delle pensioni, cosiddette di annata, per quei dipendenti pubblici andati in pensione prima del 1977, i quali da anni ormai inutilmente attendono il dovuto;

per quale motivo dei circa 400 mila titolari della riliquidazione stabilita dalla detta legge n. 59 del 1991 solo pochi (circa 66 mila) hanno ricevuto quanto dovuto, mentre tutti gli altri continuano, nel migliore dei casi, a percepire solo degli acconti su quanto loro effettivamente dovuto;

se non sia necessario predisporre un'applicazione omogenea della legge per tutti gli interessati;

se non sia opportuno attivare rapide procedure per soddisfare i soggetti interessati, tutti ultrasessantenni. (4-09619)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste o nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, origi-

nariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, ad opera delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate Amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi Uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

CASINELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 20 prevede, tra l'altro, che « le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quando disposto dal secondo periodo del

comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti »;

l'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, così come successivamente integrato e modificato, al comma 2 prevede, tra l'altro, che « l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale »;

i criteri che, allo stato, sono stati dettati dal Ministro sono quelli previsti dal decreto ministeriale 29 settembre 1995 e qui di seguito si riportano: a) possesso di capacità compatibili con i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti; b) residenza nel comune ove si svolgono i lavori socialmente utili, e, in subordine, residenza nell'ambito della sezione circoscrizionale per l'impiego che comprende il comune; c) maggiore carico familiare; d) età più elevata;

la commissione regionale per l'impiego del Lazio, con deliberazioni del 10 febbraio 1996 e del 18 novembre 1996, ha stabilito di dare assoluta ed esclusiva preminenza « alle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti », prevedendo il diritto di precedenza nell'assegnazione « per i lavoratori che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, siano stati precedentemente utilizzati in lavori socialmente utili dello stesso ente »;

la stessa commissione ha ritenuto di non tenere in alcuna considerazione « il criterio del maggior bisogno », pur previsto dal decreto-legge n. 510 del 1996 —:

se non ritenga che i criteri di selezione adottati dalla Commissione regionale per l'impiego per il Lazio, e presumibilmente da altre regioni, comportino eccessivi privilegi per chi ha avuto l'opportunità di essere inserito nel primo progetto, a danno di molti altri che, successivamente

alla data di formazione della graduatoria originaria, maturano situazioni di bisogno estremamente pesanti;

se non ritenga che sia contro lo spirito della legge non consentire il subentro, al rinnovo del progetto, o dell'approvazione di un progetto successivo, di quanti vengano a trovarsi, sia per carico di famiglia che per reddito familiare, in condizioni più precarie di alcuni dei « prorogati »;

se non ritenga di porre urgentemente rimedio alle situazioni di cui sopra, privilegiando in ogni momento il criterio del maggior bisogno, con l'emanazione di una circolare interpretativa o con l'adozione di un decreto ministeriale che detti criteri precisi e vincolanti;

se non intenda, altrimenti di provvedere in tal senso nell'ambito della delega concessa al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, prevista dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. (4-11885)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare vengono manifestate perplessità in ordine ai criteri di selezione adottati dalla Commissione Regionale per l'impiego del Lazio, con delibera del 18.11.96, per l'assegnazione dei soggetti ai lavori socialmente utili.*

In particolare viene criticata la priorità attribuita al criterio della professionalità acquisita nell'attuazione dei progetti in quanto si ritiene che tale scelta possa pregiudicare i soggetti mai impegnati e quanti si trovino in una posizione di bisogno.

Le disposizioni normative in materia prevedono che per l'assegnazione ai progetti « si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti... » (articolo 1, co. 2, secondo periodo, legge n. 608/96) ed inoltre che « per i progetti approvati dal 1° gennaio '96 le CRI, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto, in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti » (articolo 1, co. 20, L. 608/96).

Ancora va ricordato il decreto ministeriale 29.9.1995 relativo proprio ai criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti, espressamente richiamato nella delibera in argomento.

Entrando nel merito, l'atto di cui trattasi è stato emanato con la precipua finalità di eliminare la frammentazione delle decisioni precedentemente assunte in materia e fornire, nel contempo, un agile strumento operativo alle strutture periferiche dell'Amministrazione del Lavoro nel Lazio.

Per quanto concerne i criteri di priorità nell'assegnazione ai progetti la delibera ha testualmente stabilito che « all'atto dell'assegnazione dei lavoratori, la S.C.I.C.A. dopo aver accertato la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori ed i requisiti richiesti... dovrà assegnare in via prioritaria i lavoratori precedentemente utilizzati in LSU dall'Ente richiedente... ». In tal modo la CRI ha dato seguito a quanto disposto dal citato articolo 1, co. 2, secondo periodo della legge n. 608/96, tenendo contemporaneamente nella dovuta considerazione il comma 20 del medesimo articolo.

È importante a questo punto sottolineare che in molti casi i progetti presentati dagli Enti hanno finalità (e dunque qualifiche richieste) identiche o analoghe a quelle di progetti già attuati dagli Enti stessi, anche se non esauriti nel corso delle annualità precedenti.

Per comprendere l'ordine delle priorità stabilite bisogna rammentare che la tendenza evolutiva impressa ai LSU è stata quella di attribuire all'istituto una capacità di « autosostenersi » ed uscire, in tal modo, da un'ottica prettamente emergenziale.

La legge n. 608/96 prevede, infatti, allo scopo di creare « le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali », la possibilità per i soggetti promotori dei progetti di costituire società miste a condizione che il personale dipendente dalle predette società sia costituito, in misura non inferiore al 40 per cento, da lavoratori già impegnati nei predetti progetti.

Lo stesso favore nell'offrire possibilità occupazionali ai lavoratori in LSU si ravvisa nell'articolo 3, co. 4 bis della L. n. 135/97, secondo il quale « I lavoratori impegnati

per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili... hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi fino al 31.12.98 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità ».

Va ricordato, inoltre, che è stato già approvato, in data 28 novembre u.s., il decreto legislativo di riordino e riforma dei LSU, nel quale viene puntualizzata la caratterizzazione degli stessi come attività finalizzate al reimpiego.

Da ultimo è utile rammentare che le CRI, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, possono deliberare tenendo conto delle diverse realtà occupazionali presenti sul territorio. In particolare, la situazione della Regione Lazio è stata contraddistinta, negli ultimi 15 anni, da un folle declino industriale e, quindi, dalla difficoltà di reinserire i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.

Per costoro l'assegnazione ai progetti costituisce, spesso, l'unica possibilità di lavoro. In questo senso la delibera in argomento ha tenuto conto, in aderenza alle disposizioni del già richiamato decreto ministeriale 29.9.95, della posizione di maggiore precarietà e aspettativa di chi, fuori dal circuito lavorativo, ha spesso un'età più elevata e carichi familiari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CENNAMO, GIORDANO, NAPPI, PETRELLA, PECORARO SCANIO e NARDONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nella città di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, si sta svolgendo la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 16 e 30 novembre 1997;

l'ufficio di collocamento della città è ancora una volta al centro di manovre elettorali;

risulta infatti agli interroganti che i responsabili dell'ufficio di collocamento, ancora una volta sarebbero intervenuti pesantemente nella campagna elettorale e, profittando della loro posizione, tanto più in vista in una città ad alto tasso di disoccupazione, farebbero opera di pressione per convincere gli elettori a votare per un candidato piuttosto che per l'altro —:

se ritenga compatibile questo atteggiamento con la correttezza e l'imparzialità a cui debbono attenersi i pubblici funzionari dello Stato;

quali iniziative intenda intraprendere affinché l'ufficio di collocamento di Nocera funzioni come un vero e proprio ufficio pubblico, e non come comitato elettorale dei referenti politici di chi dirige l'ufficio. (4-13529)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto si conferma, in via preliminare, che il Responsabile della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Nocera Inferiore ed alcuni suoi collaboratori sono impegnati, da molti anni, nell'attività politica locale, ricoprendo anche cariche elettive.

Premesso ciò, si rappresenta che tale impegno, però, non ha mai determinato collisione e/o commistione con l'attività amministrativa svolta dagli stessi, la quale risulta improntata a principi di imparzialità e correttezza.

Infatti non sono mai state segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno, interferenze tra l'attività politica e quella istituzionale espletata dai predetti funzionari.

Si fa presente, infine, che la legge n. 608 del 28.11.1996 consentendo ai datori di lavoro privati ed agli Enti Pubblici economici l'assunzione diretta di lavoratori, esclude ogni intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro degli uffici di Collocamento, assegnando ad essi funzioni prevalentemente statistiche e di certificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MAURA COSSUTTA. — Ai Ministri per le pari opportunità e del lavoro e della

previdenza sociale. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, del Piemonte si è rilevato che i rapporti consegnati dalle aziende in applicazione della legge n. 125 del 1991 sono spesso difforni dai requisiti stabiliti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 17 luglio 1996;

tutte le grandi imprese (Fiat, Michelin, eccetera) non hanno trasmesso i dati disaggregati per unità produttiva relativamente alle tabelle: n. 4 - inquadramenti professionali; n. 5 - tipologia delle assunzioni, cassa integrazione guadagni, aspettativa; n. 6 - entrate, uscite, trasformazione contratti; n. 7 - formazione del personale;

per quanto concerne la tabella 8 - retribuzioni, quasi tutte le aziende non rispondono o rispondono solo parzialmente al dato inerente gli scaglioni retribuiti dei dirigenti e/o, talvolta, dei quadri;

le suddette modalità di trasmissione dei dati non sono conformi a quanto prevede il decreto ministeriale del 17 luglio 1997 —:

se ai Ministri interrogati risulti che le grandi aziende non trasmettano i dati disaggregati per unità produttiva relativi alle tabelle 4, 5, 6, e 7, di cui al decreto ministeriale del 17 luglio 1996, e che i dati relativi alla tabella 8 siano, quando lo sono, forniti parzialmente;

quali iniziative intendano intraprendere allo scopo di sollecitare i grandi gruppi, quali per esempio Fiat e Michelin, a fornire i dati disaggregati delle tabelle 4, 5, 6 e 7, nonché i dati integrali di cui alla tabella 8 del decreto ministeriale 17 luglio 1996;

se non ritengano il caso di prevedere, anche con atti legislativi, norme sanzionatorie, qualora si verificassero casi in cui le aziende non forniscano i dati di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1996, ovvero li forniscano in maniera incompleta.

(4-06732)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata dalla S.V. On.le si fa presente quanto segue.*

La legge 104.1991, n. 125, all'articolo 8; dispone che le aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti, predispongano un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile da redigere sulla base delle indicazioni recate da un decreto attuativo e da trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e al Consigliere regionale di parità.

Essendo questi gli organismi destinatari del rapporto, non si dispone ancora di dati complessivi completi. Il Comitato Nazionale di Parità ha però già deliberato di organizzare una giornata seminariale con tutti i Consiglieri di parità per affrontare le tematiche di comune interesse. Questa è senz'altro una delle principali.

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori in caso di inadempienza, su di essi dispone l'articolo 9 della legge n. 125/91 sopra citata.

Tale articolo, al 4° comma, infatti, prevede che «...In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19.3.1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

viva preoccupazione si è diffusa fra le associazioni della proprietà edilizia per le notizie trapelate circa l'intenzione del Governo di riformare il sistema delle locazioni mediante strumento del decreto-legge;

la materia, così vasta, delicata e conflittuale, non può evidentemente essere privata di un corale dibattito che preceda (e non segua) il varo della legge;

non sembrano esservi ragioni che possano giustificare il varo della normativa

attraverso lo strumento del decreto-legge né pare lecito muovere dalla eventuale necessità di prorogare le commissioni prefettizie degli sfratti per regolare per intero, con decreto-legge, la materia delle locazioni —:

se non ritenga inopportuno e quindi da escludere che la natura delle locazioni sia affrontata con un provvedimento d'urgenza. (4-11012)

RISPOSTA. — *In riferimento alle problematiche, poste nell'interrogazione in oggetto, concernenti il nuovo regime delle locazioni il Segretariato Generale del CER rappresenta quanto segue.*

L'emanazione di un provvedimento organico in materia è stato sino ad ora condizionato dalla mancanza di elementi certi circa le risorse finanziarie disponibili mediante le quali, da un lato, supportare i nuclei familiari in condizioni economiche più deboli e, dall'altro, favorire i proprietari incentivando la disponibilità a locare attraverso facilitazioni fiscali.

Con la legge finanziaria, in corso di approvazione, vengono stanziati 500 miliardi per dare fattibilità alla riforma ed è in fase di definizione uno specifico provvedimento che, in accordo con le regioni, potrà consentire, per la stessa finalità, lo stralcio di una quota dei fondi ex Gescal, ancora da ripartire, relativi al triennio 1996-1998.

Sulla base di tali elementi si è registrato un ampio consenso che ha consentito che l'iter parlamentare del provvedimento abbia una rapida ripresa.

I tempi ravvicinati della scadenza del 31 gennaio sono tali, però, che necessariamente occorre disgiungere la proroga degli sfratti dall'approvazione del testo di legge di riforma.

Condividendo le preoccupazioni indicate nell'atto ispettivo, il CFR non ritiene possibile ricorrere alla decretazione, per una materia così complessa, mentre reputa necessario adottare un provvedimento di urgenza limitatamente al rinvio della scadenza delle Commissioni prefettizie.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Paolo Costa.

DE LUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

presso la società Spicer Off-Highway Axle di Vimercate è stata decisa l'apertura della procedura di mobilità per il licenziamento di ben dodici lavoratori, così ingenerando presso gli stessi lavoratori e le rispettive famiglie un sentimento di sincero sconforto, tanto che i dipendenti hanno manifestato per tre ore dinanzi ai cancelli della società predetta;

le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato serie forme di lotta e di protesta, sottolineando che il fatturato dell'azienda è in continua crescita ed evidenziando che sono possibili soluzioni alternative al licenziamento dei dipendenti;

la vertenza peraltro è già approdata all'ufficio provinciale del lavoro ed i lavoratori dell'azienda hanno di già incontrato il sindaco di Vimercate e rivolto varie richieste d'aiuto agli organi istituzionali —:

quali urgenti iniziative intenda adottare in merito a tale problematica vicenda, posto che sarebbe il caso di riportare la necessaria serenità tra le famiglie dei dipendenti della società Spicer Off-Highway Axle, garantendo agli stessi il sacrosanto diritto al posto di lavoro. (4-12918)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, in data 24.10.1997, è stato sottoscritto presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano un verbale di mancato accordo circa l'apertura della procedura di mobilità per il licenziamento di 2 lavoratori della Società Spicer Off-Highway Axle di Vimercate, ritenuti in esubero dall'azienda, a seguito di una ristrutturazione ed una diversa organizzazione del lavoro.*

I licenziamenti, sulla base di informazioni assunte per le vie brevi, riguarderanno soltanto 4 impiegati ed 1 operaio, in quanto gli altri 7 dipendenti (tutti operai) sono in

possessione dei requisiti per essere collocati a riposo entro il mese di marzo 1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DE MURTAS e GRIMALDI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'anfiteatro di Benevento è un monumento di grande rilevanza storica e artistica, risalente al I secolo dopo Cristo; che per la sua ampiezza è paragonabile al Colosseo; fu scoperto casualmente nel 1985, durante lo sbancamento di un'area destinata alla costruzione di un palazzo;

già Tacito, nei suoi Annales, parla di un luogo, presumibilmente l'anfiteatro, in cui Nerone fu invitato ad assistere ai giochi dei gladiatori;

la campagna di scavo è durata dieci anni e, rispetto all'originaria struttura ellittica, ha portato alla luce un muro anulare e dei muri radiali che convergono verso l'arena;

tali ritrovamenti costituiscono una parte piccolissima del patrimonio celato sotto il terreno; il resto del monumento scompare in parte sotto alcuni orti vicini, in parte sotto la via, la ferrovia, la stazione Appia ed altre costruzioni limitrofe; anche la parte scavata ricade in un terreno privato che i proprietari avevano destinato ad uso abitativo;

il piano regolatore della città prevede che la superficie in questione sia da destinare a zona edificabile, nonostante si tratti, in tutta evidenza, di un'area ad alta densità archeologica;

la sovrintendenza archeologica competente, che ha ottenuto il permesso di occupare l'area per dieci anni allo scopo di condurre le campagne di scavo, pur con i limitatissimi fondi a disposizione (cinquanta milioni), è riuscita a riportare in vista circa trenta metri di fronte murario;

per l'occupazione del suolo, è stato offerto ai proprietari un indennizzo che essi hanno rifiutato, pretendendone, in-

vece, un altro di ben maggiore entità; ne è nato un contenzioso che è tuttora in corso;

le strutture murarie emerse sono state poste sotto il vincolo del ministero per i beni culturali e ambientali ma, scaduta l'occupazione il 29 aprile 1997, e terminati i fondi, l'area interessata è stata riconsegnata ai proprietari che, d'altra parte, non possono utilizzarla a causa del vincolo;

ricoprire la zona già scavata ed utilizzarla altrimenti, significherebbe distruggere un elemento costitutivo e fondamentale della storia del Sannio e di Benevento: essa, infatti, fa parte di un'area vasta che insiste sulla città romana e su strutture sannitiche, comprendendo l'Appia Antica, il ponte Leproso, Cellarulo e i Santi Quaranta. Inoltre, la continuazione delle ricerche sull'imponente monumento può, come è facilmente prevedibile, riservare ancora numerose e importanti scoperte;

se le autorità competenti non assumeranno le necessarie e urgenti misure di tutela e di prevenzione, l'area rischia, nella migliore delle ipotesi, di essere interessata da un naturale degrado o di venire definitivamente distrutta dai tombaroli e dai collezionisti coinvolti nel traffico illegale di reperti archeologici;

occorrerebbe un procedimento di esproprio dell'area interessata, secondo quanto stabilito dalla legge 25 giugno 1965, n. 2359, e dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, che, relativamente alla materia delle espropriazioni per causa di utilità pubblica, comprende le aree archeologiche —:

quali misure urgenti intenda adottare il Ministro interrogato, affinché la sovrintendenza interessata provveda alla salvaguardia del monumento e per programmare e avviare la ripresa degli scavi, in modo che l'intera opera venga riportata, gradualmente, alla luce;

quale piano voglia predisporre il Ministro, ai fini della costituzione e dell'allestimento di un parco archeologico-fluviale, comprendente l'Appia Antica, l'An-

fiteatro, il ponte Leproso, Cellarulo e i Santi Quaranta, che possa consentire la piena e completa valorizzazione dell'area di cui trattasi. (4-15032)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si fa presente che questo Ministero ha avviato con la GE.PEL, proprietaria dell'area ove insiste l'Anfiteatro Romano, una transazione per la quale sono stati chiesti all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli chiarimenti circa le condizioni e le modalità di stipula dell'atto.*

Detta transazione consentirebbe di definire il complesso ed annoso contenzioso pendente.

È stata nel contempo avviata la procedura relativa alla liquidazione del premio ai sensi degli artt. 44 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per gli importanti rinvenimenti effettuati nella zona in questione.

In merito alla paventata edificabilità dell'area si precisa che, essendo la stessa sottoposta a vincolo archeologico con decreto ministeriale 12 settembre 1985, qualsiasi intervento finalizzato a modificare l'attuale stato dei luoghi dovrà essere preventivamente esaminato ed approvato dal Ministero, che garantisce in tal modo la tutela delle importanti testimonianze archeologiche, costantemente controllate dalla Soprintendenza archeologica di Salerno.

Si comunica, altresì, che il Ministero, nella programmazione per il 1998, ha destinato all'immobile in questione un finanziamento di lire 40 milioni.

Si segnala, infine, che nel caso in questione non si ritiene che si debba ricorrere alla procedura espropriativa in quanto la definizione della transazione in corso consentirà in tempi più celeri l'acquisizione dell'area al patrimonio archeologico dello Stato, con conseguente idonea valorizzazione dell'eccezionale complesso archeologico rinvenuto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato la seguente interrogazione, di cui si riporta il testo: « certo signor Melegari Carlo, esponente della sinistra politica veronese, esponente del sindacato Cisl, ha usufruito per anni di un distacco sindacale ex articolo 31 legge 300/70 —:

se siano veri i seguenti fatti:

che il predetto personaggio abbia usufruito di tale distacco sindacale per prestare la propria opera in una società della quale lo stesso tira le fila, certa società « Cestim », che nulla ha a che fare con l'attività sindacale vera e propria, così come individuata dall'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori;

che tale società Cestim (Centro Studi Immigrazione), della quale Melegari è il direttore, sia soggetto giuridico totalmente distinto ed autonomo rispetto alla confederazione sindacale alla quale appartiene il Melegari, il sindacato Cisl;

che la Cisl abbia pagato lo stipendio a parte del personale della società Cestim, ciò facendo dal 1991 al 1994, personale da identificarsi nelle persone del predetto Carlo Melegari, della signora Feloj Piera e della signora Giuseppina Scala, personale che peraltro, a quanto risulta all'interrogante, è stato fatto figurare e viene tutt'oggi fatto figurare come impiegato dell'Ufficio Stranieri della Cisl, mentre tali persone sono permanentemente presenti presso gli uffici della società Cestim;

che tutte le predette persone abbiano usufruito di aspettativa sindacale in base alla citata legge 300/70, come detto in violazione della predetta normativa, essendo l'articolo 3 della legge 300 predisposto per tutelare i lavoratori che siano chiamati ad espletare un mandato sindacale in funzioni pubbliche elettive o in funzioni direttive per carichi sindacali provinciali e nazionali, con esclusione quindi dell'attività realmente svolta dal Melegari e dalle altre due gentili signore;

che, pertanto, si sia in presenza di aspettative non retribuite, coperte da importanti privilegi in campo previdenziale ed assistenziale (in sostanza questi lavoratori in aspettativa sindacale maturano il diritto alla pensione senza versare alcun contributo previdenziale, e vengono loro riconosciuti i cosiddetti contributi figurativi che sono a totale carico dell'Inps, e cioè della collettività; inoltre conservano il diritto alle prestazioni sanitarie in caso di malattia a totale carico degli enti preposti all'erogazione della prestazione stessa) e che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si possa tranquillamente parlare di un'azione truffaldina a carico dello Stato in violazione della tutela sindacale prevista dalla legge 300/70;

se non intenda procedere quanto prima alla verifica dei fatti sopra denunciati, con conseguente intervento anche presso la magistratura affinché vengano perseguiti tutti coloro che hanno contribuito ad attuare un'azione così evidentemente illecita nei confronti dello Stato »;

il Ministro, nella risposta pubblicata sull'allegato B della seduta del 29 ottobre 1996, rispondeva nel seguente modo: « In merito alle situazioni segnalate nel documento parlamentare, l'ispettorato provinciale del lavoro di Verona ha comunicato che i relativi accertamenti sono stati effettuati dagli organi di polizia su delega della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Verona. Tutte le valutazioni in ordine ai fatti ineriscono, pertanto, alla competenza dell'autorità giudiziaria. Al termine di tale fase giudiziaria questa amministrazione valuterà gli eventuali provvedimenti di competenza »;

l'interrogante ritiene che un conto siano le indagini condotte dalla polizia giudiziaria, per quanto concerne i reati eventualmente commessi già denunciate, e altro siano gli abusi compiuti, in termini amministrativi, nei confronti dell'amministrazione statale, in quanto si è denunciato che il signor Carlo Melegari avrebbe usufruito di un distacco sindacale ex articolo 31 della legge n. 300 del 1970 con aggravio di oneri per le casse dello Stato —

se non intenda dare una risposta nel merito della questione amministrativa e contabile, lasciando ovviamente alla magistratura penale di compiere gli atti di sua competenza. (4-05965)

RISPOSTA. — Il documento parlamentare presentato pone all'attenzione la problematica relativa all'utilizzazione di lavoratori in distacco sindacale per svolgere attività all'interno di organizzazioni non prettamente sindacali, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 31 della legge n. 300/70.

Dagli elementi acquisiti presso gli Uffici competenti, è emerso quanto segue.

Il signor Carlo MELEGARI, ex dipendente della società GLAXO S.p.A. di Verona, è stato in aspettativa sindacale dal 1978 al febbraio 1994. In tale periodo ha svolto attività sindacale, inizialmente, per conto della CISL di Verona, interessandosi di politiche sociali riguardanti gli anziani ed i giovani; successivamente ha operato per conto dell'associazione denominata CESTIM (Centro Studi Immigrazioni) occupandosi in via principale delle problematiche attinenti alla condizione degli extracomunitari.

La signora SCALA Giuseppina, dipendente della società ARNOLDO MONDADORI di Verona, è stata in aspettativa sindacale svolgendo, per conto dell'associazione CESTIM, attività amministrativa.

La signora FELOY Piera, ex dipendente della società C.L.G. di S. Martino B. Albergo, in pensione dal 1995, è stata in aspettativa sindacale svolgendo attività simile a quella svolta dalla signora SCALA.

I predetti dipendenti sono stati retribuiti, nei periodi di distacco sindacale, dalla CISL di Verona, sulla base di una retribuzione mensile determinata da un regolamento interno della CISL regionale che prevede un inquadramento articolato su sei livelli professionali.

Il procedimento penale, di cui si fa cenno nella risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo, è tuttora pendente.

Si fa presente che il decreto legislativo 16.9.1996, n. 564 ha dettato nuove disposizioni per quanto riguarda l'individuazione

delle cariche sindacali che danno luogo all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 31 citato.

In particolare, deve trattarsi di cariche previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite dall'organizzazione sindacale per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali.

Tale disposizione per il suo carattere interpretativo dell'articolo 31 della legge 300/70, è applicabile anche per la copertura figurativa dei periodi di aspettativa anteriori all'entrata in vigore del recitato decreto legislativo, con conseguente mancato riconoscimento dell'accredito figurativo, in tutti i casi in cui sia stato accertato che le attività svolte non sono quelle corrispondenti ad una delle cariche o funzioni previste dalla norma.

Al termine dell'accertamento ispettivo condotto dall'INPS, e volto ad individuare la natura giuridica del Centro Studi Immigrazione (CESTIM), nonché gli aspetti previdenziali connessi alla posizione di alcune persone che avevano percepito compensi per l'attività svolta all'interno del suddetto Centro, è stata respinta la domanda di accreditamento ex lege n. 300/70 presentata dalla Sig.ra Giuseppina SCALA, così come la successiva richiesta di riesame del provvedimento di reiezione ed è stato revocato l'accREDITAMENTO già effettuato nei confronti della Sig.ra Piera FELOY.

È inoltre in corso un ulteriore accertamento ispettivo teso a verificare l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le succitate dipendenti con la Società in argomento, ai fini dell'eventuale versamento della relativa contribuzione.

Per ciò che riguarda, infine, il dr. MELLEGARI, al momento, non ha presentato alcuna domanda di riconoscimento dei benefici in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GUERZONI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

il ministro delle finanze è da tempo a conoscenza della richiesta avanzata dal

comune di Mirandola in data 19 ottobre 1994, protocollo n. 11742, di acquisire un immobile denominato « caserma ex milizia (MVSN) » sito nel comune e oramai in disuso e abbandonato da oltre trent'anni;

la richiesta di acquisto è avvenuta ai sensi e in conformità ai requisiti previsti dalla legge n. 579 del 1993 e sulla base della circolare del ministero delle finanze n. 56/T del 19 maggio 1994;

la legge n. 579 del 1993 prevede che gli enti preposti debbano concludere il provvedimento entro sei mesi, salvo proroga di altri quattro mesi;

il comune di Mirandola è stato riconosciuto dal verbale di consegna provvisoria come titolare del « diritto soggettivo » all'acquisto e, al fine di evitare crolli o per effettuare opere di bonifica sanitaria, il comune ha già sostenuto spese considerevoli;

non esistono problemi alla destinazione finale dell'uso dell'immobile, poiché anche gli alloggi previsti sono da considerarsi opera pubblica, in quanto edilizia sovvenzionata e non cedibile; viene quindi pienamente rispettato il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 579 del 1993;

sul progetto stralcio di recupero dell'immobile è stato stanziato un finanziamento pubblico (legge n. 179 del 1992) di lire 1.794 milioni e le opere relative a tale recupero debbono iniziare prima del 18 ottobre 1997, previa predisposizione del progetto esecutivo e relativo appalto —:

se sulla base delle leggi in vigore e sulla base degli indirizzi che uniformano l'azione del Governo, tesa ad applicare nella gestione del patrimonio immobiliare la massima partecipazione e responsabilità degli enti locali, nel territorio si debba procedere celermente al passaggio di proprietà dell'immobile in questione tramite l'acquisto da parte del comune di Mirandola;

se intenda adoperarsi presso gli uffici competenti perché ogni procedura sia rapidamente espletata e il comune di Mirandola non debba vedere sfumato il finanziamento pubblico per una così importante opera di recupero e di risanamento immobiliare del centro storico del comune stesso. (4-08377)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, relativamente alla richiesta avanzata dal comune di Mirandola, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1993, n. 579, volta ad acquisire un immobile denominato « ex caserma ex milizia », ha chiesto di conoscere quali iniziative intenda adottare questa Amministrazione affinché « ogni procedura sia espletata » ed il predetto comune possa recuperare e risanare l'immobile di cui trattasi usufruendo, così, del finanziamento pubblico.

Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha rappresentato che con Decreto del Ministro delle finanze (n. 76141 in data 25 settembre 1997) è stata autorizzata, ai sensi della citata legge n. 579, la cessione a trattativa privata al Comune di Mirandola (Modena) dell'immobile demaniale denominato « ex Caserma M.V.S.N. » al prezzo da determinarsi a cura del competente UTE al momento della stipula formale del contratto, decurtato nella misura del 50 per cento per quanto concerne la quota di immobile destinata ad uso diretto da parte dell'ente acquirente e nella misura di un terzo per la porzione del cespite non utilizzata direttamente dall'Ente in quanto destinata ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In relazione a ciò, il predetto Dipartimento ha interessato la Sezione Staccata Demanio di Modena affinché provveda direttamente alla stipula del contratto atteso che, ai sensi dell'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997 n. 127, recante « Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione di controllo » non è più prevista l'acquisi-

zione del parere obbligatorio del Consiglio di Stato sui singoli schemi di contratto.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quale linea intenda perseguire per ovviare alle concentrazioni nel settore pubblicitario, che possono avere riflessi negativi sulla espressione del libero pensiero e sulla stessa libertà di stampa;

*se non ritenga che tali concentrazioni possano determinare un appiattimento, già noto in alcuni regimi; appare in particolare incomprensibile che in Sicilia vi sia una unica concessionaria di pubblicità, la Publikompass, che ha nel proprio portafoglio i tre grandi quotidiani dell'isola: *Giornale di Sicilia, La Sicilia, Gazzetta del Mezzogiorno*, detenendo anche *Il Mattino* di Napoli e la *Gazzetta del Mezzogiorno*;*

quali iniziative consideri opportune per consentire una maggiore diffusione di aziende del comparto pubblicitario.

(4-09295)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede valutazioni del Governo in merito ad una presunta posizione dominante da parte della Società Publikompass, società di gestione di pubblicità su quotidiani, emittenti televisive private e periodici di ogni genere, si fa presente quanto segue.

*Ai sensi della Legge 287/90, concernente norme per la tutela della concorrenza e del mercato, sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria hanno espresso il proprio parere in merito all'attività della società denunciante Ediservice, che edita in Sicilia il periodico settimanale *Il Settimanale - Sicilia Imprenditoriale*.*

Entrambe le Autorità non hanno ravvisato nell'attività della concessionaria di pubblicità Publikompass comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza. Il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha inoltre precisato che le Società interessate (Ediservice e Publikompass), operano in separati ambiti di mercato nella regione siciliana (l'una nell'editoria periodica, l'altra nell'editoria quotidiana).

Si fa presente infine che, secondo quanto comunicato dal Consiglio di Stato, risulta pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima — il ricorso n. 8435/97, depositato in data 20 giugno 1997, proposto dalla Ediservice S.r.l. nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, della Publikompass S.p.a.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Editoria): Arturo Mario Luigi Parisi.

MARTINAT. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

la Valle d'Aosta può acquistare, come regione autonoma, lo zucchero dei paesi extracomunitari per rivenderlo alle industrie della Valle, senza far loro pagare l'imposta sugli zuccheri, solo per i consumi locali;

alcune aziende locali vendono i loro prodotti al di fuori della Valle senza versare l'imposta, con un'evasione totale della stessa, come consigliato, pare, dagli stessi funzionari della regione —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché termini l'evasione d'imposta e la conseguente illecita concorrenza subita dalle aziende che producono al di fuori della Valle d'Aosta, da parte della suddetta azienda e probabilmente da altre;

se non ritenga infine doveroso intervenire presso i commercianti che acquistano a prezzi palesemente troppo bassi in

confronto a quelli di mercato raffigurando l'incauto acquisto di merce risultata di contrabbando meritevole, quindi, di essere confiscata. (4-09083)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole evidenzia che alcune aziende della Valle d'Aosta, anziché collocare nell'ambito della propria Regione i prodotti ottenuti con l'impiego di zucchero acquistato in esenzione dai diritti doganali per essere consumati dalla popolazione locale (come stabilito dalle disposizioni dello Statuto speciale regionale), vendono tali prodotti fuori della valle con un'evasione totale della relativa imposta di fabbricazione.

Ciò posto, viste le gravi distorsioni della concorrenza che tale situazione determina, la S.V. Onorevole chiede di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda assumere per contrastare l'evasione d'imposta e la conseguente illecita concorrenza subita dalle aziende che operano al di fuori della Valle d'Aosta e se non ritenga di dover intervenire presso i commercianti che acquistano a prezzi palesemente troppo bassi in confronto a quelli di mercato, raffigurando l'incauto acquisto di merce risultata di contrabbando, pertanto, confiscabile.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, consente l'immissione in consumo di zucchero nella Regione stessa nei limiti di un contingente determinato annualmente, in esenzione fiscale, per il fabbisogno locale.

Tale agevolazione è prevista unicamente per il consumo nello stesso ambito regionale, per cui l'utilizzazione di quantitativi di zucchero in esenzione nei processi di fabbricazione relativi a prodotti che vengono venduti al di fuori della Valle d'Aosta non potrebbe essere consentita.

Premesso questo, si fa presente che l'articolo 35 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con Legge 29 ottobre 1993 n. 427, ha abolito l'imposta di fabbricazione sullo zucchero; pertanto, la pro-

blematica deve intendersi riferita all'importazione dei contingenti di zucchero in esenzione dai diritti doganali.

A tal proposito, la competente Direzione compartimentale per le dogane ha rappresentato l'opportunità di non procedere, nel caso di specie, alla formale contestazione in via amministrativa del reato di contrabbando, così come confermato dai provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria ordinaria di Aosta né, secondo il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, possono applicarsi sanzioni di natura amministrativa, essendo legittima la commercializzazione del prodotto finale, ottenuto dalla trasformazione delle partite di zucchero acquistate in esenzione di imposta, al di fuori del territorio regionale della Valle d'Aosta; ciò sulla base di quanto previsto dal Regolamento regionale 14 marzo 1994, n. 1, recante interpretazione autentica del precedente Regolamento 29 gennaio 1973, di applicazione della Legge 3 agosto 1949, n. 623.

Peraltro, detta interpretazione autentica, secondo l'avviso del predetto Dipartimento delle dogane, stabilisce, in sostanza, che l'accertata commercializzazione di generi e merci in esenzione fiscale fuori dalla suindicata Regione è lecita, purché siano stati trasformati ed utilizzati in processi produttivi posti in essere nel suo territorio.

Al riguardo, in data 25 novembre 1994, la Commissione Europea ha stabilito che l'agevolazione de qua « è prevista per il consumo personale da parte della popolazione residente ».

Attesa, pertanto, la rilevanza della questione, il Dipartimento delle dogane ha richiesto l'autorevole parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che non ha ancora reso nota alcuna pronuncia.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MASTELLA, OSTILLIO e DI NARDO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

quali siano le ragioni per le quali è stato chiuso il carcere di Riccia (Campobasso);

se non ritenga opportuno revocare il provvedimento. (4-06898)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, in base agli elementi forniti dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Con decreto ministeriale 27.11.1996 si è ritenuto di disporre la chiusura provvisoria della Casa Circondariale di Riccia, essendosi rilevata una scarsa rispondenza dell'istituto (Sezione della Casa circondariale di Campobasso) alle effettive esigenze penitenziarie: ciò a causa della modesta capacità ricettiva della struttura (n. 20 celle) che, a fronte dell'impiego di n. 30 agenti della polizia penitenziaria, ne rendeva antieconomica la gestione riferita al rapporto costi/benefici.

Detto provvedimento è stato adottato anche al fine di destinare il personale in servizio presso quell'istituto ad altre sedi, onde potere soddisfare le esigenze indotte dalle sopravvenute competenze attribuite alla polizia penitenziaria in materia di traduzioni e piantonamenti.

Le medesime ragioni sono state, sostanzialmente, ribadite nel decreto ministeriale 5.8.1997, con il quale la Sezione di casa circondariale di Riccia è stata soppressa.

La proposta formulata dal locale Consiglio Comunale (del 17.3.97) di procedere all'ampliamento della struttura al fine di consentire, con l'aumento della capacità ricettiva, un più equilibrato rapporto costi/benefici, non è stata ritenuta praticabile: sia per la già evidenziata problematica della carenza del personale in relazione al sopravvenuto obbligo normativo della gestione del servizio traduzioni e piantonamenti; sia per i tempi prevedibilmente lunghi che sarebbero occorsi per la realizzazione di tale intervento, nonché, soprattutto, per i costi non irrilevanti che le attuali ristrettezze finanziarie non avrebbero consentito di sostenere.

Il provvedimento di soppressione è stato ritualmente perfezionato con il visto della Ragioneria Centrale e trasmesso in copia al Comune interessato con nota del 6.10.1997.

Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.

MENIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Trieste ha emesso sentenza di condanna ad 8 mesi di reclusione nei confronti del signor Samo Pahor, per aver colpito con un calcio al basso ventre un agente della polizia di Stato;

si è accertato e reso pubblico, attraverso la lettura in udienza della « fedina penale » del sunnominato, che esiste una sentenza, passata in giudicato nello scorso mese di febbraio, di condanna a cinque mesi di reclusione nei suoi confronti;

il professor Samo Pahor risulta essere un dipendente dello Stato ed in particolare ricopre ad oggi la carica di preside di un istituto superiore statale con insegnamento di lingua slovena e di presidente della 1° sezione del consiglio scolastico provinciale di Trieste;

non risulta all'interrogante che, da parte del provveditore o di altri organi dell'amministrazione, sia stato avviato il dovuto procedimento disciplinare —:

se sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali siano le sue valutazioni;

se risponda al vero che vi sia stata una « copertura » all'interno del provveditorato agli studi di Trieste nei confronti del professor Pahor, talché non si sia avviato il dovuto procedimento di carattere disciplinare: in tal caso, se il Ministro stesso, o chi per lui, intenda provvedere a promuovere immediatamente tale procedimento, unitamente a tutte le altre azioni che si ritenessero opportune. (4-10374)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che il competente Provveditore agli Studi di Trieste appena venuto a conoscenza, a seguito di una notizia di cronaca apparsa sulla stampa locale in data 18.3.1997 della pronuncia della Corte di appello nei confronti del docente, al quale fa riferimento la SV. Onorevole, preside incaricato dell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena « A.M. Slomsek » di Trieste, ha subito ri-*

chiesto con nota in data 19.3.1997, alla medesima Corte di Appello chiarimenti al riguardo.

In data 18 aprile 1937 il Presidente della Sezione Penale, e successivamente, in data 21 aprile il presidente della Corte di Appello informavano che le sentenze a carico del docente in parola erano state dallo stesso docente impugnate con ricorso in cassazione.

Della questione lo stesso Provveditore ha interessato la Prefettura, inviando gli atti acquisiti dalla Corte di Appello.

Il Provveditore agli Studi ha anche precisato che ogni eventuale determinazione non può che essere subordinata alla decisione della Suprema Corte tenuto conto che in assenza di condanna passata in giudicato non risulta possibile adottare provvedimenti disciplinari.

Si desidera comunque assicurare che la questione continuerà ad essere seguita con la massima attenzione da questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MICHELANGELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la recente legislazione volta a disciplinare le forme di lavoro temporaneo ha ribadito la validità della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, al di fuori delle procedure e dei casi espressamente previsti e concordati tra le parti sociali;

risulta all'interrogante come su segnalazione sindacale l'ispettorato provinciale del lavoro di Frosinone abbia nel corso dell'anno 1996 espletato specifici accertamenti ispettivi presso lo stabilimento Videocolor Spa di Anagni (Frosinone) per verificare la posizione di diverse decine di soci della cooperativa di lavoro Bruno Buozzi impegnati nella normale attività produttiva, alle dirette dipendenze della società appaltante e sulle linee produttive di questa —:

quali siano stati gli esiti di detti accertamenti;

qualora questi siano stati positivi — come del resto risulta all'interrogante — quali provvedimenti amministrativi siano stati adottati in relazione all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960;

quali provvedimenti intenda adottare il servizio ispezione del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Frosinone — già ispettorato provinciale del lavoro — in relazione alla circostanza per la quale il personale della cooperativa sopracitata a tutt'oggi continua ad essere impiegato presso lo stabilimento Videocolor di Anagni in palese violazione all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960. (4-12518)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata dalla SV. On.le nell'atto parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.*

La Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone ha effettuato, nel corso dell'anno 1996, accertamenti, presso la Società VI-DEOCOLOR di Anagni, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 23.10.1960, n. 1369.

Dai controlli ispettivi è emerso che la Società in argomento occupava n. 29 lavoratori assunti e retribuiti dalla Cooperativa BRUNO BUOZZI, in violazione a quanto disposto dall'articolo 1 della summenzionata legge che stabilisce il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro.

A seguito di ciò la Direzione Provinciale ha diffidato la Società a versare i contributi dal 1.5.1995 al 2.7.1996 per i summenzionati lavoratori, notificando, successivamente, alla stessa gli illeciti amministrativi scaturenti dalla succitata occupazione illegale.

Inoltre è stata informata dei fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MIGLIORI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premezzo che:

la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Firenze, Pistoia e Prato ha espresso in data 15 aprile 1994 (protocollo n. 8729) ed in data 27 marzo 1996 (protocollo n. 103) due divergenti pareri inerenti il piano di recupero di Figline predisposto dal comune di Prato ed oggetto di una motivata opposizione di millecinquecento cittadini che hanno presentato una petizione per la salvaguardia dell'antica Fornace minacciata da tale progetto —:

quali siano i motivi di pareri così palesemente contraddittori che finiscono per depotenziare le capacità di tutela dei beni architettonici cui è istituzionalmente preposta l'attività delle soprintendenze. (4-14307)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, si fa presente quanto segue.*

In data 1° marzo 1994 il « Comitato per la difesa dell'antica fornace di Figline » faceva pervenire alla predetta Soprintendenza una nota con la quale si richiamava l'attenzione sulla situazione dell'antica fornace Mercatanti di Figline di Prato e sul rischio che il Piano di Recupero dell'area, redatto su iniziativa dell'Amministrazione comunale, ne prevedesse la demolizione.

In sede di sopralluogo, effettuato in data 7 marzo 1994, fu possibile accertare l'esatta consistenza di tale manufatto e dell'ambiente circostante, essendo l'area di Figline tutelata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

I resti dell'antica fornace, la cui origine è probabilmente da riferire al secolo XVII, si presentavano fortemente deteriorati e inseriti in strutture architettoniche, molto fatiscenti, stratificatesi nel corso dei secoli, le ultime delle quali realizzate nel secondo dopoguerra.

Non sussistevano, e non sussistono oggi, elementi tali da giustificare un provvedi-

mento di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche in considerazione del fatto che l'intero centro abitato di Figline di Prato era tutelato ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Tale regime vincolistico tutela infatti ampiamente il complesso architettonico, e quindi anche i resti dell'antica fornace, poiché qualsiasi intervento deve essere sottoposto al preventivo parere della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Prato e al successivo parere di questa Amministrazione ai sensi della legge n. 431 del 1985.

Alla luce di quanto sopra la Soprintendenza di Firenze formulò la prima delle due lettere citate nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, datata 15 aprile 1994 e recante il protocollo n. 8729, nella quale, condividendo le preoccupazioni del Comitato, si affermava di ritenere ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia che, prevedendo l'eliminazione dei corpi di fabbrica realizzati nel secondo dopoguerra, fossero in grado di valorizzare l'intero complesso sia sotto il profilo architettonico sia sotto quello paesaggistico.

Contestualmente la Soprintendenza richiese un incontro con l'Amministrazione comunale di Prato durante il quale furono manifestate perplessità in merito al Piano di Recupero dell'area, che prevedeva la completa demolizione della fornace.

In data 12 gennaio 1996 il Comune trasmise alla Soprintendenza una nuova redazione del Piano che ne prevedeva la conservazione.

Tale Piano, tuttavia, ha ottenuto solo un'approvazione di massima, espressa con la seconda delle lettere citate nell'interrogazione parlamentare, datata 27 marzo 1996 e recante il protocollo n. 103, con la quale è stata rilevata l'inadeguatezza della scala di progettazione del Piano, eccessiva per uno strumento urbanistico e, al tempo stesso, insufficiente per una piena valutazione dell'impatto ambientale. Nella stessa nota la Soprintendenza si è riservata la facoltà di esercitare, ai sensi della legge n. 431 del 1985, l'eventuale potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dal Comune

sui progetti esecutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939.

In tale sede la Soprintendenza di Firenze assicurerà la salvaguardia dei resti dell'antica fornace di Figline.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

NANIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti, un misero aumento ai sensi della legge n. 59 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni di annata degli statali;

non è stata prevista la concessione del trentatré per cento di acconto dal 1996, del trentatré per cento dal 1997 e, infine, del trentaquattro per cento dal 1998, per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con anni quaranta e oltre di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo dal 1967, percepiscono attualmente lire 2.300.000 circa mensili nette, mentre i parigrado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il VII livello *bis*, percepiscono ben lire 3.600.000 mensili nette —:

quali provvedimenti intendano adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare dal gennaio 1998 la concessione del ventitré per cento e per l'avvio, quindi, della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-12798)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del

personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste o nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento,

ad opera delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate Amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi Uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

OLIVO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

tra le grandi opere pubbliche bloccate, una di queste insiste nel territorio di Gimigliano, in provincia di Catanzaro, (progetto P.S. 26/3060, finanziato con legge n. 64 del 1986 per un importo di circa 506 miliardi di lire) avente ad oggetto la costruzione di una diga sul fiume Melito e della variante della strada statale n. 109 della piccola Sila;

i lavori appaltati alla società Italstrade spa nel 1990 hanno avuto inizio nel 1991 e, successivamente, dopo aver avuto anticipazioni per progettazione,

espropriazioni ed anticipazioni, per un importo di circa sessantacinque miliardi di lire nel 1993 sono stati bloccati;

i lavori sono tutt'ora bloccati e per il completamento dell'opera non occorrono somme aggiuntive, in quanto la stessa è coperta da finanziamento;

si è recato un danno alla collettività non più recuperabile, in quanto il territorio è stato completamente sventrato dai lavori di sbancamento;

la stessa opera è progettata per essere eseguita in materiali sciolti, per cui non vi è particolare contrasto con l'ambiente circostante;

la stessa insiste in un territorio con enorme tasso di disoccupazione, associato al vivo malcontento tra la popolazione per il danno prima citato —:

se non si ritenga necessario ed urgente inserire la costruzione della diga sul fiume Melito nei provvedimenti, di prossima emanazione, sullo sblocco delle grandi opere pubbliche, agevolando così un sensibile quanto necessario calo dell'enorme tasso di disoccupazione esistente in questa zona della Calabria e consentendo altresì il dispiegamento degli effetti positivi dell'ultimazione dell'opera per quel che attiene all'uso delle acque. (4-08610)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto — finanziati e gestiti da Consorzio di Bonifica Alli-Punto di Copanello — il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria con nota n. 2693/3682 in data 29.5.1997 ha comunicato quanto segue.*

Il progetto di massima della diga datato 10.5.1962 veniva esaminato dal Servizio Dighe, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, che lo approvava con lettera 27.8.1963, n. 3702 formulando alcune prescrizioni volte ad approfondire la conoscenza delle condizioni geognostiche dei luoghi.

La successiva edizione del progetto di massima datata 24.6.1966 veniva riesaminata dallo stesso Servizio Dighe che, con

lettera 11.2.1967, n. 1143 lo ha ritenuto meritevole di approvazione.

Il progetto esecutivo datato luglio 1969 veniva esaminato, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, dalla IV Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP., che con voto in data 14.5.1981, n. 182 restituiva il progetto per essere rielaborato, sulla base delle osservazioni e delle considerazioni illustrate nel citato voto e ripresentato all'esame della Sezione.

Il successivo aggiornamento del progetto, datato settembre 1981, veniva esaminato, sempre ai sensi dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, dalla predetta Sezione che, con voto 21.1.1982, n. 650/81, lo riteneva meritevole di approvazione con prescrizioni, e demandava al Servizio Dighe l'accertamento degli avvenuti adempimenti alle prescrizioni.

Gli elaborati datati aprile 1982, di adeguamento alle prescrizioni di quest'ultimo voto, venivano esaminati ed approvati dal Servizio suindicato che, con nota 12.7.1982, n. 1800, li riteneva accettabili ribadendo, come già evidenziato nel citato voto, la necessità che il funzionamento delle opere di scarico venisse verificato con prove su modello idraulico.

In data 4.9.1982 entrava in vigore il decreto ministeriale 24.3.1982, sulla base del quale si rendeva necessario rivedere il progetto degli scarichi di superficie per adeguarli alle esigenze della nuova normativa; tali elaborati venivano esaminati dalla menzionata Sezione che, con voto 24.11.1983, n. 500, li riteneva meritevoli di approvazione con la prescrizione di effettuare le prove su modello idraulico, demandando al Servizio Dighe l'accertamento degli esiti.

Con nota 15.1.1988, n. 46, il Provveditorato alle OO.PP. di Catanzaro trasmetteva alla Presidenza di detta Sezione — ai sensi dell'articolo 13 del T.U. 11.12.1993 n. 1775 — la richiesta di Consorzio di Bonifica Alli-Punta di Copanello per l'autorizzazione all'inizio dei lavori di derivazione dell'acqua pubblica.

In data 17.7.1989, n. 994 di rep., veniva sottoscritto dal Consorzio il foglio di condizioni, debitamente approvato con nota 11.7.1988, n. 154, dalla IV Sezione del ripetuto Consesso, all'osservanza del quale doveva essere vincolata la costruzione della diga.

Con istanza 8.3.1991 — pervenuta al Provveditorato in parola in data 11.3.1991 — il Consorzio di Bonifica Alli-Punta di Copanello, nel far presente di aver proceduto in data 7.2.1991 alla consegna dei lavori, — aggiudicati all'Impresa Italstrade S.p.A. col ribasso del 27,538 per cento a seguito della gara esperita dal Consorzio in data 26.7.1990 — chiedeva, ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 1363/59, l'autorizzazione all'inizio della costruzione dello sbarramento in argomento.

Con nota 27.3.1991, n. 325 l'Ingegnere incaricato dei Servizi Statali per la provincia di Catanzaro autorizzava il citato Consorzio (2° comma, articolo 7), alla esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi inerenti la realizzazione della Diga.

Con nota 2.5.1991, n. 265, il Servizio Nazionale Dighe trasmetteva, per competenza alla Direzione Generale della Difesa del Suolo di questo Ministero, la nota 15.1.1988, n. 46 dello stesso Provveditorato alle OO.PP. in cui era allegata l'istanza 19.7.1985, n. 4226 del Consorzio di Bonifica Alli-Punta di Copanello, con la richiesta della autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di derivazione.

Con nota 13.6.1991, n. 960/CS tale Direzione Generale restituiva l'istanza al Consorzio, facendo presente, tra l'altro, che questa poteva essere presa in esame soltanto dopo che fosse stata esperita l'istruttoria di rito sull'istanza di concessione.

Con la realizzazione degli impianti di cantiere e degli scavi, il Servizio Dighe accettava, a più riprese, l'idoneità di alcune zone dei piani d'imposta della diga dandone comunicazione al Provveditorato di Catanzaro con note 5.8.1992, n. 2689; 9.12.1992, n. 3898; 16.12.1992, n. 4193 e 8.6.1993, n. 2064.

Conseguentemente, con note 26.8.1992, n. 824; 13.1.1993, n. 1231 e 15.7.1993,

n. 722, da parte del Nucleo Operativo del citato Provveditorato, veniva autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 1363/59, la posa in opera di alcune zone del tappeto drenante.

Con successivi rapporti l'Assistente Governativo della Diga in argomento, faceva presente al predetto Nucleo Operativo Statale che l'impresa appaltatrice, già da tempo, aveva sospeso i lavori della diga.

In data 1.12.1993 l'Ufficio in questione effettuava sopralluogo ai lavori e avendone constatato la sospensione, con nota 25.1.1994, n. 87, prescriveva al Consorzio di Bonifica la protezione delle lavorazioni già realizzate vincolando altresì la ripresa ad un nuovo accertamento del Servizio Dighe.

Con nota 16.9.1993, n. TE/603-914/CS diretta al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza ai Provveditorato alle OO.PP. di Catanzaro ed al Consorzio di Bonifica, la Direzione Generale della Difesa del Suolo faceva presente che, anche ad istruttoria completata, l'inizio dei lavori relativi a tutte le opere della derivazione, poteva essere autorizzato anche se in via provvisoria, soltanto dopo aver espletato le procedure V.I.A., ai sensi del D.P.C.M. 13.8.1988, n. 377.

Con nota 18.7.1994, n. 527 lo stesso Ufficio, nel rilevare che la Regione Calabria non aveva fornito il richiesto e prescritto parere, inviava tutti gli atti riguardanti la derivazione alla Direzione Generale della Difesa del Suolo.

Con lettera 23.12.1994, n. 425, indirizzata al Consorzio e inviata per conoscenza, tra l'altro, anche alla Commissione di Coltaudo, alla IV Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. alla Direzione Generale della Difesa del Suolo ed al Provveditorato alle OO.PP., l'impresa appaltatrice faceva presente « l'impossibilità di proseguire regolarmente nell'espletamento delle attività per carenza degli atti di predisposizione dell'appalto », con riferimento in particolare agli atti autorizzativi della cava di progetto e alla mancanza della procedura V.I.A.

Con nota 31.1.1995, n. 557, il Consorzio di Bonifica contestava l'intero contenuto della nota sopra citata.

Con decreto ministeriale 8.2.1996, n. 1371 veniva autorizzato l'inizio provvisorio dei lavori della derivazione in argo-mento.

Successivamente, a seguito del parere della II Sezione del Consiglio di Stato, n. 1331/96, in ordine al criterio da seguire per l'individuazione delle dighe in corso di realizzazione da sottoporre alla normativa di valutazione di impatto ambientale, la Direzione Generale della Difesa del Suolo ha chiesto al Nucleo Operativo Statale di Catanzaro, la restituzione del decreto ministeriale sopra citato, restituzione avvenuta con nota in data 3.2.1997, n. 131.

Sulla base delle notizie fornite in via breve dal competente Consorzio di Bonifica risulta che i lavori dell'opera di cui trattasi, sono stati di fatto sospesi dal giugno 1993 e che quelli finora realizzati riguardano parte di scavi per la predisposizione dei piani di fondazione e la posa del relativo tappeto drenante su detti piani.

Sulla questione della compatibilità ambientale dell'opera, si è ora in attesa del parere della Commissione V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, necessaria per la ripresa dei lavori.

Con l'occasione si fa presente che nell'elenco dei lavori e delle opere approvato con D.P.C.M. 14.5.1997, pubblicato sulla G.U. del 6.6.1997, n. 130, in attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 25.3.1997, n. 67 sono stati inseriti quelli relativi alla diga sul fiume Melito, per i quali è stato nominato il Commissario Straordinario nella persona del Dr. Nicola Bosa, Prefetto a riposo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

PAGLIUCA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

se non intenda procedere — nella doverosa osservazione dei principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione e della trasparenza dell'azione amministrativa — all'annullamento

della gara indetta per l'appalto del servizio di conduzione tecnica e di sviluppo del sistema informativo dell'amministrazione, già gestito, con risultati del tutto insoddisfacenti, dalla Finstel;

l'annullamento della gara è imposto da una serie di comportamenti illegittimi dell'amministrazione, di cui l'interrogante è a conoscenza tra i quali, oltre alla mancata esclusione della Finsiel, che non aveva dato prova di affidabilità nel precedente rapporto di appalto, possono rammentarsi; a) l'ammissione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese — con capogruppo l'Eds — nel quale uno dei partecipanti, la Ferrovie dello Stato spa, non aveva i requisiti prescritti dal bando di gara; b) il conferimento da parte delle Ferrovie dello Stato, dopo la presentazione dell'offerta, del ramo di azienda operante nel settore informatico, in un'altra società, il cui capitale sociale è stato poi ceduto a terzi; c) la proposta della commissione giudicatrice di aggiudicare la gara all'Eds la cui offerta supera, per oltre cento miliardi, l'offerta presentata da altro concorrente; d) l'inspiegabile comportamento dell'Avvocatura generale dello Stato che, dopo aver predisposto, a richiesta dell'amministrazione, un articolato parere sulle illegittimità del procedimento di gara, ha modificato inusitadamente il parere in questione, formulandone uno nuovo, questa volta favorevole alle illegittime aspettative dell'amministrazione; e) la lacerazione determinatasi nell'ambito del comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato, in seno al quale il secondo parere, quello favorevole alle illegittime aspettative dell'amministrazione, è stato approvato con un solo voto di maggioranza; f) l'intento, probabilmente predeterminato dall'amministrazione, date le gravi circostanze di cui sopra, di aggiudicare in ogni caso la gara al raggruppamento Eds;

se sia a conoscenza dei comportamenti tenuti dalla Eds nei rapporti contrattuali posti in essere con amministra-

zioni pubbliche di altri Paesi europei, comportamenti che, a quanto risulta all'interrogante, hanno portato alla revoca, per gravi inadempienze, delle concessioni assentite in suo lavoro. (4-08052)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente la gara di appalto indetta per la gestione del Sistema Informativo di questo Ministero, si ritiene opportuno riassumere qui di seguito i fatti, che hanno portato alla formulazione delle proposte da parte dell'apposita Commissione giudicatrice ed alla conseguente aggiudicazione dell'appalto da parte dell'Amministrazione.*

Si ricorda anzitutto che, a seguito della pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 3.1.1996 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5.1.1996 del bando di gara internazionale per la realizzazione e la gestione della infrastruttura tecnologica e di servizi amministrativi informatizzati del Ministero, hanno presentato domanda di partecipazione le seguenti cinque imprese:

Cap. Gemini S.p.A.;

Bull HN Information Systems Italia S.p.A.

Finsiel S.p.A.;

Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra ISSC Italia S.r.L (impresa capogruppo) IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S. p.A. Syntax Processing S.p.A.;

Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) tra EDS Electronic Data Systems Ltd, EDS Electronic Data Systems Italia S.p.A. e le Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A.

Soltanto quattro delle predette imprese sono risultate in possesso dei prescritti requisiti e sono state ammesse quindi a presentare la propria offerta; in effetti, le offerte poi pervenute sono state solo tre e precisamente quelle di:

Finsiel S.p.A.;

RTI tra EDS Electronic Data Systems Ltd — Eds Electronic Data Systems S.p.A., Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A.;

RTI tra ISSC Italia S.r.l., IBM Semea S.p.A., Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Syntax Processing S.p.A.

Si ritiene in particolare di dovere chiarire che alla Commissione giudicatrice dell'appalto concorso — istituita con decreto ministeriale del 22.7.1996 — era stato conferito l'incarico di procedere all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sulla base, in ordine di preferenza, dei seguenti elementi:

Validità tecnica del progetto, da valutarsi con riferimento ai risultati assicurati agli uffici e alle scuole, agli indici di qualità del servizio garantito, ai livelli di servizio, alla metodologia di gestione e manutenzione;

prezzo richiesto.

Premesso altresì che il relativo bando di concorso, unitamente a tutta la documentazione concernente la gara, era stato sottoposto al preventivo esame dell'Alta Autorità per l'Informatica (AIPA) e del Consiglio di Stato, si sottolinea che, secondo le disposizioni contenute nello stesso Bando, nella individuazione dell'offerta più vantaggiosa, si doveva attribuire prioritario rilievo alla validità tecnica del progetto, rispetto al concorrente elemento costituito dal prezzo; non era pertanto da escludere che una offerta dal prezzo più elevato potesse essere giudicata, così come è avvenuto, nella fattispecie più valida dal punto di vista tecnico e risultasse, quindi, complessivamente più vantaggiosa rispetto ad altre di prezzo inferiore ma tecnicamente ritenute meno valide.

Sulla base del predetto criterio, la Commissione giudicatrice — a conclusione dei propri lavori in data 30 novembre 1996 — ha ritenuto che il progetto offerto al più basso prezzo... si discosta dai precedenti per elementi non marginali e di non secondario rilievo. Esso, infatti, pur facendosi carico

delle richieste del capitolato, denota « una minore cura nella predisposizione del sistema tecnico organizzativo che è necessario per garantire i servizi ad un ente di complessità elevata come il Ministero della Pubblica Istruzione... Il vantaggio del prezzo

inferiore non compensa la minore qualità del progetto di questo concorrente ».

In coerenza con l'anzidetto criterio, la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori, formulando la seguente graduatoria:

Società o R.T.I.	Punteggio per la validità tecnica del progetto (in 60 mi)	Punteggio per il prezzo (in 40 mi)	Punteggio totale (in 100 mi)
1. R.T.I. tra EDS Electronic Data Systems Ltd, EDS Electronic Systems Italia S.p.A. e Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e Servizi p.A.	52,8300	20,8416	73,6716
2. Finsiel S.p.A.	50,4180	20,7480	71,1660
3. R.T.I. tra ISSC Italia S.r.l. - IBM Semea S.p.A. - Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e Syntax Processing S.p.A.	29,4480	36,4923	65,9403

I prezzi delle tre proposte progettuali sono le seguenti:

R.T.I. con capogruppo EDS Ltd: Lire 630.528.000.000;

Finsiel: Lire 630.840.000.000;

R.T.I. con capogruppo ISSC S.r.l.: Lire 478.270.000.000.

Risulta rispondente al vero che, successivamente alla consegna del verbale conclusivo dei lavori da parte della Commissione e nelle more degli adempimenti per la notificazione alle imprese concorrenti dell'esito della gara, la Finsiel, in data 9.12.1996, aveva fatto pervenire una nota con la quale faceva presente che, nell'ambito del RTI con Capogruppo EDS Ltd « la Ferrovie dello Stato S.p.A. non sarebbe stata in possesso dei requisiti richiesti ai partecipanti in sede di prequalificazione ». Ciò « in quanto in primo luogo, la Ferrovie dello Stato ha una missione istituzionale, rilevabile dallo Statuto, che sembra precludere la possibilità di svolgere direttamente a favore di terzi le prestazioni richieste dal bando di gara », e, in secondo luogo, in quanto la

Ferrovie dello Stato S.p.A. « dopo la presentazione dell'offerta, in data 8 agosto 1996, con atto Rep. n. 11643 raccolta n. 3381 Notaio in Roma Angelo Falcone, ha conferito il proprio ramo d'azienda EDP ad altra Società trasferendo alla stessa le risorse professionali e strumentali essenziali ad assicurare le prestazioni richieste dal bando di gara ».

La lettera come sopra formulata dalla Finsiel è stata rimessa dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, a tutte le imprese concorrenti per acquisirne le eventuali deduzioni.

Sulla base degli elementi scaturiti dal contraddittorio, si è poi proceduto, in data 16 dicembre 1996, a chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale è stata inoltrata anche la documentazione, concernente i chiarimenti forniti dal R.T. I. con capogruppo EDS L.t.d.

Quest'ultima è stata interessata alla vicenda sia al fine di acquisirne un autorevole parere sulla circostanza segnalata dalla Finsiel solo dopo la conclusione dei lavori del

la Commissione sia al fine di un'eventuale successiva tutela dell'Amministrazione.

In data 14 gennaio 1997, constatato che il parere come sopra richiesto non risultava pervenuto, si è inviata all'Avvocatura Generale dello Stato una ulteriore nota, non certo con l'intento di riformulare il quesito, in sostituzione di quello già richiesto ma solo per integrare « quanto già documentatamente rappresentato » e « al fine di offrire... una più ampia base conoscitiva per la formulazione del richiesto parere », così come sottolineato nella stessa nota.

In data 17 gennaio 1997, l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto un'ulteriore documentazione, ed in particolare quella attestante la titolarità delle quote della TSF — Tele Sistemi Ferroviari S.r.l. da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A.

Tale documentazione integrativa, compresa quella prodotta dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. in ordine alla titolarità delle quote della Società TSF, è stata inoltrata dall'Amministrazione in data 21.1.1997.

In data 22 gennaio 1997 è pervenuta una ulteriore nota — datata 21 gennaio 1997 — della Società Finsiel con la quale — ad integrazione di quanto rappresentato con la precedente nota del 9 dicembre 1996 — si comunicava l'avvenuta formalizzazione, con atto pubblico notarile, della cessione, da parte della Ferrovie dello Stato S.p.A., della maggioranza del pacchetto azionario della TSF S.p.A. e si asseriva, inoltre, che la Ferrovie dello Stato S.p.A. sarebbe priva di qualsiasi struttura della EDP e delle relative risorse professionali e che, pertanto, non sarebbe più in possesso dei requisiti inizialmente dichiarati.

Quest'ultima comunicazione della Finsiel è stata lo stesso 22 gennaio 1997 rimessa, per opportuna informazione e per le valutazioni di competenza, all'Avvocatura Generale dello Stato e, analogamente alla nota precedente, anche alle altre imprese concorrenti; in data 27 gennaio 1997 è pervenuta una nota di precisazione della Ferrovie dello Stato S.p.A. — anch'essa trasmessa immediatamente all'Avvocatura — in cui si confermava sia che la Società Ferrovie dello Stato è proprietaria dell'intero capitale sociale di TSF sia « l'esistenza

di un contratto preliminare tra Ferrovie dello Stato e Finsiel che, al verificarsi di alcune condizioni, determinerà la cessione della maggioranza di TSF alla stessa Finsiel ».

Quanto sopra premesso, si ritiene di dover precisare che non risulta fondata l'affermazione secondo cui tra le imprese, presenti nel RTI con capogruppo EDS L.t.d, ve ne sia (o vi sia stata) una che, per statuto sociale, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara; l'infondatezza di siffatta affermazione è stata riconosciuta anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel parere dalla stessa espresso e comunicato all'Amministrazione con nota 7449 del 13.2.1997 (pervenuta il successivo 17 febbraio).

Infatti, con riferimento al rilievo concernente l'oggetto sociale dell'impresa in questione, e precisamente della Società Ferrovie dello Stato, nel suddetto parere si evidenzia che le società commerciali — e tali si configurano ora le FS — hanno nel nostro ordinamento una illimitata capacità di diritto privato, « sicchè gli atti di contenuto patrimoniale da esse in ipotesi compiuti fuori dai limiti dell'oggetto sociale, possono sì essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti dei soci ma non sono invalidi e solo la società può considerarli inefficaci, esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano contrattato in mala fede con la società stessa ».

Quanto poi alla più complessa questione concernente l'intervenuta cessione del ramo d'azienda EDP, l'Avvocatura Generale dello Stato, nel succitato parere, ha in sostanza ritenuto di doversi escludere che « ogni mutamento dell'organizzazione o dell'assetto di una delle imprese riunite faccia venir meno l'idoneità di essa e, conseguentemente, dell'intero raggruppamento a partecipare alla gara e a stipulare ed eseguire il relativo contratto ».

A tale riguardo pare opportuno osservare che la posizione di imprese facenti parte di raggruppamenti non viene posta sullo stesso piano dal bando di gara, tenuto conto che determinati requisiti erano richiesti esclusivamente per la capogruppo e non per le altre imprese mandanti; nel caso del rag-

gruppamento che qui interessa va tenuto presente — così come rileva la stessa Avvocatura Generale dello Stato — che la Società Ferrovie dello Stato non ha assunto la veste di capogruppo, qualifica, questa, attribuita invece alla E.D.S. (Electronic Data Systems L.t.D.).

Sulla base delle risultanze in possesso dell'Amministrazione, pertanto, si è ritenuto — in conformità al parere dell'Avvocatura generale dello Stato — che la cessione alla TSF (Tele Sistemi Ferroviari) del ramo d'azienda da parte della Società FS, intervenuta successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non abbia determinato alcuna modificazione soggettiva — della stessa FS, che, come tale, sin dall'origine ha fatto parte e fa parte del RTI, il quale, pertanto, era e rimane costituito tra EDS — Electronic Data Systems Ltd — EDS Electronic Data Systems S.p.A., Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A.

In data 20 febbraio 1997, la Ferrovie dello Stato S.p.A. ha assicurato che, nell'ipotesi di intervenuta cessione della maggioranza di TSF sarebbe « comunque in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni ad essa derivanti dalla partecipazione al RTI », e ciò in quanto « restano nella disponibilità di Ferrovie dello Stato risorse professionali ed attrezzature egualmente atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara ».

La stessa Società ha, inoltre, confermato il proprio impegno ad adottare « tutte le più opportune soluzioni idonee a garantire la continuità della prestazione nell'ambito del detto RTI ».

Di conseguenza, l'Amministrazione, in data 4 marzo 1997, ritenendo — anche sulla base del predetto parere — che sussistessero tutti i presupposti per affermare la legittimità di determinazioni conformi alla proposta conclusiva della Commissione giudicatrice, ha aggiudicato la gara al Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) con Capogruppo EDS Ltd.

Successivamente, nelle more dell'espletamento delle attività tese alla definizione del testo del contratto e dei relativi allegati,

il RTI con capogruppo EDS Ltd — con lettera del 15 aprile 1997 — ha informato l'Amministrazione che la Ferrovie dello Stato S.p.A. « ha trasferito una quota di maggioranza del capitale sociale della TSF Telesistemi Ferroviari S.r.l. », confermando, peraltro, che « rimangono tuttora nella disponibilità della... Società risorse professionali ed attrezzature atte a consentire l'assolvimento degli obblighi assunti con la partecipazione al RTI ed alla gara ».

Nel trasmettere la predetta nota, lo stesso RTI ha confermato « che le altre due società partecipanti al RTI sono comunque in grado per sé, anche in via autonoma, di dare esecuzione alle obbligazioni nascenti ... dall'aggiudicazione dei lavori in questione e si ritengono impegnate a garantire il puntuale e continuativo adempimento delle prestazioni contrattuali ».

Con nota del 16 aprile 1997 la Società Finsiel, a sua volta, ha informato di aver « acquisito il 61 per cento — e quindi il controllo — della TSF S.p.A., che « il godimento dei diritti azionari decorre dal 1° gennaio 1997 », e che « la TSF risulta titolare del contratto di outsourcing di tutte le attività e i servizi informatici delle Ferrovie dello Stato. Tra i contratti conferiti da FS a TSF, con l'atto di conferimento del ramo d'azienda, non risulta esservi alcuna partecipazione per la realizzazione e gestione dei servizi amministrativi [del Ministero della Pubblica Istruzione] contrariamente a quanto dichiarato nell'offerta del RTI EDS/FS ».

A seguito di tutta la sopraindicata corrispondenza, è stato chiesto al RTI con capogruppo EDS Ltd sia copia della scrittura privata con la quale è avvenuto il trasferimento della quota di maggioranza del capitale di TSF S.p.A. sia, per il rispetto del principio del contraddittorio, le proprie considerazioni riguardo a tutto quanto affermato dalla Finsiel.

Con nota del 30 aprile 1997 — trasmessa dal RTI con capogruppo EDS Ltd con lettera n. 13157 del 7 maggio 1997 — la Ferrovie dello Stato — Società di Trasporti e Servizi p.A. — nel confermare che « restano nella disponibilità ... della Società le risorse e le competenze atte a consentire l'assolvi-

mento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara» — ha chiarito la natura specifica degli adempimenti che è chiamata a svolgere nell'ambito degli obblighi complessivi riconducibili al RTI cui partecipa, precisando che gli stessi, sul piano economico, la impegnano nella misura del 10 per cento circa del valore complessivo dell'appalto e, sotto il profilo tecnico, consistono esclusivamente nella fornitura delle apparecchiature per l'attrezzaggio delle aule e nell'apprestamento dei servizi di formazione e di assistenza.

Sia la Finsiel che il RTI con capogruppo ISSC S.r.l. hanno quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento — previa sospensiva — del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI con capogruppo EDS Ltd.

Il TAR del Lazio, in data 26 giugno 1997 si è pronunciato negativamente in ordine alla richiesta avanzata dai ricorrenti.

Questo Ministero, pertanto, preso atto della pronuncia del TAR, ha stipulato in data 5 luglio 1997, il contratto con RTI aggiudicatario.

Si osserva, infine, che il Ministero non ha mai, neppure minimamente, interferito nelle autonome valutazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, né ha mai avuto notizia, neppure in via informale, della redazione, da parte di tale Consesso, di un « parere con il quale si affermava l'ovvia impossibilità di aggiudicare la gara a EDS » considerato che l'unico parere noto alla stessa Amministrazione è quello pervenuto, come dianzi precisato, in data 17.2.1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PAGLIUCA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale giacciono ormai da diversi anni numerosi ricorsi inerenti il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale;

di tali spettanze sono molto spesso beneficiari lavoratori che non possiedono altre risorse economiche;

il verificarsi di questo ritardo dipende dalla mancata ricostituzione da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti —:

quali iniziative intenda porre in essere affinché venga al più presto ricostituito il comitato anzidetto e trovino quindi pronta definizione i ricorsi presso di esso pendenti. (4-12703)

RISPOSTA. — In relazione alla questione sollevata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

In data 29.10.97 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24.9.1997, n. 366 relativo al regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in ottemperanza a quanto stabilito dal d. l. gvo 30.6.1994, n. 479.

Il suddetto decreto all'articolo 8 ha disposto che « presso l'istituto continuano ad operare, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d. l. gvo n. 479/94 i comitati amministratori delle gestioni fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1 n. 4 della legge 9.3.1998, n. 88... ».

Nel contempo questa Amministrazione ha avviato le procedure per individuare i componenti del Comitato Amministratore per la gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Lecce sostanziale e preoccupante è il fenomeno dello sfruttamento del lavoro, soprattutto di quello minorile, con la conseguenza di una situa-

zione di disagio generale nel mondo imprenditoriale salentino;

la disoccupazione nel Salento ha raggiunto e superato ogni limite di tollerabilità anche a causa dell'assenza di nuove iniziative imprenditoriali e degli ormai insopportabili oneri fiscali che non consentono alla piccola e media impresa di decollare —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per risolvere tali situazioni;

se non ritenga di dover affrontare tale problematica con investimenti strutturali pubblici, onde determinare l'*habitat* naturale per nuovi insediamenti produttivi capaci di dare risposta esauriente alla richiesta di occupazione. (4-05359)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

I fondi disponibili a valere sulla Legge 488/92 recante « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive sono ripartiti dal CIPE sulla base dei criteri individuati dallo stesso Comitato, giusto quanto stabilito al punto 5, lettera a) della delibera CIPE del 27 aprile 1995, che si riporta di seguito:

« Il CIPE, su proposta del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione Europea, per gli obiettivi (1, 2 e 5b) e per ciascuna unità territoriale ».

In sede di prima applicazione della Legge 488/92 e, quindi, per le domande relative al 1° bando, il riparto è stato effettuato con delibera CIPE del 9 ottobre 1996.

Al riguardo si precisa che il CIPE, in presenza di domande già presentate e di una distribuzione delle agevolazioni richieste su base regionale già nota, ha deliberato di

suddividere le risorse tra le regioni tenendo conto delle richieste presentate.

È stata, pertanto, attuata una prima ripartizione — tra le regioni del Mezzogiorno — delle risorse nazionali necessarie ad assicurare il pieno utilizzo del finanziamento comunitario, stanziato per le aree dell'obiettivo 1, e una seconda ripartizione — tra le regioni del Paese — delle risorse nazionali aggiuntive al cofinanziamento, sempre in rapporto alle richieste presentate, ma limitatamente a quelle non coperte dalle risorse cofinanziate.

In considerazione delle osservazioni formulate da alcune regioni sui criteri di riparto, con successiva determinazione del 18 dicembre 1996 il CIPE ha fissato nuovi criteri, atti, in particolare, a contribuire alle finalità di incremento delle domande di agevolazione nelle zone particolarmente critiche delle aree depresse. Tali nuovi criteri di riparto sono stati individuati nella quota di popolazione residente nelle aree depresse, corretta con l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale.

Pertanto, per il 2° bando, in applicazione dei nuovi criteri e delle nuove percentuali di attribuzione individuati, ed a seguito della quantificazione delle risorse complessive rese disponibili, prevalentemente formate da risorse nazionali, di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 e del 26 giugno 1997, il Ministero dell'industria ha assegnato le quote di competenza di ciascuna regione, applicando al totale delle risorse stanziato le nuove misure percentuali.

Ciò premesso, si fa presente che per la provincia di Lecce i risultati relativi al primo anno di applicazione della L. 488/92 sono stati i seguenti: 164 domande agevolate (146 piccola impresa — 13 media impresa — 5 grande impresa) per un totale di investimenti di 275,1 miliardi di lire a fronte dei quali sono stati concessi 146,3 miliardi di lire di contributo che creeranno nella provincia 2.268 nuovi posti di lavoro.

I risultati, invece, relativi al secondo anno di applicazione della suddetta Legge sono stati: 138 domande agevolate (127 piccola impresa — 8 media impresa — 3 grande impresa) per un totale di investimenti di lire 209.333 milioni a fronte dei

quali sono state concesse lire 107.168 milioni di contributo che creeranno, nella stessa provincia, n. 2049 nuovi posti di lavoro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

circa un anno fa veniva approvata una legge che prevedeva, tra le altre cose, la destinazione sociale dei beni confiscati ai mafiosi e l'istituzione di un'unica banca dati;

non risulta allo stato attuale il pieno funzionamento di quest'ultima e, a quanto pare, l'unico dato disponibile risale al primo semestre 1995 e si riferisce alla confisca di beni per appena un miliardo;

si conoscono i dati relativi ai sequestri di beni ai mafiosi ma non quelli relativi alla confisca degli stessi —:

quale sia lo stato di attuazione della legge citata;

quali siano i dati aggiornati relativi all'effettiva confisca dei beni sequestrati dall'entrata in vigore delle normative in materia. (4-09873)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nel premettere che non sembra aver ancora avuto piena attuazione la legge 7 marzo 1996, n. 109, che prevede fra l'altro la destinazione sociale dei beni confiscati ai mafiosi e l'istituzione di un'unica banca dati, chiede di conoscere lo stato di attuazione della predetta legge e i dati aggiornati relativi alle confische dei beni sequestrati.*

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la legge 7 marzo 1996, n. 109, recante « Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati », ha introdotto una nuova disciplina sulla gestione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della normativa antimafia. In particolare, per quanto riguarda la destinazione

sociale dei beni sottoposti a confisca, la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 3, il quale prevede la devoluzione allo Stato dei beni immobili e di quelli aziendali confiscati, effettuata con provvedimento del Direttore Centrale del Demanio.

Per ciò che concerne i beni immobili, essi possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; oppure possono essere trasferiti al patrimonio del Comune, ove sono situati, per finalità istituzionali o sociali.

I beni aziendali, invece, sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente Ufficio del Territorio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Essi possono altresì essere venduti o posti in liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

Sono altresì versate all'Erario le somme di denaro confiscate e le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, compresi quelli registrati, e dei titoli.

Nel merito, il competente Comando Generale della Guardia di Finanza ha reso noto che, nel periodo gennaio 1993 - maggio 1997, sono stati confiscati, ai sensi della normativa antimafia, n. 2.247 beni e disponibilità finanziarie per un valore di L. 2.350.438.025.978, mentre i sequestri hanno riguardato n. 9.452 beni e disponibilità finanziarie per un valore di L. 8.054.446.872.820.

Il Dipartimento del Territorio, dal canto suo, ha rilevato che i decreti ministeriali di destinazione emanati alla data del 31 luglio 1997 sono n. 52 per un valore complessivo di L. 40.143.806.000 e corrispondono al numero totale delle proposte legittime fino a quella data formulate.

Infine, circa la raccolta dei dati, si osserva che, in attuazione dell'articolo 12-duodecies della legge n. 575 del 1965, recante « Disposizioni contro la mafia » (in-

trodotto dall'articolo 3 della legge n. 109 del 1996), con decreto del 24 febbraio 1997, del Ministro di Grazia e Giustizia, adottato di concerto con i Ministri delle Finanze, del Tesoro, dell'interno e della Difesa, è stato adottato il « Regolamento recante la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati », dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati.

I dati in questione, raccolti dagli Uffici periferici del Ministero di Grazia e Giustizia, affluiscono alla Direzione Generale degli Affari Penali del predetto Dicastero, che provvede al relativo trattamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PECORARO SCANIO, SINISCALCHI e PROCACCI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è in atto a Napoli lo sfratto di uno degli ultimi fondi agricoli situato in via Tasso 475 fortemente osteggiato dai contadini che lo coltivano da oltre cinquant'anni e dalle associazioni ambientaliste;

i pochi terreni agricoli rimasti nella città rappresentano le ultime ed appetibili occasioni per la speculazione edilizia, nel sud in particolare, a opera della malavita organizzata;

tale suolo agricolo inedificabile è stato acquistato dalla Santo Stefano srl agli inizi degli anni novanta e solo recentemente è riuscita ad ottenerne lo sfratto;

la Santo Stefano srl, costituita in data 14 febbraio 1990, avente come capitale sociale lire venti milioni interamente versati e come oggetto sociale l'esercizio dell'industria edilizia in proprio e per conto terzi quale attività primaria risulta essere iscritta nel registro delle imprese di Napoli;

la predetta società a responsabilità limitata il 17 maggio 1990 alla presenza del dottor Salvatore Sica, notaio iscritto al collegio notarile di Napoli, stipulò un atto di compravendita riguardante l'acquisto di un appezzamento di terreno di circa settemila metri quadrati con annessa casa colonica, in località via Tasso 475, a Napoli definendo quale prezzo di acquisto la somma di lire 1.300 milioni, somma che risulterebbe elevata per un terreno agricolo non edificabile ai sensi delle normative urbanistiche vigenti;

l'amministratore unico della Santo Stefano srl, dalla data di costituzione della società, risulterebbe tale Pascariello Orazio, nato a Caserta il 29 gennaio 1966;

il citato notaio Salvatore Sica di Napoli, da un articolo apparso su *Il Mattino* del 25 luglio 1996, risulterebbe essere stato rinviato a giudizio dalla magistratura napoletana unitamente al presunto boss Angelo Nuvoletta ed all'imprenditore Antonio Polverino, per il cosiddetto « sacco edilizio » di Marano (Napoli), un'inchiesta sullo scempio urbanistico della città;

l'acquisto di un terreno non edificabile, ed attualmente perfettamente coltivato, da parte di una società a responsabilità limitata il cui oggetto sociale è in primo luogo rappresentato dall'esercizio dell'industria edilizia, risulterebbe quanto meno paradossale;

risulterebbe che sia l'ex sovrintendente di Caserta Gianmarco Iacobitti che la moglie siano soci della citata società —:

se risulti che i competenti uffici giudiziari abbiano avviato indagini in proposito e, in caso affermativo, quale ne sia lo stato. (4-10681)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha comunicato che nulla si è reperito agli atti utilizzando il meccanismo informatico di ricerca basato su dati nominativi, ed ha soggiunto che quanto prospettato non consente neppure di individuare gli estremi di

specifiche notizie di reato idonee a determinare l'avvio di indagini di polizia giudiziaria.

Sui fatti esposti nell'atto ispettivo il Prefetto di Napoli, tramite il Ministero dell'interno, ha comunicato quanto segue.

La Società « Santo Stefano S.r.l. » in data 17.5.1990, con atto del notaio Salvatore Sica del Collegio di Napoli, acquistava dalla « Pontificio Istituti Missioni Estere P.I.M.E. », con sede in Milano, Via Monterosa 81, un immobile così descritto:

terreno con entrostante fabbricato, della complessiva superficie a corpo di are 75.22 ubicato in Via Tasso — Napoli. Il suddetto terreno è riportato nel N.C.T. alla partita 18305, foglio 129 — mappali: nr. 495 di are 9.50 — agrumeto di cl. la; nr. 496 di are 57.50 — frutteto di cl. 2a; 497 di are 4.70 — fabbricato rurale.

Il prezzo della compravendita, da accertamenti effettuati, risulta fissato in lire 1.300.000.000.

Dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita l'immobile in argomento è sottoposto ai seguenti vincoli:

particella 495 e 496, a verde pubblico e parco di particolare interesse paesistico o ambientale;

particella 497, una parte come per il punto precedente e l'altra a conservazione dell'edilizia residenziale esistente con integrazione di attrezzature e servizi.

Da tale documento si evince che ogni intervento edilizio consentito sull'immobile è subordinato all'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione, limitatamente a manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti.

Da indagini esperite in relazione ai fatti riportati nell'atto ispettivo, è risultato che al momento il fondo di cui si discute non è stato oggetto di alterazione dello stato dei luoghi.

Per quanto concerne il prezzo dell'acquisto del bene, ritenuto elevato dagli interroganti, la Guardia di Finanza ha rap-

presentato che l'immobile è situato in una zona altamente residenziale, panoramica e che il manufatto potrebbe, in futuro, essere ristrutturato in conformità alla destinazione urbanistica assegnata.

Non potendosi escludere possibili attività speculative, è stata evidenziata la necessità di vigilare affinché non avvenga il paventato scempio edilizio. Al riguardo la Prefettura ha ritenuto di allertare il Comune di Napoli, chiedendo una costante e scrupolosa vigilanza da parte del comando Vigili Urbani — sezione antiabusivismo.

Circa le modalità di acquisizione dell'immobile in parola da parte della citata società Santo Stefano è stato rappresentato che il 13 giugno scorso, l'ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale di Napoli, in esecuzione di una sentenza della Corte di Appello datata 20.12.1995, ha eseguito lo sfratto del fondo rustico.

L'azione giudiziaria è scaturita da un procedimento intrapreso dalla società in questione, costituita nel 1990, il cui legale rappresentante risulta immune da pregiudizi penali.

La stessa società risulta iscritta presso la Camera di Commercio di Napoli ed ha sede legale in Via Toledo n. 265, Napoli, con un capitale sociale di lire 20 milioni. L'oggetto sociale risulta essere l'esercizio dell'industria edilizia per la costruzione, la formazione e la riattazione di aree di immobili sia per civili abitazioni che per esercizi commerciali ed industriali.

Tra i soci di tale organismo figurano Gianmarco Jacobitti e la moglie, con quote di L. 2 milioni ciascuno. Lo Jacobitti ha ricoperto l'incarico di soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta fino al febbraio scorso.

Quanto al notaio Salvatore Sica, la medesima Prefettura ha riferito dell'esistenza di un carico pendente, costituito da richiesta di giudizio ordinario per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

POLI BORTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un aumento economico ai sensi della legge n. 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto del 1997 e, infine, del 34 per cento dal 1998, per la completa perequazione delle pensioni d'annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con 40 anni ed oltre di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo dal 1967, percepiscono attualmente 2.300.000 lire circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il settimo livello *bis*, percepiscono ben 3.600.000 lire mensili nette —:

quali provvedimenti si intenda adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati — quasi tutti ex combattenti — per anticipare dal gennaio 1998 la concessione del 33 per cento, e per l'avvio, quindi della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-13486)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.*

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati mediante l'introduzione di due ordini di benefici econo-

mici: il primo consiste o nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, ad opera delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate Amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari

esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi Uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

RASI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato con l'incarico per il turismo. — Per sapere — premesso che:*

l'Enel spa è concessionaria per l'esercizio del servizio pubblico di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale (legge 8 agosto 1992, n. 359) ed è proprietà al cento per cento dello Stato, essendo la sua forma societaria privatistica solo di nome, ma non di fatto;

l'Enel è interessata ad un complesso e delicato processo di privatizzazione e liberalizzazione, alla luce di disposizioni normative e di indirizzi del Governo e del Parlamento, e in particolare dell'atto della concessione sopracitata;

in funzione di tale processo, gli organi dell'Enel hanno provveduto a varare, nel dicembre 1996, un nuovo modello organizzativo ed un nuovo assetto territoriale —:

*se sia al corrente della suddetta ristrutturazione centrale e periferica e della finalità di ridurre indiscriminatamente il personale a seguito della nuova organizzazione che, anche se ispirata ad un modello di razionalizzazione della società finalizzato al nuovo assetto istituzionale del sistema elettrico nazionale (ancora *in itinere*), sembra essere avvenuta con « opzioni » che non hanno consentito, con la do-*

vuta trasparenza, la necessaria partecipazione delle professionalità presenti nelle varie posizioni di responsabilità;

se sia a conoscenza di un provvedimento, già in atto, di esodo incentivato di tutti i dirigenti, con il quale si rischia di provocare un depauperamento delle capacità professionali più elevate al momento difficilmente valutabile, ma che non potrà non avere conseguenze sul piano operativo della società; tale esodo è favorito dalle modalità con cui viene attuata la nuova organizzazione, che creano crisi di identità, stati di insoddisfazione e frustrazione nella dirigenza, anche di livello più elevato, mettendo così in essere condizioni più punitive che di libero esercizio della facoltà di scelta sul prepensionamento da parte degli interessati;

se intenda accertare che la ristrutturazione sia compatibile con le necessità dell'utenza, anche periferica, della società, e che quest'ultima non veda compromessa la sua attuale struttura operativa, presente sull'intero territorio nazionale;

per quali ragioni sia stata decisa l'abolizione dei compartimenti e dei distretti regionali, che pure svolgevano una funzione di vitale importanza, con la creazione di quattordici direzioni regionali e, all'interno di alcune di queste, di sei delegazioni, quasi a prefigurare altrettante società regionali di distribuzione;

quali siano le motivazioni che abbiano portato il vertice dell'Enel a rinunciare, con un taglio di millecinquecento miliardi, ad investire in nuovi impianti, in particolare in centrali idroelettriche, per le quali sono stati introdotti nuovi criteri di redditività che, pur se economicamente validi, non tengono conto di finalità sociali, strategiche ed ambientali;

se infine non ritenga che il complesso di tali decisioni non rappresenti un forte ridimensionamento della funzione primaria dell'Enel (fornitura dell'energia elettrica), dannoso specie in vista della sua privatizzazione, e che ciò, oltre a compromettere i servizi finora resi alla collettività

nazionale ed a sminuirne le potenzialità di traenza economica e tecnologica in Italia ed all'estero, non pregiudichi il valore del cespite in sede di collocamento delle quote azionarie. (4-06807)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base di elementi istruttori acquisiti direttamente presso l'ENEL S.p.A., si rappresenta quanto segue.*

Con il riassetto organizzativo divisionale (Produzione, Trasmissione e Distribuzione), l'ENEL S.p.A. ha inteso conseguire l'obiettivo di rispondere alle direttive europee e governative e di procedere ad una valorizzazione degli assetti aziendali, nonché realizzare una separazione contabile e gestionale delle attività che svolge e assicurare una assoluta trasparenza dei costi.

In particolare per la Distribuzione sono state costituite 14 Direzioni caratterizzate da un sensibile aumento delle deleghe operative e di spesa operanti di norma su base regionale — tranne in alcuni limitati casi di accorpamento di regioni previsti allo scopo di realizzare un bacino minimo nel numero dei clienti — con le quali l'ENEL ha inteso conseguire una semplificazione della sua struttura organizzativo-decisionale a livello territoriale (in precedenza organizzata su due livelli di coordinamento: il Compartimento e il Distretto) e confermare la centralità delle Zone come unità di base della completa operatività della Distribuzione.

Nelle Regioni per le quali non è stata prevista una sede di Direzione di Distribuzione sono state create comunque Delegazioni con la funzione di assicurare continuità di rapporti con gli organi istituzionali sul territorio.

Per le aree, non a livello di Regione, che in passato erano sede di ex Distretto o ex Esercizio Distrettuale la Società ha adottato interventi che consentono di mantenere invariato il complessivo livello di servizio con la conseguente conservazione delle strutture operative esistenti: Unità operative per la Manutenzione delle cabine primarie; Linee alta tensione; Sistemi di telecontrollo e telegestione; Centri operativi per l'esercizio della rete.

Il progetto non prevede esuberanti di personale in quanto non vengono interessate le Zone, le Agenzie e le Unità di manutenzione e di esercizio degli impianti di alta tensione, il cui personale rappresenta la parte preponderante della forza lavoro decentrata nelle Regioni. L'ENEL assicura, infatti, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e punta ad una valorizzazione e conversione delle professionalità esistenti, al fine di utilizzare al meglio le nuove prospettive del mercato dell'energia e dei servizi connessi.

Per quanto riguarda la questione dell'esodo incentivato dei dirigenti si rappresenta che tale opportunità è stata concessa dall'azienda su richiesta esplicita della Rappresentanza sindacale dei dirigenti a fronte di una situazione di invecchiamento anomalo della categoria (età media della dirigenza ENEL 58 anni, qualche centinaio di dirigenti con età tra i 60 e i 65 anni dirigenti sotto i 50 anni appena un centinaio).

L'incentivazione ha riguardato dirigenti presso strutture ove il relativo esodo non ha comportato eccessive difficoltà.

Sono stati tratti in servizio tutti i dirigenti le cui competenze risultavano critiche per l'azienda. Non sono state minimamente toccate le strutture periferiche di interfaccia con l'utente: Zone e Agenzie.

Per quanto concerne infine la citata contrazione degli investimenti si fa presente che il pre-consuntivo formulato dall'ENEL S.p.A. contempla per il 1997 investimenti pari a 6.599 miliardi di lire, di cui 2.545 in impianti di produzione, 547 in impianti di trasformazione e 3.507 miliardi di lire in reti di distribuzione ed altri impianti. La flessione rispetto al consuntivo del 1996 (7.347 miliardi) è del 10 per cento.

Per l'anno successivo il volume di investimenti relativi alle principali attività aziendali — necessari per assicurare la copertura dei fabbisogni con adeguata qualità e continuità del servizio — dovrebbe mantenersi al di sopra dei 6.000 miliardi.

Tali previsioni di investimento — inferiori a quelle formulate in precedenza — sono correlate con:

a) le previsioni di sviluppo della domanda elettrica. Le prospettive dello scorso

anno di una crescita dell'economia abbastanza contenuta hanno reso necessario un ridimensionamento delle previsioni della domanda di energia elettrica: di conseguenza, il tasso medio annuo di crescita, che prima era stimato pari al 2,6 per cento nel periodo 1995-2003, è stato ridotto ad un valore intorno al 2 per cento;

b) nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate: una parte della riduzione di investimenti è dovuta al programma di realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate da parte dei produttori indipendenti, per 8 mila MW, che sostituiscono una analoga potenza che sarebbe stata altrimenti realizzata dall'ENEL;

c) difficoltà nella realizzazione di impianti di produzione e trasmissione: le previsioni di investimento hanno inoltre tenuto conto delle difficoltà incontrate nella realizzazione di importanti infrastrutture quali il terminale di rigassificazione del GNL e molti impianti di trasmissione, sia nazionali (linee e stazioni) che di nuovi collegamenti ad altre reti europee;

d) maggiore competizione e innovazione nel settore termoelettro-meccanico: il contenimento dei prezzi unitari, conseguito mediante un riesame delle caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti, un allargamento della base fornitori, l'eliminazione delle posizioni di « fornitore esclusivo » e un miglioramento dell'efficienza nella fase di realizzazione delle infrastrutture, hanno infine portato ad una ottimizzazione (riduzione) della previsione di bilancio per il 1997.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

RAVA, PENNA e DAMERI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e delle finanze. — Per sapere —* premesso che:

la provincia di Alessandria ha presentato, nel contesto di un « progetto funzionalmente integrato », istanza all'ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi della

Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1997, n. 270, intesa ad ottenere che venga iscritto nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi alle mete storiche, nel caso ubicate lungo il percorso giubilare della via Francigena, che attraversa il suo territorio provinciale, la realizzazione di un centro provinciale di accoglienza, con collegato sistema coordinato dei servizi per l'accoglienza, nello storico e antico chiostro di Santa Maria di Castello, in Alessandria;

a tale centro sarà demandata la gestione integrata dei flussi dei pellegrini che, nell'anno del giubileo, attraverseranno o sosterranno nel territorio della provincia di Alessandria. Nello stesso complesso verrà anche realizzato un ostello per i pellegrini, che consentirà di offrire loro condizioni di ricettività a basso costo, come richiesto dalla citata legge n. 270 del 1997;

l'intervento, come sopra sinteticamente descritto, prevede una spesa di lire 5.089.863.000, a fronte della quale la provincia di Alessandria si è dichiarata disposta a partecipare con una quota di cofinanziamento pari a lire 1.800.000.000;

successivamente all'evento giubilare le strutture ristrutturare del chiostro di cui trattasi, verranno destinate a sede degli uffici provinciali per le attività promozionali culturali e turistiche, sale per mostre e conferenze, ostello per gli studenti della nuova università e dei corsi decentrati in Alessandria del politecnico di Torino;

l'intervento, finalizzato prima di tutto a creare condizioni ottimali per la sosta dei pellegrini, ha però nel contempo un significato culturale di altissimo rilievo per la città di Alessandria: consentirà infatti il recupero di un bene storico e artistico di inestimabile valore, il chiostro conventuale, facente parte, con la chiesa e il monastero, del complesso monumentale di Santa Maria di Castello, che rappresenta il nucleo originario attorno al quale, nella seconda metà del XII secolo, avvenne la fondazione della città di Alessandria;

esso rappresenta a tutt'oggi il monumento religioso maggiormente rappresentativo della città ed uno dei principali esempi di architettura ecclesiastica, ma purtroppo è in condizioni di totale abbandono da anni, condizioni che ne stanno pregiudicando sempre più gravemente la conservazione;

la provincia di Alessandria ha pertanto ritenuto di dover impegnare una quota cospicua di proprie risorse come cofinanziamento per dare soluzione, attraverso i benefici della legge n. 270 del 1997, a questo annoso problema. Attualmente però il chiostro risulta appartenere al demanio pubblico — ramo storico artistico, del ministero delle finanze;

al riguardo, a seguito di istanza presentata dalla provincia, il responsabile della sezione staccata di Alessandria ha sollecitato, con lettera in data 12 novembre 1997, la direzione centrale del demanio in Roma e la direzione compartimentale di Torino ad emettere decreto di concessione dell'intero immobile ai sensi della legge n. 390 del 1986, facendo presente che il suddetto immobile è « attualmente libero da persone e cose e tenuto conto del precario stato di conservazione in cui attualmente si trova »;

risulta altresì, però, che — come da verbale del 13 marzo 1996 — una aliquota del predetto complesso è stata data in consegna all'archivio di Stato di Alessandria, che per altro non ha ancora provveduto ad occuparlo, né è in grado di prevedere quando potrà occuparlo, in quanto l'operazione è subordinata alle opere di ristrutturazione e recupero cui occorre necessariamente fare fronte;

l'intervento di cui trattasi non può non riguardare l'intero complesso del chiostro e la consegna, per altro soltanto finora formale, di una sua pur modesta parte all'archivio di Stato pare pregiudicare la possibilità della concessione, compromettendo in modo forse irrimediabile questa eccezionale occasione di recuperare attraverso i benefici della legge n. 270 del 1997, in tempi anche abbastanza brevi, un bene

di straordinaria importanza per la cultura e la storia della città di Alessandria —:

se non intendano intervenire tempestivamente, in considerazione della scadenza a tempi brevi posta dalla legge n. 270 del 1997, per verificare la reale consistenza dei programmi dell'archivio di Stato di Alessandria e la compatibilità degli spazi, ricevuti in consegna nel marzo 1997 e non ancora occupati, con le esigenze dell'archivio stesso;

se non considerino opportuno liberare i locali dal vincolo seguito alla consegna al suddetto archivio consentendo un effettivo recupero ed una efficace rivitalizzazione del bene da parte della provincia di Alessandria a fini storici, culturali e sociali. (4-14265)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che questo Ministero, preso atto delle iniziative assunte dalla provincia di Alessandria per il recupero dell'ex convento di Santa Maria di Castello, considerato che i fondi disponibili in bilancio non sarebbero stati sufficienti a garantire l'adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio per destinarlo a sede di archivio e che, in ogni caso, la porzione assegnata non avrebbe coperto le necessità dell'Archivio di Stato di Alessandria, ha rinunciato all'assegnazione dei suddetti locali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

RICCIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni d'annata degli statali non dirigenti, ma ha soltanto concesso dall'ottobre del 1995 un misero aumento, quale ultima rata di pensione prevista dalla legge n. 59 del 1991;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33

per cento dal 1996 ed infine del 34 per cento dal 1997 per la completa perequazione delle pensioni d'annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate, con oltre quarant'anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.200.000 circa mensili nette, mentre i pari grado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo avuto il riconoscimento del settimo livello-*bis*, percepiscono lire 3.300.000 mensili nette, con una differenza di lire 1.100.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967 —:

quali provvedimenti intendano adottare, con la dovuta sollecitudine, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per anticipare al luglio del 1996 la concessione del 33 per cento per l'avvio della completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-11482)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.*

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste o nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza

giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, ad opera delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate Amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi Uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

RICCIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la pratica di reversibilità della pensione privilegiata di guerra del signor Benigno Migliarino a favore della signora Elda Foglietta, recante il n. 31613/A.G., dopo l'espletamento della visita di quest'ultima da parte della commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli, risulta essere stata esitata favorevolmente dalla direzione generale delle pensioni di guerra ed inviata alla direzione provinciale del tesoro di Isernia in data 2 dicembre 1996, come da notizie rilasciate in data 28 febbraio 1997 dall'ufficio pubbliche relazioni della direzione generale;

tuttavia fino ad oggi non è pervenuta alla direzione provinciale di Isernia, che è stata invano sollecitata a richiedere estratto del partitario della pratica suddetta;

è inconcepibile che le due direzioni continuino a palleggiarsi la iniziativa, con la conseguenza che vengono gravemente lesi i diritti della richiedente —:

se intenda porre fine a questa incresciosa situazione in tempi rapidissimi.

(4-12131)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la pratica di reversibilità della pensione privilegiata di guerra del Signor Benigno Migliarino a favore della Sig.ra Elda Foglietta.*

Al riguardo, si fa presente che la Sig.ra Elda Foglietta risulta titolare di due diverse posizioni pensionistiche: la posizione n. 3161 3/AG e la posizione n. 94629/IC.

La posizione n. 3161 3/AG, si riferisce alla Sig.ra Elda Foglietta quale vedova di Gennaro Migliarino, infortunato civile deceduto per motivi di guerra il 15 marzo 1944. Tale pratica risulta definita e regolarmente in pagamento con numero di iscrizione 2816146.

La stessa posizione n. 3161 3/AG contiene, peraltro, per relazione di parentela, anche la pratica della Sig.ra Filomena Migliarino, orfana di Benigno Migliarino, infortunato civile deceduto per fatto di guerra il 25 marzo 1944, padre di Gennaro Migliarino.

A tale pratica sembra riferirsi la nota del dicembre 1996 inviata alla Direzione Provinciale del Tesoro di Isernia, della quale si fa cenno nell'interrogazione. Anche la suddetta pratica risulta comunque definita.

La posizione n. 94629/IC, relativa alla Sig.ra Elda Foglietta, quale infortunata civile, riguarda la pensione di VI categoria (iscrizione n. 2833747), di cui attualmente usufruisce l'interessata.

A seguito di domanda di aggravamento, l'interessata è stata sottoposta a visita presso la C.M.P.G.I.C. di Napoli il 13.10.95 ed è in corso di emissione provvedimento concessivo di 5ª categoria. La determinazione n. 3601269 del 3.9.97 è stata poi inviata all'esame del Comitato di Liquidazione per l'approvazione di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/78.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

RICCIO e TRINGALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un misero aumento ai sensi della legge n. 51 del 1991 e non ha risolto il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996, del 33 per cento dal 1997 ed infine del 34 per cento dal 1998 per la completa perequazione delle pensioni d'annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

in particolare, i marescialli maggiori delle forze armate con almeno quarant'anni di servizio e con i benefici di guerra, collocati a riposo dal 1967, percepiscono attualmente lire 2.300.000 circa mensili nette, mentre i parigrado, collocati a riposo dal settembre 1995, avendo ottenuto il VII livello *bis*, percepiscono ben lire 3.600.000 mensili nette;

quali provvedimenti intendano adottare, data anche l'età avanzata di molti pensionati, quasi tutti ex combattenti, per dare inizio, dal gennaio 1998, alla erogazione del primo 33 per cento, onde avviare finalmente la completa perequazione delle pensioni d'annata ai dipendenti statali non dirigenti. (4-13509)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni d'annata del personale statale non dirigente, mediante la concessione del 33 per cento di acconto a partire dal 1996, del 33 per cento dal 1997 e del 34 per cento dal 1998.

Al riguardo, si premette che, a seguito dell'emanazione della legge 27 febbraio 1991, n. 59, hanno già trovato applicazione norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Ferrovie dello Stato; è stato, infatti, disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici rispetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati mediante l'introduzione di due ordini di benefici economici: il primo consiste o nell'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo comporta la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza

giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti è stata prevista con gradualità dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, vale a dire nella misura del 20 per cento, dal 1° luglio 1990, del 30 per cento, dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento, dal 1° gennaio 1993, fino alla attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Va, altresì, segnalato che, nell'ambito degli interventi correttivi attuati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, è stato disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ciò premesso, si fa presente che l'applicazione della disposizione in questione comporta l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento, ad opera delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, le quali avevano provveduto, a suo tempo, al conferimento della pensione agli interessati.

A tal fine, le citate Amministrazioni hanno avviato le necessarie procedure informatizzate, dopo aver dato soluzione a difficoltà operative connesse, tra l'altro, all'elevato numero dei destinatari della riliquidazione dei trattamenti di pensione.

Va precisato che il Tesoro, per quanto di competenza, ha diramato a tutti gli uffici interessati le istruzioni necessarie per la corretta applicazione della menzionata disposizione legislativa, mediante tre circolari esplicative, in data 11 maggio 1991, 6 maggio 1992 e 10 marzo 1994; il Tesoro ha fornito inoltre, risposta a numerosi quesiti, rivolti dai medesimi Uffici, riguardanti situazioni soggettive particolarmente complesse, presentatesi per i casi di cessazione dal servizio di data remota.

Si soggiunge, infine, che, allo stato attuale, esigenze di ordine finanziario e di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici in argomento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

SAPONARA, MAIOLO e FRAU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risulta quanto segue:

nel corso del procedimento numero 1612 del 1996 pendente innanzi alla settima sezione penale del tribunale di Milano, gli imputati Berlusconi, Berruti e Zuccotti presentavano istanza di ricusazione nei confronti del presidente del collegio Carlo Crivelli;

tale istanza si fondava su una serie di comportamenti processuali posti in essere dal Crivelli, a parere degli istanti anomali e sintomatici di un orientamento preconcetto nei confronti dei medesimi;

la corte d'appello di Milano, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1996, nel rigettare il ricorso degli istanti, ritenendo non ravvisabile, nelle frasi profferite dal dottor Crivelli (tra cui l'ormai famoso riferimento a « bastone e carota »), l'intento di una anticipazione del giudizio, esprimeva considerazioni assai critiche in merito al comportamento processuale del presidente stesso, osservando tra l'altro che: « la condotta del Crivelli in tutto il procedimento principale può anche indurre a formulare un sospetto di parzialità verso l'accusa »; « il brevissimo colloquio avuto dal Crivelli col Colombo rivela soltanto una grave caduta di stile del presidente, con indubbia perdita di prestigio dello stesso nei confronti del pubblico ministero »; « il contenuto (del colloquio), tanto più sgradevole in quanto rivelatore di una particolare confidenza cercata proprio dal presidente nei confronti della pubblica accusa, di collusione psicologica creata ad

arte dal Crivelli col Colombo »; « parlando a quel pubblico ministero (e non ad un pubblico ministero qualsiasi) (...). Il presidente ha perso, a parere di questo collegio, molto di quel prestigio che l'alta e delicata "funzione giudicante" dovrebbe sempre conservare. E proprio sulla capacità del giudice, necessariamente "super partes", di trattare alla stessa stregua l'accusa e la difesa che poggia la sacralità della funzione giudicante ed il carisma del giudice stesso »; « Mai il presidente Crivelli avrebbe dovuto compiere quell'esternazione al rappresentante del pubblico ministero; pur essendo questi un collega ed appartenendo ad un ufficio giudiziario particolarmente forte ed agguerrito, tale da incutere, all'occorrenza, una certa dose di "timore reverenziale" »; « con tutta evidenza il Crivelli si è sentito idealmente più vicino al rappresentante della pubblica accusa, in quanto collega, anche se di un ufficio diverso, che al difensore di qualche imputato »; « il Crivelli avrebbe fatto bene, per ridare la dovuta serenità alla vicenda processuale, ad astenersi »;

le considerazioni riportate (tanto più autorevoli e significative in quanto provenienti proprio da un organo giurisdizionale) dimostrano l'assoluta ed improcrastinabile necessità di un intervento da parte del Ministro di grazia e giustizia, indirizzato ad una riforma dell'ordinamento giudiziario che preveda la separazione delle carriere tra chi giudica e chi accusa, affinché non abbiano più a verificarsi guasti e storture quali quelli icasticamente enucleati dall'ordinanza della corte d'appello di Milano;

quest'ultima ripropone, infatti, un problema che da tempo turba profondamente l'opinione pubblica e pregiudica il corretto e sereno andamento dell'amministrazione della giustizia: quello del timore reverenziale e della soggezione psicologica che troppo spesso caratterizzano i rapporti tra il magistrato giudicante (nel caso di specie, trattavasi di un presidente di tribunale e non di un giovane ed inesperto giudice per le indagini preliminari) e i magistrati organi dell'accusa, cui la conti-

nua e, sovente, ricercata sovraesposizione conferisce carisma ed autorevolezza extragiudiziari tali da condizionare l'imparzialità dei loro « colleghi » giudici terzi;

ad avviso degli interroganti, il dottor Crivelli (come la corte d'appello di Milano ha voluto sottolineare nella sua ordinanza) ha posto in essere una condotta gravemente disdicevole ed evidentemente suscettibile di provvedimenti di carattere disciplinare. Ciò anche alla luce di quanto prescritto dal codice etico che gli stessi magistrati hanno ritenuto di darsi e che, tra l'altro, prescrive: « Il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene un'immagine di imparzialità ed indipendenza » (articolo 8, Indipendenza del magistrato); « (Il magistrato) assicura che nell'esercizio delle sue funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità » (articolo 9, Imparzialità del magistrato) —:

se e come intenda, al di là dei sinora generici riferimenti ad una separazione delle funzioni tra ruolo inquirente e ruolo giudicante (peraltro già implicita nel nostro ordinamento), affrontare in concreto una situazione oggettiva ed attuale di grave squilibrio tra le parti processuali e gli organi giudicanti che non può, evidentemente, trovare soluzione se non con una reale ed incisiva riforma dell'ordinamento giudiziario che giunga ad un'effettiva delimitazione di ruoli e carriere nella magistratura;

se e quali iniziative di carattere disciplinare abbia assunto o intenda assumere nei confronti del presidente della settima sezione penale del tribunale di Milano, dottor Crivelli, in relazione ai comportamenti evidenziati e stigmatizzati dalla corte d'appello di Milano, che hanno determinato una caduta di prestigio dell'intera categoria dei magistrati. (4-05240)

RISPOSTA. — 1. I principi di parità delle parti processuali nel rito penale, di effetti-

vità della difesa, di imparzialità del giudicante, che sono alla base del Codice processuale penale, secondo precisi precetti costituzionali, costituiscono linee portanti della politica del Governo.

Sono in discussione in Parlamento vari disegni di legge, di iniziativa del Ministro, tendenti a realizzare in pieno tali linee politiche. Così il disegno di legge sulle investigazioni difensive e il disegno sulla distinzione delle funzioni tra magistratura giudicante e requirente, quest'ultimo (n. 1789/S) che era all'esame del Senato e dal quale è stata stralciata proprio la parte sulla distinzione delle funzioni, tema che è stato oggetto di esame della speciale Commissione Bicamerale per le riforme della Costituzione.

2. In relazione alla vicenda relativa alla ricusazione del Presidente di Sezione del Tribunale di Milano dr. Carlo Crivelli per dichiarazioni rese nel corso di informale colloquio, casualmente intercettato e registrato, con il rappresentante dell'Ufficio del P.M. ad udienza conclusa del 18.9.96, questo Ministero ha promosso l'azione disciplinare ritenendo che tale comportamento, idoneo in astratto ad essere interpellato come manifestazione di contiguità e/o di una maggiore considerazione delle ragioni del rappresentante dell'accusa, appariva aver offuscato l'immagine di imparzialità e correttezza che ogni magistrato deve mantenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Ministro ha altresì promosso l'azione disciplinare nei confronti di tutti e tre i componenti del Collegio della V Sezione Penale della Corte di Appello di Milano che sottoscrissero l'ordinanza pronunciata il 28.10.96 sulla dichiarazione di ricusazione presentata dai difensori degli imputati Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, Massimo Maria Berruti e Alfredo Zuccotti nei confronti del dott. Carlo Crivelli per violazione dei doveri di correttezza e di riserbo nell'esercizio delle loro funzioni, con conseguente nocumento al prestigio dell'ordine giudiziario.

Invero la Corte, pur ritenendo infondate le ipotesi di ricusazione prospettate, formulava esorbitando dai limiti del procedimento in questione una serie di valutazioni nega-

tive sulla conduzione del processo da parte del dr. Crivelli, censurandone il comportamento imputandogli una serie di anomalie e irregolarità nella conduzione del processo e svolgendo apprezzamenti assai pesanti del tutto superflui ai fini della decisione, non giustificati dall'esigenza di motivazione, sulla persona del presidente Crivelli.

In tal modo la Corte invadeva competenze assolutamente a sé estranee attribuite dalla legge ad altri organi costituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

i magistrati collocati a riposo, su domanda, prima del luglio 1983, ottennero la pensione secondo l'allora vigente sistema delle pensioni « d'annata »;

il primo luglio 1983 le pensioni per i magistrati furono pressoché raddoppiate, ma le pensioni d'annata non subirono alcun ritocco. I magistrati penalizzati fecero ricorso alla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 501 del 1988, cancellò la disparità che si era verificata;

successivamente però, tale pronuncia fu bloccata dalla legge n. 265 dell'8 agosto 1991 proposta dal Governo Amato, che all'articolo 2 escluse da ogni beneficio i magistrati posti in pensione in data precedente al 1° luglio 1983;

la Corte dei conti, alla quale si sono rivolti detti magistrati, si è trincerata dietro le pronunce del 1993 e del 1995 della Consulta che, pur riconoscendo l'esattezza dei principi affermati con la sentenza n. 501 del 1988, non ha il potere di pronunciarsi dinanzi alla discrezionalità del legislatore in relazione al tempo in cui quei principi debbono avere attuazione —:

se non ritenga assolutamente iniquo che i suddetti magistrati abbiano un trattamento di quiescenza pari a meno della metà dei loro colleghi posti a riposo dal 1° luglio 1983;

se non ritenga conseguentemente necessario adottare una urgente iniziativa volta a cancellare l'articolo 2 della legge Amato, che discrimina tali magistrati che sono, tra l'altro, in numero ormai esiguo, ricostituendo il diritto di parità di trattamento fra tutti i magistrati in pensione.
(4-14130)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione dell'On. Scantamburlo la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria comunica quanto segue.*

La legge 17.4.1985, n. 141 nell'intento di riequilibrare il sistema pensionistico, aveva esteso a favore dei magistrati andati in pensione che fossero stati ancora in servizio alla data dell'1.7.1983 i benefici economici attribuiti con la legge 6.8.1984, n. 425 al personale ancora in servizio; da tale beneficio, pertanto, venivano esclusi quei magistrati collocati in pensione prima dell'1.7.1983.

Con sentenza n. 501 del 5 maggio 1988, pubblicata sulla G.U. n. 19 dell'11.5.1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 L. 17.4.1985 n. 141 (« Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti ») nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6.8.1984 n. 425 (« Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati »), con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.

L'Ufficio V della Direzione Generale, in esecuzione della predetta sentenza, ha tempestivamente provveduto alla riliquidazione di oltre 3000 pensioni in base alle misure stipendiali vigenti all'1.7.1983.

Con le decisioni nn.ri 62911,62912 e 62913, tutte del 20.3.1989, la Sez. III Giurisdizionale della Corte dei Conti aveva accertato: a) che i ricorrenti, circa 1300 magistrati, avevano diritto alla riliquidazione

delle pensioni in godimento con decorrenza 1.1.1988, sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione delle misure stipendiali indicate nelle tabelle annesses alla legge n. 27 del 19.2.1981, (« Provvиденze per il personale di magistratura »), nonché degli adeguamenti previsti dall'articolo 2 della legge dinanzi indicata, calcolati alla data dell'1.1.1988 e dei benefici di cui agli artt. 3 e 4 della legge 425 del 6.8.1984; b) che le pensioni riliquidate dall'1.1.1988 erano a loro volta soggette a successive riliquidazioni automatiche a cura delle Amministrazioni competenti, sulla base delle variazioni del trattamento in attività dei magistrati (od assimilati) in servizio; variazioni il cui meccanismo di attuazione è previsto dall'articolo 2 della legge n. 27 del 19.2.1981.

In sostanza, la Corte dei Conti aveva stabilito che le pensioni dei magistrati dovessero essere riliquidate, di diritto, sulla base degli incrementi stipendiali dei magistrati in servizio.

In seguito è intervenuta la legge 265/91 (« Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato »), la quale, all'articolo 2, ha espressamente escluso che il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge 27/81 potesse estendersi alle pensioni ed all'articolo 1, co 6°, ha stabilito, inoltre che « Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4°, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

La Corte dei Conti, successivamente, ha mutato il proprio avviso affermando che la sentenza 501/88 della Corte Costituzionale non ha mai creato un collegamento automatico tra trattamento pensionistico e miglioramenti retributivi e che non esiste nel nostro ordinamento un principio di collegamento automatico tra i suddetti trattamenti economici.

Tale orientamento appare, ormai, costante e consolidato (cfr., da ultimo, deci-

sioni numeri 343 e 344/97 del 5.12.1997 Corte dei Conti, Sezione Centrale).

D'altra parte, il Giudice Costituzionale, adito dalla Corte dei Conti sulla sussistenza del predetto collegamento, nel dichiarare, con ordinanza n. 95 del 16 febbraio 1991, la questione manifestamente inammissibile, ha affermato di non poter pronunciare una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica il meccanismo di adeguamento previsto per il personale in servizio dall'articolo 2 Legge 27/81, attività questa che, per la varietà delle scelte possibili e per la molteplicità delle implicazioni che comporta, è « certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del Legislatore ».

Non è superfluo, peraltro, sottolineare che la predetta ordinanza n. 95/91, essendo stata emanata nel febbraio 1991, è antecedente l'emanazione della legge 295/91 (entrata in vigore il 23.8.1991); pertanto, ancor prima dell'emanazione di detta legge, la Corte Costituzionale aveva rilevato che nel nostro ordinamento non esisteva alcun meccanismo di collegamento automatico tra pensione e retribuzione.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la pronunzia n. 42 del 28.1.1993, ha rilevato che il Legislatore, nell'escludere con l'articolo 2 della legge 265/91 l'applicabilità del meccanismo di adeguamento stipendiale ai trattamenti pensionistici, ha esercitato una discrezionalità sua propria.

La Corte ha, altresì, dichiarato inammissibile la relativa questione di costituzionalità, rilevando che la stessa esula dai limiti del controllo di legittimità.

Da ultimo, con la pronunzia in data 20-27 luglio 1995 n. 409, la Corte Costituzionale ha espressamente ribadito che il meccanismo previsto dall'articolo 2 della Legge n. 27/81 non è applicabile ai trattamenti pensionistici, osservando in particolare:

1) che già la pronunzia n. 42/93 aveva evidenziato l'impossibilità di far derivare dalla precedente sentenza n. 501/88 un'immediata e completa estensione, anche per il futuro, del meccanismo di adeguamento anche ai magistrati in pensione;

2) che gli artt. 1 e 2 della legge n. 265/91 non appaiono in contrasto con gli artt. 3, 24, 36 e 38 della Carta Costituzionale.

Nella pronunzia n. 409/95 si osserva, tra l'altro, che il Legislatore ha legittimamente operato, nell'esercizio della discrezionalità sua propria, la scelta di assicurare l'adeguamento nel tempo dei trattamenti pensionistici attraverso il meccanismo previsto dalla legge 29.4.1976, n. 177 (Perequazione).

La Corte ha, altresì, precisato che per garantire il mantenimento nel tempo del potere d'acquisto delle pensioni dello Stato, il regime di adeguamento delle pensioni è stato perfezionato attraverso l'emanazione di norme (articolo 21 della legge 27.12.1983 n. 730 e articolo 24 della legge 28.2.1986 n. 41) che prevedono l'aggancio agli indici reali di svalutazione.

La Corte, infine, ha concluso osservando che, al momento attuale, il principio di adeguatezza e di proporzionalità della pensione appare assicurato « dai meccanismi perequativi e rivalutativi esistenti » e che « spetta al Legislatore ragionevolmente soddisfare nel tempo detta esigenza, escludendo, peraltro, che questo comporti, inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attività di servizio ».

In conclusione, avendo l'articolo 2 della 265/91 cd. « Legge Amato » passato più volte e sotto ripetuti profili il vaglio della Corte Costituzionale senza che se ne sia ravvisata l'illegittimità, si ritiene inopportuna la proposta di eliminazione del predetto articolo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SCIACCA, VIGNALI e NAPPI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

secondo fonti autorevoli, non ancora ufficialmente confermate, il bando relativo al contratto per il sistema informativo del ministero della pubblica istruzione starebbe per essere aggiudicato alla Eds Uk, la filiale inglese della Eds Usa, la società fondata da Ross Perot che ha sede a Dallas;

sempre secondo le stesse fonti, l'offerta della Eds non sarebbe inferiore a quella fatta dalla Finsiel, la società del gruppo Stet che ha realizzato e che gestisce da venti anni il sistema informativo del ministero;

se ciò rispondesse a verità, ci troveremmo di fronte a una pesante invadenza da parte di una società straniera e di uno scacco senza precedenti per la nostra industria nazionale;

inoltre cinquecentocinquanta persone della Finsiel si troverebbero senza lavoro e il servizio, che direttamente o indirettamente interessa l'intera popolazione italiana, subirebbe una interruzione con conseguenze imprevedibili, visto che non è nemmeno prevista una fase di transizione o affiancamento;

da anni il sindacato e i lavoratori chiedono al governo un piano per l'informatica e le telecomunicazioni, ma i diversi governi che si sono succeduti non hanno voluto o potuto prendere alcuna decisione in merito;

il risultato di questo stato di cose sarebbe lo smantellamento di un settore industriale strategico per il nostro Paese —:

quale giudizio esprima sulla qualità del servizio reso dalla Finsiel in questi ultimi anni;

come intenda, nel caso tali voci fossero confermate, garantire la continuità del servizio e l'occupazione per gli attuali dipendenti Finsiel addetti al servizio suddetto, eventualmente imponendo alla società aggiudicatrice dell'appalto l'utilizzo del personale già impegnato nel servizio stesso. (4-06316)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata — a proposito dell'esito dell'appalto concorso per l'affidamento del sistema informativo del Ministero — si conferma anzitutto che questa Amministrazione — sulla base delle proposte formulate dall'apposita Commissione giudicatrice e tenuto anche conto del parere

espresso dall'Avvocatura generale dello Stato - ha proceduto, in data 4 marzo 1997, ad aggiudicare la gara al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con Capogruppo EDS Ltd.

Per quanto concerne, in particolare, l'osservazione secondo cui l'offerta del suddetto RTI non sarebbe stata inferiore a quella fatta dalla Finsiel, si ritiene opportuno chiarire che alla Commissione giudicatrice dell'appalto concorso - istituita con decreto ministeriale del 22 luglio 1996 - era stato conferito l'incarico di procedere all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sulla base, in ordine di preferenza, dei seguenti elementi:

validità tecnica del progetto, da valutarsi con riferimento ai risultati assicurati agli uffici e alle scuole, agli indici di qualità del servizio garantito, ai livelli di servizio, alla metodologia di gestione e manutenzione;

prezzo richiesto.

Premesso altresì che il relativo bando di concorso, unitamente a tutta la documentazione concernente la gara, era stato sottoposto al preventivo esame dell'Alta autorità per l'Informatica (AIPA) e del Consiglio di Stato, si sottolinea che, a norma dello stesso Bando, l'offerta più vantaggiosa doveva essere individuata attribuendo priori-

tario rilievo alla validità tecnica del progetto, rispetto al concorrente elemento costituito dal prezzo; non era pertanto da escludere che una offerta dal prezzo pressoché dello stesso importo o anche di importo più elevato potesse essere giudicata, così come è poi avvenuto nella fattispecie più valida dal punto di vista tecnico e risultasse, quindi, complessivamente più vantaggiosa rispetto ad altre di prezzo inferiore ma tecnicamente ritenute meno valide.

Sulla base del predetto criterio, la Commissione giudicatrice - a conclusione dei propri lavori in data 30 novembre 1996 - ha ritenuto che il progetto offerto al più basso prezzo... si discostasse « dai precedenti per elementi non marginali e di non secondario rilievo ». Esso, infatti, pur facendosi carico delle richieste del capitolato, denotava, secondo la Commissione, « una minore cura nella predisposizione del sistema tecnico organizzativo che è necessario per garantire i servizi ad un ente di complessità elevata come il Ministero della Pubblica Istruzione... » il vantaggio del prezzo inferiore non compensa le minori qualità del progetto concorrente con quello prescelto.

Coerentemente con l'anzidetto criterio, la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori formulando la seguente graduatoria:

Società o R.T.I.	Punteggio per la validità tecnica del progetto (in 60 mi)	Punteggio per il prezzo (in 40 mi)	Punteggio totale (in 100 mi)
1. R.T.I. tra EDS Electronic Data Systems Ltd, EDS Electronic Systems Italia S.p.A. e Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e Servizi p.A.	52,8300	20,8416	73,6716
2. Finsiel S.p.A.	50,4180	20,7480	71,1660
3. R.T.I. tra ISSC Italia S.r.l. - IBM Semea S.p.A. - Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e Syntax Processing S.p.A.	29,4480	36,4923	65,9403

I prezzi delle tre proposte progettuali sono i seguenti:

R.T.I. con capogruppo EDS Ltd: £. 630.528.000.000;

Finsiel: £. 630.840.000.000;

R.T.I. con capogruppo ISSC S.r.l.: £. 478.270.000.000.

Quanto poi al fatto che la gara sia stata aggiudicata ad una Società straniera, siffatta circostanza non ha affatto costituito una « pesante invadenza » — così come si afferma nell'interrogazione — trattandosi di una società appartenente all'Unione Europea, la quale ha avuto pieno titolo a partecipare alla gara internazionale, che era stata indetta da questo Ministero in ottemperanza alla normativa vigente che, in materia di appalti di forniture di beni e servizi, recepisce, com'è noto, le direttive comunitarie.

In ordine, inoltre, alle preoccupazioni espresse per la posizione in cui è venuto a trovarsi il personale della Finsiel e per le conseguenze che ne potrebbero derivare — premesso che tali preoccupazioni sono ben presenti all'attenzione di questo Ministero — si fa presente che il rapporto attualmente in essere con tale Società prevedeva un periodo di affiancamento — dal 15 maggio al 30 settembre 1997 — del nuovo gestore con quello attuale, proprio al fine di garantire la continuità di funzionamento del Sistema informativo nella fase di transizione.

Premesso, infine, che il servizio reso negli ultimi anni dalla Finsiel ha sortito effetti sostanzialmente positivi, si ricorda che l'Autorità per l'informatica ha predisposto un progetto per la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica amministrazione al fine di assicurare il collegamento tra tutti i Sistemi informativi della Pubblica amministrazione stessa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SUSINI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 comma 3 ter della legge n. 425 del 1996 stabilisce che la revoca della pensione di invalidità in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari sia stabilita dalla direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti necessari;

in molti casi detto termine non viene rispettato, mettendo gli assistiti nelle condizioni di riscuotere ratei bimestrali non dovuti per più bimestri, ignari di dover poi restituire tali somme;

è prassi comune dell'invalido restituire le somme dovute attraverso pagamenti rateali con inevitabile sovraccarico di lavoro dell'amministrazione impegnata nelle funzioni di controllo —:

quali iniziative intendano assumere perché si provveda alla revoca della pensione nei termini previsti dall'articolo 4 comma 3-ter della legge n. 425 del 1996.
(4-13612)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiedono iniziative intese a revocare le pensioni di invalidità nei termini previsti dall'articolo 4, comma 3-ter della legge n. 425 del 1996.

Al riguardo, si fa presente che in fase di prima applicazione del citato provvedimento legislativo, problemi di carattere organizzativo hanno determinato anomalie che non hanno consentito il rispetto dei termini stabiliti.

Allo stato attuale, però, a seguito dell'adozione di misure atte a garantire una maggiore efficienza e tempestività dello svolgimento delle procedure in questione, il sistema accertativo in tema di verifiche si sta avviando verso la normalizzazione e, di conseguenza, per il futuro, non si verificheranno le disfunzioni segnalate.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

TARADASH. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di svolgimento il procedimento penale n. 2925/93 presso la pretura circondariale di Potenza;

in data 14 agosto 1993 la polizia giudiziaria (carabinieri) procedeva di propria iniziativa al sequestro della sede della società cooperativa Macchina congress service srl sita in vico Siani 4, a Potenza;

in data 16 agosto 1993 il pubblico ministero, dottoressa Rosanna De Nictolis, richiedeva al giudice per le indagini preliminari la convalida parziale del sequestro, disposto dalla polizia giudiziaria carabinieri ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, ritenendo legittimamente eseguito il sequestro della documentazione;

il giudice per le indagini preliminari, dottor Antonio Maria Luna, con provvedimento dell'8 agosto 1993, non convalidava il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria carabinieri di cui al verbale del 14 agosto 1993 e, contestualmente, rigettava l'istanza di sequestro formulata dal pubblico ministero, avendo entrambi omesso di osservare gli articoli 82 e 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e l'articolo 10 del regolamento 30 settembre 1989, n. 334;

la polizia giudiziaria (carabinieri), nella persona del vicebrigadiere Convertini, operava dissequestro della sede della società in parola in data 17 agosto 1993, un giorno prima del deposito in cancelleria del provvedimento del giudice per le indagini preliminari —:

se non ritenga che da fatti sopra descritti emergano gravi violazioni di legge; quali provvedimenti di propria competenza intenda conseguentemente adottare;

atteso che in data 23 ottobre 1993 è stato predisposto un elenco su direttiva del pubblico ministero del materiale documentale presso la sede in vico Siani n. 4, se esista un rapporto o un elenco riservato di

tale materiale realizzato dai carabinieri fuori dal sequestro preventivo. (4-07749)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue, sulla base degli elementi di valutazione e conoscenza trasmessi dalle Procure della Repubblica di Potenza e di Salerno premettendo che sull'argomento è stata già data analoga risposta ad interrogazione del Sen. Milio.*

In data 14 agosto 1993, a seguito di denuncia-querela di Bonomo Lina nei confronti di Nastro Nicola e su sollecitazione verbale dello stesso Nastro, i Carabinieri di Potenza, di propria iniziativa, sottoponevano a sequestro preventivo un immobile, sede della società cooperativa Machina Congress Service, nonché tutta la documentazione nello stesso immobile contenuta. Gli atti pervenivano, quindi, alla locale Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale che, ritenuto non necessario il sequestro dell'immobile ed invece fondato, almeno nell'immediatezza dei fatti ancora non ben delineati, quello relativo ai documenti, chiedeva al G.I.P. la convalida del sequestro preventivo operato dalla Polizia Giudiziaria, limitatamente ai documenti contenuti nell'immobile. Senonché il G.I.P. non convalidava il sequestro sull'assunto che si sarebbe dovuto provvedere all'elencazione dei documenti sequestrati.

Si aggiunge che nel corso delle successive indagini non sono emerse, ad avviso del P.M., né esigenze cautelari né esigenze probatorie che giustificassero l'adozione del sequestro, tanto che sulle istanze in tal senso formulate dal Nastro si sono pronunciati negativamente, oltre che lo stesso P.M., anche tre diversi magistrati dell'ufficio G.I.P. presso la Pretura di Potenza, in tre diverse occasioni, e, quindi, il locale Tribunale della Libertà.

In merito alle modalità e tempi del dissequestro della sede si osserva, anzitutto, che il pubblico ministero, a fronte del sequestro preventivo operato dai carabinieri, come già detto, per un verso ordinava la immediata restituzione dell'immobile e, per altro verso, chiedeva al G.I.P. la convalida del sequestro dei documenti: ciò con due

separati provvedimenti, entrambi emessi in data 16 agosto 1993. I Carabinieri eseguivano pertanto, il 17 agosto 1993, il provvedimento di restituzione dell'immobile firmato dal pubblico ministero e non già — come si afferma nell'interrogazione — il provvedimento del G.I.P., avente ad oggetto la non convalida del sequestro dei documenti, provvedimento datato 18 agosto 1993 ed eseguito il successivo 23 agosto 1993 mediante notifica a Bonomo Lina, in qualità di persona a cui le cose erano state sequestrate.

Si fa presente, infine, che a seguito di denuncia del Sig. Nastro Nicola, relativa alla vicenda concernente il sequestro ed il dissequestro dei beni di cui sopra, la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Potenza ha aperto fascicolo, iscritto al n. 490/93/45 e poi trasmesso, in data 24.12.1993, per competenza, alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Salerno.

Riguardo all'ultimo quesito posto dall'interrogante, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che non risulta essere stato redatto un elenco della documentazione dissequestrata il 23.8.1993, precisando che esiste, invece, un elenco della documentazione contabile di bilancio, redatto a seguito di un sopralluogo eseguito il 7.10.1993 su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

TARADASH. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

a Torre Orsaia (provincia di Salerno), l'edificio ex seminario (dal 1639) ed ex caserma carabinieri (dal 1860), attualmente di proprietà della comunità montana del Bussento, a seguito di donazione reversibile del comune di Torre Orsaia, con atto pubblico del 1982, è stato demolito e ricostruito *ex novo*, nonostante avesse il suo valore storico, ambientale, culturale e monumentale intrinseco, per l'epoca della

costruzione, per i riferimenti storici, per le finiture interne ed esterne (portali e davanzali in pietra locale a vista), per la scala in pietra e per la lapide, pure essa in pietra locale, risalente al 1639, con scritte in latino;

l'edificio ex seminario Mulini del vescovo e sala pubblica dell'università (dal 1639) ed ex caserma dei carabinieri (dal 1860) faceva parte del complesso vescovile, distinto in vari corpi di fabbrica, prospicienti ed attigui l'attuale piazza Michelangelo (ex piazza Benedetto Cairoli), (Torre Campanaria, Chiesa di San Lorenzo Martire, Episcopio, Seminario), collegati tra di loro, per cui l'ex seminario e l'ex caserma venivano denominati « Resti del palazzo vescovile e baronale ». Esso era la testimonianza storica dell'attuale nucleo abitato di Torre Orsaia e del complesso vescovile-baronale prospiciente la piazza principale, fondati dal vescovo Pagano nel 1301, come dimostrano gli stemmi e le lapidi raccolte nell'arco della Torre Campanaria, quando, a cavallo degli anni '50/60 fu demolito l'Episcopio e fu lasciato in piedi il Seminario;

l'edificio per le sue caratteristiche tipologiche e per i numerosi riferimenti con la storia di Torre Orsaia e del Cilento era da ritenersi *ipso iure*, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4, a tutte le disposizioni della legge n. 1089 del 1939 (si veda della soprintendenza per i beni ambientali, archeologici e architettonici di Salerno e Avellino, protocollo 17757 del 21 agosto 1992, alla procura della Repubblica di Valle della Lucania);

la Soprintendenza beni ambientali, archeologici e architettonici di Salerno e Avellino, a seguito dell'esposto di alcuni cittadini, datato 11 febbraio 1989, con fono n. 4651/SA del 14 marzo 1989 chiedeva alla comunità montana « Bussento » ed al comune di Torre Orsaia di sospendere ogni attività connessa con le paventate opere di demolizione e di provvedere alla redazione di un progetto di restauro conservativo da sottoporle;

l'edificio doveva essere ristrutturato con la conservazione delle murature peri-

metrali e della tipologia originaria, svuotandone l'interno: concessione edilizia n. 1026 — protocollo 358 — del 18 marzo 1991 all'11 dicembre 1991 e dal 27 marzo 1992 al 4 aprile 1992, pur non presentando lesioni, fessurazioni e deformazioni, come documentato nella videocassetta in possesso della magistratura e dalla perizia giurata del consulente tecnico di parte ingegner Tredici;

la struttura in cemento armato, ricostruita ex novo, ha caratteristiche strutturali, estetiche e dimensionali fortemente diverse dal fabbricato distrutto con la realizzazione di un piano in più rispetto all'opera preesistente, comportando un incremento di superfici utili pari a circa metri quadri 200;

presso la procura della Repubblica di Valle della Lucania pende il procedimento penale n. 458/93 R.G. notizie di reato, modello 21, e n. 424/93 R.G. Gip, nei confronti di sette imputati;

l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, in risposta alla nota n. 2344 del 2571/96 della soprintendenza per i beni ambientali di Salerno, avente per oggetto l'autorizzazione alla costituzione di parte civile comunicava di dover inoltrare preventiva richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della n. 3/91;

in data 23 settembre 1996 il ministro dei beni culturali e ambientali con nota n. A27414 — divisione III — sezione III — a firma del direttore generale, dottor Mario Serio, indirizzata alla presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento affari giuridici — alla c.a. della dottoressa Vinci Orlando, chiedeva l'autorizzazione alla costituzione di parte civile nel procedimento innanzi citato;

in data 7 ottobre 1996 la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento affari giuridici — con nota n. 1.1.18.12/10145/2461 comunicava all'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno ed al ministro per i beni ambientali — divisione III, sezione III — che, concordante con il parere espresso dall'avvocatura non rite-

neva opportuno autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato, non ricorrendo condizioni di particolare entità del danno e ragioni di rilevante interesse pubblico;

la distruzione di un bene storico, ambientale e culturale ha comportato il depauperamento del patrimonio non solo di Torre Orsia e del Cilento ma anche della nostra Repubblica;

la procedura autorizzativa appare piuttosto anomala e fa sorgere degli interrogativi sui motivi per cui l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno non ha espresso il proprio parere negativo all'atto della richiesta della soprintendenza, ma lo ha comunicato direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla vigilia della prima udienza dibattimentale, fissata per il 10 ottobre 1996 e rinviata al 16 ottobre 1997;

alla predetta udienza dibattimentale del 16 ottobre 1997, in fase preliminare, nonostante l'invito di alcuni cittadini di Torre Orsaia, datato 18 settembre 1997, la costituzione di parte civile non è avvenuta —:

se il Governo intenda intervenire presso i competenti uffici affinché la soprintendenza per i beni ambientali di Salerno e Avellino possa costituirsi parte civile prima dell'apertura del dibattito (484 articolo c.p.p.) nell'udienza che si terrà il 22 gennaio 1998. (4-14135)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n.DAGL 1/1.1.18.12/10115/2461 del 3 dicembre u.s., a costituirsi parte civile nel procedimento penale per abuso d'ufficio inerente la ristrutturazione dell'edificio in oggetto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

TASSONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 14 novembre 1996 il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ha disposto la soppressione di numerose sezioni distaccate di pretura, tra le quali quelle di Davoli, Cropani, Taverna, Badolato e Borgia;

tale provvedimento, adottato per garantire una migliore amministrazione della giustizia nel territorio della pretura circondariale di Catanzaro, ha, di contro, causato enorme disagio alla popolazione residente nei comuni interessati, arrecando gravi pregiudizi;

la presenza delle sezioni distaccate di pretura aveva finora garantito, sia nella giustizia penale sia in quella civile, una definizione relativamente celere dei procedimenti, consentendo al cittadino di ottenere una idonea tutela dei propri interessi; in particolare, il mantenimento della sede distaccata di Borgia era funzionale all'attività svolta dalla compagnia dei carabinieri, istituita di recente a Girifalco (unitamente alla quale l'ufficio giudiziario esercitava una funzione deterrente per la delinquenza locale) e consentiva di avere una serie di servizi sussidiari da parte dei funzionari dell'ufficio —:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire una migliore amministrazione del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catanzaro;

quali iniziative intenda assumere per rimediare all'enorme carico di lavoro cui è costretta la pretura di Catanzaro dopo la soppressione delle sedi distaccate;

quali provvedimenti intenda assumere per mantenere e potenziare queste strutture periferiche, indispensabili per una più equa amministrazione della giustizia. (4-10778)

RISPOSTA. — *Si ricorda che come noto in data 8 luglio 1997 è stata approvata in via*

definitiva la legge di « Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado ». Il predetto provvedimento normativo ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e prevedere una ristrutturazione degli uffici giudiziari civili e penali.

Con il primo decreto legislativo emendato è stata istituita la figura del giudice unico di primo grado, è stato soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze sono state trasferite al Tribunale.

Sono state, inoltre, soppresse le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali e, ove è apparso occorrere, sono state costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite alla procura della Repubblica presso il Tribunale.

L'istituzione del giudice unico comporterà, inoltre, la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, e saranno attentamente valutate le richieste e le eventuali proposte formulate dai Capi degli uffici, al fine di realizzare una migliore distribuzione del personale nell'ambito degli uffici.

In questa fase transitoria non è, quindi, opportuno effettuare interventi che comporterebbero risultati disomogenei ed incoerenti rispetto alle più generali modifiche richieste dalla riforma.

In relazione al distretto di Corte di Appello di Catanzaro, è stato ritenuto che dal punto di vista di una razionalizzazione e una conseguenziale migliore efficienza degli uffici, dovesse rimanere come sede distaccata di Tribunale la sola sede di Chiaravalle.

La decisione è stata presa anche a seguito di incontri con rappresentanti di enti locali ed operatori di giustizia.

La presenza capillare sul territorio dovrà essere garantita dagli uffici del giudice di pace, che diventeranno in prospettiva « sportelli di giustizia » per i cittadini.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se il comitato provinciale dell'Inps di Napoli, abbia discusso il ricorso prodotto il 28 maggio 1996 dal signor Castelluccio Gerardo, nato il 31 marzo 1933, residente in Argentina, avverso la reiezione della domanda di pensione da lui inoltrata il 9 marzo 1994;

in caso negativo, quando si preveda che il comitato provinciale dell'Inps di Napoli lo prenderà in considerazione.

(4-12471)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

Il ricorso presentato dal Sig. Gerardo CASTELLUCCIO, nato il 31 marzo 1933, avverso il mancato accoglimento della pensione di vecchiaia in convenzione italo-argentina, è stato respinto dal Comitato Provinciale della Sede INPS di Napoli, in quanto l'interessato non può far valere una anzianità contributiva di almeno 52 contributi settimanali, in costanza di lavoro svolto in Italia o per servizio militare.

Tale limite, disposto dall'articolo 7 della Legge n. 407 del 1990, è stato modificato in 5 anni dalla legge n. 438 del 1992 ed ulteriormente aumentato a 10 anni dalla legge n. 724 del 23.12.1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, della difesa, della sanità, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta che Roma sia la capitale del disagio: infatti ottantacinquemila romani sono vittime degli « strozzini », sedicimila i tossicodipendenti, di cui solo la metà contattati da strutture pubbliche, e si registrano quattordici milioni di debito pro

capite per la casa, diecimila anziani non autosufficienti e quattromila barboni;

aumenta la piaga dell'usura e dell'assistenza negata, specie per gli anziani; inoltre si aggravano questioni come la disoccupazione e l'emarginazione minorile;

secondo alcune stime a Roma vi sarebbero 3200 usurai, ottantacinquemila sono le vittime degli strozzini, per un volume di affari che si aggira tra i seimila e gli ottomila miliardi, in compenso sono state denunciate per usura solo 475 persone;

nella capitale i pensionati sono 604 mila e ottantaseimila hanno una pensione inferiore al milione;

i giovani iscritti all'ufficio di collocamento sono 294.056, di cui 190.628 in cerca di prima occupazione —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

come intendano concretamente promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro affinché i giovani romani possano finalmente costruirsi un futuro;

come intendano arginare la piaga dell'usura e dell'emarginazione minorile;

come intendano garantire l'assistenza, troppo spesso negata, agli anziani, e come intendano tutelare i più deboli dall'esclusione;

se il Governo ritenga ammissibile che la capitale, a meno di mille giorni dal Giubileo, sia ridotta nelle condizioni sopra descritte, creandosi di fatto una situazione insostenibile;

quali iniziative intenda assumere per far chiarire sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire che tali incresciose situazioni abbiano a ripetersi;

se intenda promuovere al più presto una commissione di esperti per valutare i provvedimenti e le iniziative ed intervenire

urgentemente per evitare ulteriori danni e discredito nei confronti della capitale che si appresta a ospitare milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. (4-11259)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, acquisiti i necessari elementi da parte delle altre amministrazioni centrali e locali competenti, si rappresenta quanto segue.*

Circa il problema dell'usura è stata istituita, presso il Comune di Roma, una apposita commissione con il compito di erogare sussidi alle persone in grave situazione di disagio (in quanto vittime dell'usura) che abbiano effettuato una regolare denuncia.

A livello di istituzioni centrali l'attività di contrasto a tale fattispecie delittuosa è svolta dalle forze di polizia sia a livello info-investigativo che sul piano repressivo.

Le innovazioni introdotte dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 consentono di adottare nuove e più incisive strategie di contrasto del fenomeno. Tale legge istituisce il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e quello concernente il Fondo per la prevenzione del fenomeno che si può considerare ormai del tutto operante e prevede, altresì, i c.d. «tassi soglia di interesse» oltre i quali si configura il reato di usura e l'applicabilità delle misure di prevenzione anche nei confronti dei soggetti dediti all'attività usuraia.

Secondo i dati pervenuti dalla Prefettura di Roma, nel corso del 1997 sono state denunciate 98 persone dedite ad attività usuraia, 16 arrestate su iniziativa di polizia giudiziaria, e una su provvedimento dell'Alta Commissione giudiziaria.

È in progetto la istituzione, presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, di un Osservatorio permanente sui fenomeni criminosi in questione.

Tra gli interventi intrapresi per informare i cittadini sul fenomeno dell'usura, è stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio con la collaborazione delle varie amministrazioni, un opuscolo dal titolo «Difendiamoci da usura-estorsione» che in forma chiara e sintetica mette in guardia sui pericoli del ricorso all'usura e dà utili sug-

gerimenti per evitarlo. Sono funzionanti, quindi, entrambi i Fondi: il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è da tempo funzionante in quanto il relativo regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51; il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura con consistenza complessiva di 300 miliardi è in condizione di poter funzionare in quanto è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315 entrato in vigore il 4 ottobre scorso.

Gli organismi interessati (Confidi, Fondazioni ed Associazioni riconosciute) potranno chiedere la concessione dei contributi del Fondo, dopodiché la Commissione appositamente istituita procederà alla assegnazione di detti contributi agli organismi in possesso dei previsti requisiti.

È in corso di perfezionamento il provvedimento relativo all'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 108/96 sulla istituzione dell'albo dei mediatori e dei consulenti creditizi.

Per quanto riguarda il problema della tossicodipendenza il Comune di Roma ha istituito una Agenzia per le tossicodipendenze ed ha stanziato una spesa di 3,5 miliardi di lire ai quali devono aggiungersi altri 1,2 miliardi per le circoscrizioni.

L'obiettivo, oltre quello della prevenzione, è di creare unità di strada, centri diurni e appartamenti-crisi, il reinserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti, il potenziamento della concessione di sussidi, le campagne di comunicazione tese alla diffusione dei mezzi di prevenzione.

Circa il problema degli anziani che solo sul territorio romano risultano essere 500 mila, il Comune di Roma ha predisposto diversi interventi in loro favore relativamente a percorsi di accesso ai servizi; modalità di presa in carico dell'utenza; formazione degli operatori; creazione della rete dei servizi; modalità di partecipazione alla spesa.

L'aumento delle patologie, i disagi connessi alle barriere architettoniche hanno determinato la necessità di definire un percorso nuovo di servizi, integrato con il sanitario (in questo caso attraverso accordi

di programma e protocolli di intesa con le Aziende U.S.L.). È stata creata una unità organizzatoria per la terza età; un sistema di pronto intervento e di telesoccorso; il recapito dei farmaci a domicilio.

Come Ministro per la Solidarietà, in virtù delle funzioni attribuitemi con D.P.C.M. 31 maggio 1996, ho istituito appositi gruppi di lavoro per approfondire i temi riguardanti la qualità della vita nelle case di riposo; i centri sociali; il problema abitativo; le Università della terza età che intende favorire la qualità di vita e prevenire le condizioni di emarginazione ed esclusione sociale.

Per quanto concerne, infine, la disoccupazione e l'emarginazione minorile il Comune di Roma ha promosso un progetto di riqualificazione integrata di un quartiere periferico (Corviale) che ha visto una iniziativa volta alla imprenditorialità giovanile, la costituzione di un Fondo di garanzia per i prestiti alle imprese ed infine un coordinamento tra città-metropolitane che hanno ottenuto l'inserimento nell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 « Interventi urgenti per l'economia » della disposizione che permetterà anche ad altri quartieri disagiati delle grandi città di promuovere l'imprenditoria, compresa quella giovanile.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato l'avvio del progetto « POLIS » che prevede l'utilizzo di mille giovani per due anni.

È altresì in fase di avanzata progettazione l'attivazione del progetto « URBAN » che prevede un investimento in opere pubbliche con fondi dell'Unione Europea per circa 42 miliardi per lo sviluppo dell'occupazione in un'area urbana periferica in particolari condizioni di degrado.

Secondo stime pervenute al Ministero del Lavoro, le circoscrizioni del Lazio sono contraddistinte da un alto tasso di disoccupazione. Ciò ha indotto l'Osservatorio del mercato del lavoro, ad includere il Lazio tra le regioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Questo comporterà un abbattimento degli oneri contributivi per le aziende che assumano i giovani e quindi una diminu-

zione dei costi con conseguente maggiore disponibilità di risorse per investimenti produttivi.

In particolare per la emarginazione minorile il Comune di Roma, negli ultimi anni, ha predisposto strumenti quali l'assistenza domiciliare e l'affido. Ha altresì creato un Osservatorio cittadino sui minori e un coordinamento interdipartimentale tra aree della solidarietà, Ufficio speciale immigrazione e nomadi, Ufficio sport e cultura del Dipartimento per le politiche Culturali e il Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Il Governo nel « Piano d'azione per l'infanzia », che costituisce un documento programmatico di intervento a favore dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, e nella legge 28 agosto 1997, n. 285 sulla promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza che stanziava circa 70 miliardi nel triennio 97/99 per la città di Roma, ha posto il tema della condizione minorile tra gli obiettivi principali da perseguire per la costituzione di una migliore comunità umana.

Con la legge n. 285/97, prossima all'attuazione, vengono non solo riconosciuti i diritti nei vari ambiti in cui essi devono essere fatti valere, ma vengono individuati concreti strumenti affinché possano essere non solo conclamati ma soprattutto essere effettivamente goduti (azioni positive sull'organizzazione dei luoghi di vita; istituzione di un minimo vitale per i figli di famiglie senza reddito; rilancio degli interventi di destituzionalizzazione per lo sviluppo dell'affido familiare; sperimentazione di nuove forme di asilo nidi; offerta di servizi per il tempo libero).

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

URSO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1997 è stata approvata la revisione decennale della tabella che determina il numero e la residenza dei notai nel territorio nazionale ed è stato soppresso, tra gli altri, il distretto notarile di Rieti;

l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dispone che il numero e la residenza dei notai deve determinarsi tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione;

non è stata considerata l'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, criteri determinati in quanto la provincia reatina comprende ben settantadue comuni ed i mezzi di comunicazione sono gravemente insufficienti, ed anzi si è preferito concentrare i notai nei centri di maggior rilievo economico mediante la soppressione di sette sedi di altrettanti comuni;

in base alla popolazione, mentre la media nazionale è di un notaio ogni 10.500 persone, per il distretto di Rieti è di un notaio ogni 13.200 persone;

si è considerata esclusivamente la quantità degli affari dei notai e non anche gli altri criteri, penalizzando così numerosi abitanti che ora per rivolgersi ad un notaio devono percorrere oltre venti chilometri;

non si è tutelato un capoluogo di provincia, pur sempre meritevole di adeguata tutela nell'ottica delle autonomie locali;

è stato previsto l'accorpamento con Viterbo, che dista da Rieti, ben cento chilometri e non è collegato da servizi di trasporto, con la conseguenza che dopo la soppressione dell'archivio notarile di Rieti gli abitanti non potranno consultare personalmente alcun atto notarile depositato nell'archivio notarile di Viterbo se non con l'ausilio di un mezzo di trasporto privato;

appare irragionevole impoverire ulteriormente la provincia di Rieti, già duramente provata dalla crisi economica con un elevatissimo tasso di disoccupazione, già privata di altri uffici pubblici e di grandi industrie;

la soppressione del distretto e dell'archivio notarile contribuisce ad aumentare la sfiducia dei cittadini circa il permanere della provincia stessa —

quali siano i motivi che hanno determinato la soppressione del distretto notarile di Rieti;

se non ritenga opportuno ritirare o modificare il decreto in questione per evidenti ragioni, così come è stato già fatto per il decreto firmato il 9 luglio 1997, portante pari oggetto, ritirato per l'errore di taluni dati. (4-12630)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In occasione della revisione decennale delle tabelle notarili, si è reso necessario sopprimere le sedi notarili di Antrodoco, Borbona, Casperia, Cittaducale, Fiamignano e Roccasinibalda. Tali località, infatti, hanno una popolazione al di sotto di 8.000 abitanti, indicata dalla legge come quella minima per assicurare la funzionalità di uno studio notarile; ed alcune di esse hanno una popolazione bassissima, inferiore di 1.000 abitanti. Tali sedi, inoltre, hanno prodotto un reddito notarile assai modesto.

Nonostante il basso numero di abitanti ed il ridotto reddito notarile, sono state mantenute le sedi di Amatrice e Leonessa, in considerazione della particolare allocazione territoriale.

Al contempo è stato previsto l'aumento di due posti di notaio a Rieti, in considerazione della maggiore capacità produttiva e del numero di abitanti.

Per effetto di tali scelte obbligate, il numero dei notai del distretto è sceso al di sotto del minimo necessario per la conservazione della autonomia distrettuale.

Alla stregua di tali circostanze di carattere oggettivo, si è — purtroppo — reso necessario riunire il distretto notarile di Rieti a quello di Viterbo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

VENDOLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Antonio Grassi, di trentacinque anni, è attualmente recluso presso il carcere di Latina;

la sua attuale detenzione, per scontare una pena a due anni e undici mesi, è relativa a reati commessi dal Grassi tra il 1980 e il 1986: tutti i reati a lui imputati erano connessi con la sua condizione di tossicodipendente;

il signor Grassi ha smesso di assumere eroina da dieci anni; in questo periodo ha cambiato completamente vita, si è sposato, è padre di due figli di sette e tre anni, e da ultimo aveva trovato impiego presso il consorzio di bonifica di Fondi (Latina);

sei mesi fa il Grassi è stato arrestato per scontare quella pena per reati commessi quindici anni prima, ha perduto il lavoro, ha visto la sua famiglia precipitare in una condizione di precarietà e disperazione;

da ultimo, come beffa che si aggiunge al danno, in quanto non può neppure beneficiare dell'affidamento ai servizi —:

se sia a conoscenza del trattamento penitenziario cui è sottoposto il Grassi e quali iniziative intenda assumere affinché tale trattamento sia modificato;

quale giudizio dia il Governo della vicenda d'anzì descritta. (4-11311)

RISPOSTA. — *Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che il detenuto Antonio GRASSI, nato a Fondi (LT) il 16.10.1962, è stato arrestato il 13.12.1996 e, in pari data, condotto presso la Casa Circondariale di Latina ove trovasi tuttora ristretto. È definitivo con fine pena prevista per il 2.7.2003 ed è stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e 628, 582, 585, 624, 625, 648 c.p.*

Dalle relazioni redatte dal gruppo di osservazione dell'istituto di Latina risulta che il Grassi mantiene una condotta regolare. Infatti nei suoi confronti non risultano essere stati stilati rapporti disciplinari. Espleta con diligenza il lavoro di aiutante cuciniere.

Regolari sono i colloqui con i familiari ed il detenuto appare equilibrato dal punto di vista cognitivo ed emotivo-affettivo.

In passato tossicodipendente, da circa nove anni non assume più sostanze stupefacenti. Dal 1989 al 1992 si è sottoposto ad un trattamento terapeutico-riabilitativo presso la comunità « Betania » di Arezzo.

L'attuale detenzione è collegata a reati commessi molti anni addietro, nel periodo i cui il Grassi era tossicodipendente.

Prima dell'arresto il detenuto lavorava alle dipendenze del consorzio di Bonifica di Fondi Sperlonga con la qualifica di « acquaiolo ».

L'assistente sociale che segue il suo caso ha fatto presente di avere avuto un colloquio con il Direttore del predetto consorzio nel corso del quale questi si è dichiarato disponibile a riammettere il Grassi al lavoro anche dopo l'esecuzione della pena detentiva.

Le numerose istanze inoltrate dal detenuto e finalizzate ad ottenere la concessione dei benefici di legge previsti dall'Ordinamento Penitenziario, sono state regolarmente trasmesse, con le informazioni di rito, al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Ove non abbiano a verificarsi comportamenti irregolari è presumibile che il Grassi potrà, non appena possibile, ottenere di usufruire dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della liberazione anticipata.

Attualmente ha già trascorso a casa un permesso premio di 7 giorni dall'1.9.1997 all'8.9.1997, al termine del quale ha fatto puntuale rientro in istituto. Peraltro l'affidamento in prova al servizio sociale era stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma ma nella Camera di Consiglio del 29.7.1997, lo stesso Tribunale ha dichiarato inefficace l'iniziale provvedimento, a seguito di sopravvenuto provvedimento di cumulo che ha comportato un residuo pena fino al 2.7.2003.

Si fa presente che il Grassi ha anche presentato, tramite il proprio legale, un'istanza per la concessione della grazia.

La vicenda evoca la seria problematica del ritardo dell'esecuzione della pena rispetto all'epoca della commissione dei de-

litti. Nel caso specifico, peraltro, l'altro ammontare del cumulo di pene da scontare (6 anni, 6 mesi e 19 giorni di reclusione) non ha consentito l'immediata applicazione di istituti alternativi alla detenzione, né i disegni di legge all'esame attuale del Parlamento prevedono normative in grado di incidere su tali situazioni processuali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

VIGNALI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premezzo che:*

si sta prolungando e intensificando la querelle suscitata dai lavori di recupero e restauro dello storico quartiere ebraico, gravemente compromesso, intrapresi nel comune di Cento (Bologna);

è giunta notizia, ma il fatto è chiaramente visibile, della demolizione dell'arcata di un portico per permettere il passaggio dei camion addetti ai lavori di edilizia, avvenuta senza alcuna richiesta alla soprintendenza di Ravenna e giustificata dall'assessore Melloni che in Consiglio comunale ha dichiarato l'inutilità dell'autorizzazione a causa della fatiscenza dell'arcata stessa, ora il caso è nelle mani dell'autorità giudiziaria;

le dichiarazioni sull'andamento dei lavori assolutamente contraddittorie a distanza di pochi mesi, rilasciate dal sindaco e dall'assessore Faviano, evidenziano una gestione quantomeno disinvolta da parte del comune di Cento: il primo, nell'agosto scorso, assicurava la stretta sorveglianza e i controlli da parte della soprintendenza e del comune sui lavori di restauro; il secondo, recentemente, ha precisato che il comune non ha fatto alcun controllo e che « non gli risultava di particolari interventi della soprintendenza »;

il fatto suindicato è grave e offensivo, soprattutto in ragione della negligenza evidente nella gestione di una competenza specifica del comune per la salvaguardia

del suo abitato e per la sorveglianza della correttezza dei lavori —:

se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di accertare le responsabilità del caso e restituire chiarezza alla vicenda. (4-13907)

RISPOSTA. — *Il quartiere ebraico di Cento è un complesso di edifici tutelato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 con decreto ministeriale 26 febbraio 1993.*

Le prime presenze di ebrei nel centese risalgono al secolo XIV, ma il primo documento che testimonia l'esistenza di una piccola sinagoga e di un cimitero è del XVIII secolo.

Attorno ad un grande cortile e ad altri due più piccoli, si estendeva un agglomerato fittissimo di abitazioni a sviluppo prevalentemente verticale.

L'aspetto interno del cortile rispecchia ancora, in alcune parti, la struttura originaria della fabbrica.

L'ultimo momento di splendore del quartiere fu durante l'Ottocento, poi iniziò la decadenza dovuta al graduale abbandono da parte delle famiglie; la presenza della comunità ebraica a Cento cessò dopo l'ultima guerra.

L'immagine attuale dell'interno del recinto israelitico è caratterizzata effettivamente da un notevole degrado.

I lavori oggi in corso nel quartiere sono il risultato di un lungo e complesso iter progettuale che si è concluso con la definitiva autorizzazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1089 del 1939.

Già in quella sede si metteva in risalto il fatto che si trattava di un intervento di recupero più che di conservazione dell'esistente. Infatti una parte dei fabbricati del quartiere risultava quasi completamente crollata e gli immobili rimasti presentavano un elevato grado di fatiscenza con molti dei solai e coperture crollati e uno stato di abbandono diffuso.

Il progetto di recupero in atto costituisce, pertanto, l'unica possibilità per impedire la completa perdita del bene di sicuro interesse storico, architettonico e culturale.

I lavori in atto riguardano ora soprattutto le opere di consolidamento strutturale di una parte del complesso. Le tecniche utilizzate sono state preventivamente approvate e verificate in cantiere nella fase iniziale dei lavori.

Nell'area non ancora interessata da opere edilizie sono state per ora solo sgombrare le macerie degli edifici crollati.

I funzionari della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, che hanno esaminato il piano di recupero ed il progetto architettonico, hanno provveduto ad eseguire sopralluoghi preliminari e quelli necessari a verificare l'andamento dei lavori. I più recenti sopralluoghi sono stati effettuati in data 28 agosto, 5 settembre, 22 ottobre e 21 novembre u.s.

Si è potuto constatare tuttavia che, al fine di permettere l'ingresso di mezzi di trasporto nei cortili interni, è stata demolita un'arcata del portico esterno su via Malagodi e rizezionate quattro altre aperture interne, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, che ha provveduto a segnalare la demolizione dell'arcata alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Ferrara (nota n. 14494 del 16 settembre 1997).

L'arcata, come le altre aperture oggi provvisoriamente architravate, sarà ripristinata secondo gli accordi in cantiere; si provvederà comunque all'intimazione relativa.

In particolare, nel sopralluogo eseguito in data 21 novembre, si è potuto constatare che le metodologie di intervento e l'uso dei materiali corrispondono a corretti criteri di restauro e recupero edilizio.

Sono state tuttavia accertate alcune modifiche dei vani interni, consistenti nel diverso posizionamento di tramezzature e qualche altra variante alle aperture del piano terra, regolarmente denunciate alla Procura e per le quali si sta attivando l'intimazione alla rimessa in pristino dove necessario.

Considerata la complessità dell'opera, la Soprintendenza ritiene che l'intervento in linea di massima sia complessivamente conforme al progetto autorizzato, con particolare riferimento alle coperture, agli orizzontamenti, solai e soffitti.

L'azione più grave risulta pertanto la demolizione dell'arco del portico sopra descritta; per le altre aperture interne al piano terra, che sono state ampliate al fine di rendere possibile il lavoro di cantiere, si chiederà il ripristino al termine dei lavori.

Si fa presente inoltre che la Soprintendenza ha richiesto alla direzione lavori e alla proprietà di trasmettere periodicamente elaborati e documentazione illustrativa dello svolgimento del cantiere, cosa che sta avvenendo.

Si coglie l'occasione per informare che in area esterna a quella tutelata ai sensi della legge n. 1089 del 1939, ma ad essa adiacente, è in corso lo scavo per un parcheggio sotterraneo, del quale è informata la Soprintendenza archeologica.

Si segnala infine che, a seguito di esposti pervenuti, questo Ministero ha disposto, in data 9 dicembre u.s., un'ispezione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.